

ANNO II. N. 1-2 - VRBINVM - MARZO-GIUGNO 1928. VI.

# STVDI VRBINATI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRETTA DA

GIAN PIERO BOGNETTI  
prof. di storia del diritto italiano

LUIGI RENZETTI  
presid. della R. Accademia Raffaello

CANZIO RICCI  
prof. di medicina legale e rettore  
dell'Università

GUGLIELMO SABATINI  
prof. di diritto penale, preside della  
facoltà di giurisprudenza



R. I. B. A. U.

IN URBINO: PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

## SOMMARIO

GIUSEPPE GROSSO - L'efficacia dei patti nei « bonae fidei iudicia », (*continuaz. e fine*) p. 1.

GUIDO M. BALDI - Progressi, regressi e contraddizioni della giurisprudenza infortunistica, p. 34.

MARIO VIORA - Notizie e documenti sugli interventi diplomatici dell'Inghilterra in favore dei Valdesi durante il regno di Vittorio Amedeo II, p. 81.

*Recensioni*: S. FREY, *Das öffentlich-rechtlich Schiedsgericht in Oberitalien in XII und XIII Jahrhundert* (G. Morelli). *Studi di diritto process. in onore di G. Chiovena* (G. Cristofolini). A. D'AMATO, *Sulla libera pubblicazione del proprio ritratto* etc. (F. Lucifero). A. CICU, *La filiazione* (G. Cr.).

*Rassegna bibliografica*: Storia del diritto italiano (G. P. Bognetti). *Cronaca universitaria*.

## COMITATO DI REDAZIONE

*I professori dell'Università di Urbino*: Guido M. Baldi, Ugo Brasiello, Giovanni Cristofolini, Giuseppe Forchielli, Gian Carlo Fre, Gaetano Morelli, Ugo Tombesi, Arnaldo Volpicelli.

## COLLABORATORI

*Gli ex-professori dell'Università di Urbino*: Luigi Abello, Aldo Albertoni, Ageo Arcangeli, Alberto Asquini, Guido Bonolis, Biagio Brugi, Francesco D'Alessio, Menotti De Francesco, Arnaldo De Valles, Agostino Diana, Guido Donatuti, Francesco Ercole, Giuseppe Ermini, Carlo Ferraj, Eugenio Florian, Andrea Guarneri Citati, Isidoro La Lumia, Lando Landucci, Ruggero Luzzatto, Teodosio Marchi, Francesco Messineo, Roberto Montessori, Umberto Navarrini, Oreste Nigro, Muzio Pampaloni, Mario Ricca Barberis, Alfredo Rocco, Arturo Rocco, Lanciotto Rossi, Mario Rotondi, Giovanni Salemi, Roberto Scheggi, Antonio Scialoia, Manfredo Siotto Pintor, Antonio Vanni, Adolfo Zerboglio.

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Abbonamento annuo: per il Regno L. 20; per l'Estero L. 25; un numero separato L. 5. *Cumulativo con la rassegna di cultura "Urbinum"*: per il Regno L. 25; per l'Estero L. 30. *Sostenitore* L. 40.

*Redazione*: presso l'Università degli studi di Urbino.


*Amministrazione*: presso il prof. Carlo Ruggeri in Urbino.

# STUDI URBINATI

ANNO II

URBINO

1928



# STUDI VRBINATI

ANNO II (1928)

## SOMMARIO

GROSSO GIUSEPPE, <i>L'efficacia dei patti nei "bonae fidei iudicia"</i> , (continuazione e fine)	Pag. 1
BALDI GUIDO M., <i>Progressi, regressi e contraddizioni della giurisprudenza infortunistica</i> (continua)	» 34
VIORA MARIO, <i>Notizie e documenti sugli interventi diplomatici dell'Inghilterra in favore dei Valdesi durante il regno di Vittorio Amedeo II</i>	» 81
GIROLA CARLO, <i>Il decreto penale dell'Intendente di Finanza</i>	» 157

### RECENSIONI :

FREY S., <i>Das öffentlich-rechtlich Schiedsgericht in Oberitalien in XII u. XIII Jahrhundert</i> (Morelli G.) — <i>Studi di diritto processuale in onore di G. CHIOVENDA</i> (Cristofolini G.) — D'AMATO A., <i>Sulla libera pubblicazione del proprio ritratto etc.</i> (Lucifero G.) — CICU A., <i>La filiazione</i> (Cr. G.)	» 136
TENTOLINI, <i>L'esecuzione forzata sui beni mobili</i> (Cr. G.) — PERGOLESI F., <i>La magistratura del lavoro</i> (Cr. G.) — LE FUR L. <i>Recueil de Textes de Droit International. public</i> (Pergolesi F.) — STUTZ U., <i>Über das Verfahren bei der Nomination auf Bischofsstühle</i> — SANTIFALLER L., <i>Gli statuti del capitolo della Cattedrale di Bresanone nel medio evo</i> — D'ANGELO S., <i>Saggi su questioni giuridiche</i> (Forchielli G.)	» 240

### RASSEGNA BIBLIOGRAFICA :

<i>Storia del Diritto Italiano</i> (1927, continuazione) (BOGNETTI G. P.)	» 143
<i>Diritto Internazionale</i> (pubblicazioni italiane 1928) (MORELLI G.)	» 247
CRONACA UNIVERSITARIA	» 155



# L'EFFICACIA DEI PATTI NEI "BONAE FIDEI IUDICIA"

## CAPO TERZO

### RAPPORTO FRA EXCEPTIO PACTI ED EXCEPTIO DOLI NEL DIRITTO CLASSICO ED IN QUELLO POSTERIORE

1. Il principio della possibilità indifferente di scelta fra le due eccezioni e la sua origine giustinianica. - 2. Carattere postclassico del principio generale della sussidiarietà dell'exceptio doli rispetto all'exceptio pacti. - 3. Ipotesi particolari in cui già per diritto classico, mancando l'exceptio pacti, soccorreva l'exceptio doli. - 4. Estensioni e generalizzazioni giustinianee. - 5. Conclusione.

1. — Il principio generale dell'inerenza dell'exceptio pacti ai bonae fidei iudicia si è affermato nell'epoca postclassica e nella compilazione, ad analogia di quello classico riguardante l'exceptio doli, da un lato per le notevoli estensioni che subirono gli antichi concetti relativi all'efficacia dei patti, dall'altro per la generalizzazione dell'exceptio doli praentis o generalis (1). Questa eccezione, che serviva già alla giurisprudenza romana per far trionfare le esigenze dell'equità di fronte al rigore dello stretto diritto, doveva, per la sua natura, piacere immensamente ai bizantini,

(1) Cfr. Beseler, *Miscell. cit.*, *Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.*, 45 p. 191 n. 3.

che se ne servirono per l'introduzione dei nuovi principi; talora essi se ne valsero direttamente per alterare le sentenze dei giureconsulti classici, talora invece si limitarono a creare principii generali dove quelli procedevano solo per casistica. Non posso ora esaminare ampiamente il vasto problema e mi limiterò al punto che interessa il mio lavoro: qualunque eccezione per i giustinianeî implica l'*exceptio doli*, poichè « *dolo facit quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit* ». La proclamazione di questa regola generale è preceduta dalla dichiarazione particolare per l'*exceptio pacti* e in *factum* (fr. 2 § § 4, 5 D. 44, 4: Ulp. l. 76 ad ed.):

Item quaeritur, si quis pure stipulatus sit certam quantitatem, quia hoc actum sit, sed post stipulationem interpositam pactus sit, ne interim pecunia usque ad certum diem petatur, an noceat *exceptio doli*. et quidem et de pacto convento excipi posse nequaquam ambigendum est: sed et si hac quis exceptione uti velit, nihilo minus poterit: dolo enim facere eum, qui contra pactum petat, negari non potest.

Et generaliter sciendum est ex omnibus in *factum* exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo facit, quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit: nam et si inter initia nihil dolo malo facit, attamen nunc petendo facit dolose, nisi si talis sit ignorantia in eo, ut dolo careat.

La completa derivazione giustiniana del § 5 è già stata dimostrata (1). Ma neppure il principio generale del § 4 risale al diritto classico. Sulla sua genuinità si sono recentemente sollevati gravi dubbi (2), e con buon fondamento. Il Beseler dapprima (3) ha avanzato l'ipotesi che nel brano finale le parole « *contra pactum* » (e forse tutto da « *dolo enim* » a « *potest* ») fossero compilatorie e che il passo nel suo testo originario si riferisse ad un caso di « *aliter actum, aliter obligatus* » (4),

---

(1) Beseler, *Beiträge*, I pag. 108, III p. 39; Biondi, *Iud. b. fidei*, p. 44 segg.; P. Krüger, ad h. fr.

(2) Una volta si credeva comunemente ch'esso si fosse formato nel diritto classico più tardo (V. H. Krüger, *Zur Lehre der Exceptio doli*, p. 94; Pernice, *Labeo II*, I p. 241 segg.); contro questa opinione dominante, il Costa, (*L'exceptio doli*, p. 131 segg.) volle sostenere l'alta antichità pel principio, con argomenti però che non reggono (v. infra).

(3) *Beiträge*, I p. 107 seg.

(4) È questo uno dei campi in cui l'*exceptio doli praesentis* si è già generalizzata nel diritto classico; quando un atto formale portava a conseguenze diverse da quelle che secondo la volontà delle parti dovevano discenderne, la condotta di colui che agiva in base ad esso era ritenuta contraria ai boni mores, alla *fides*, e quindi si concedeva al convenuto l'*exceptio doli* (v. per

in cui la vera volontà delle parti era rivelata dal patto posteriore intervenuto a mo' di rettifica; i giustinianei quindi avrebbero trasportato il « quia hoc actum sit » che originariamente doveva seguirsi a « petatur »; e forse nell'opera classica, da cui fu attinto, il brano sarebbe stato preceduto da una dichiarazione più generica simile a quella del fr. 36 D. 45, 1 (anzi, secondo Beseler, da questo). Il Beseler in seguito (1), mantenendo ferma la sua ipotesi sul contenuto originario del passo, ha esteso l'interpolazione cancellando tutto il brano finale a partire da « et quidem et de pacto ecc. » e sostituendovi « magis dicendum est de pacto excipi posse ». Gli argomenti addotti (ambigere (2), nequaquam (3)) non sono decisivi, ma hanno un certo valore; si aggiunga ad essi la scorrettezza della risposta nel suo complesso, di fronte alla domanda tassativa (« an noceat exceptio doli ») (4). Tutto sommato dunque, questa interpolazione mi pare probabile; ma, pur prescindendo da essa, che non ha in fondo per me molta importanza, ritengo fondata la parte sostanziale della tesi del Beseler, già da lui affermata nella prima esegesi del passo. Il « quia hoc actum sit » si potrebbe, è vero, senz'altro cancellare, come propone P. Krüger (5), credo però sempre più verosimile una trasposizione. Inoltre l'ipotesi del Beseler trova una brillante conferma nelle parole con cui il caso è esposto nel passo; l'espressione « post stipulationem interpositam », invece di un generico « postea », sembrerebbe volere indicare che il patto, benchè posteriore ai verba, fu conchiuso subito dopo, quasi nello stesso tempo, ad interpretazione di ciò che effettivamente si voleva colla stipu-

---

tutti fr. 36 D. 45, 1: Ulp. l. 48 ad Sab.). Nei giudizi di buona fede, in cui il criterio di valutazione è dato dall'opertore ex fide bona, che è escluso senz'altro dall'esistenza di dolus nell'attore, ciò che viene in giudizio è l'« id quod actum est »; ed i patti conchiusi in continenti ineriscono al contratto. Ciò sia però qui detto solo per incidenza.

(1) *Beiträge*, II, 31.

(2) V. sul carattere compilatorio di questa parola, concorde con Beseler, *Mitteis Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.*, 33 p. 196; ma cfr. Albertario, *Rec. del II Vol. di Beiträge di Beseler (Bull. 25 p. 240)*.

(3) Beseler, *Beiträge* III, 139 segg.; cfr. Pringsheim, *Animus donandi Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.* 42, p. 320 n. 1.

(4) Si noti anche, benchè non decisiva, la forma « quidem... sed » cara ai bizantini (v. Di Marzo, *Postille critiche ed esegeliche, Arch. giur.*, 70 (1903) p. 527 segg.).

(5) Ad h. fr.

lazione (1). Il « quia hoc actum sit », dopo « petatur », spiegherebbe appunto questo concetto: ma, anche se questa frase fosse mancata nel testo classico, il senso resterebbe sempre il medesimo. D'altra parte la collocazione di essa dove ora si trova da parte dei compilatori, risponde alle tendenze ed ai concetti dominanti nella nuova epoca. Per i bizantini ciò che si è convenuto subito prima o subito dopo la stipulatio inerisce al contratto, non c'è quindi bisogno di exceptio, nè pacti, nè doli (cfr. l. 27 C. 2, 3); perchè si parli di efficacia del patto ope exceptionis, occorre che non solo dai verba della stipulazione risulti l'obbligazione pura, ma tale sia stata la volontà delle parti, manifestatasi nelle convenzioni accessorie concluse in continenti, in altre parole che così « actum sit » (2).

L'attribuzione ai giustinianeî del principio della libera scelta e dell'indifferenza fra exceptio pacti ed exceptio doli è confermata dall'esame

---

(1) Se poi la risposta fosse genuina, una nuova conferma si avrebbe nella frase « et quidem - ambigendum est »; che bisogno avrebbe avuto Ulpiano di notare che non v'è dubbio sulla concessione dell'exceptio pacti per un comune pactum de non petendo? Invece l'osservazione del giureconsulto si capisce pensando ad un'ipotesi speciale come quella supposta dal Beseler; a mo' di premessa si osserverebbe che il patto, per quanto riveli l'id quod actum est e dia luogo all'exceptio doli, è sempre un patto e quindi genera la sua eccezione specifica. Se invece la frase è giustiniana ed è stata sostituita alla sentenza classica che concedeva solo l'exceptio pacti, questo ragionamento non vale più perchè i compilatori non andavano tanto pel sottile preferendo sempre ed ovunque sottintendere il meno possibile; quindi, pur generalizzando il caso ad un comune pactum de non petendo ad tempus, essi dichiararono che dell'exceptio pacti non si dubitava; ciò forse anche perchè avevano davanti il testo classico, che appunto a tale eccezione si riferiva.

Sempre a sostegno della tesi del Beseler, si può ancora osservare come Ulpiano, se avesse voluto affermare il principio generale della concorrenza dell'exceptio doli coll'exceptio pacti, avrebbe parlato della forma tipica del patto, cioè genericamente « ne petatur »; egli invece tratta di un pactum « ne interim usque ad certum diem petatur », che trasforma cioè l'obbligazione pura in un'obbligazione a termine, e che si adatta col concetto della rettifica ed interpretazione della volontà delle parti nella conclusione della stipulatio.

(2) Il carattere compilatorio del principio generale contenuto nel fr. 2 § 4 D. 44,4 è stato recentemente riaffermato dal Koschaker (*Bedingte Novation und Pactum im römischen Recht*, in *Festschrift für Hanaušek*, estr. p. 28 segg.), il quale però non concorda nella ricostruzione proposta dal Beseler, e si limita ad osservare che, se anche si ritiene classica la domanda circa l'exceptio doli si deve però ammettere che ci fossero nel caso altre circostanze che fondassero l'exceptio doli; egli sospetta quindi genericamente che i giustinianeî abbiano alterato il caso propostosi dal giureconsulto classico, ma non tenta di ricostruirlo.

dei passi concernenti questa materia. La tesi del Costa (1), che tale principio non solo sia classico, ma risalga ai giureconsulti più antichi, è senz'altro smentita (come del resto già fu da altri (2) messo in evidenza) dalla netta separazione fra le due exceptiones operata da Gaio (IV, 116 a, b; l. sing. ad form. hyp: fr. 7 § 2 D. 20, 6). Che questa separazione non sia stata obliterata e si sia mantenuta viva per tutta l'epoca classica risulta poi, sia pure per una prova negativa, dal fatto che tutti i testi da cui sembrerebbe risultare l'assimilazione delle due eccezioni recano tracce di manipolazione postclassica. Un'indagine acuta intorno ad essi ha fatto il Koschaker (3), cercando di dimostrare che sempre, ove direttamente da un patto sorge l'exceptio doli, questa è interpolata e, dove c'è scelta fra exceptio pacti ed exceptio doli, lo è o l'una o l'altra. Pur convenendo nella conclusione di queste ricerche, io non sempre concordo col loro autore nella critica esegetica dei singoli frammenti. Non mi pare quindi fuor di luogo riassumere in brevi tratti i punti che approvo e quelli in cui mi distacco da essa, giungendo allo stesso risultato, per poter poi determinare, coll'aiuto di un'altra serie di passi, il rapporto fra le due eccezioni nel diritto classico.

Sicura è l'interpolazione del brano « sed si in contrahenda servitute aliud actum erit, doli mali exceptio erit necessaria » nel fr. 13 pr. D. 8, 3 (Iav. l. 10 ex Cassio) (4).

Nota è pure l'alterazione del fr. 4 pr. D. 8, 1. (Pap. l. 7 quaest): Servitutes ipso quidem iure neque ex tempore neque ad tempus neque sub condicione neque ad certam condicionem (verbi gratia: « quamdiu volam ») constitui possunt: sed tamen si haec adiciantur, pacti vel per doli exceptionem occurreret contra placita servitutum vindicanti: idque et Sabinum respondisse Cassius rettulit et sibi placere.

L'« ipso quidem iure » ed il brano « sed tamen - vindicanti » sono stati sospettati d'interpolazione (5). Ma, se anche non si vuole

---

(1) Vedi supra.

(2) Koschaker, *op. cit.* p. 29 estr.

(3) *Op. cit.* p. 29 segg. estr.

(4) Pernice, *Parerga, Zeitschr. d. Sav. Stift R. A.*, 9 p. 197 n. 2; H. Krüger, *Exc. doli, cit.* p. 184; Bonfante, *Sulla genesi e l'evoluzione del contractus, Scritti giuridici*, III p. 109 n. 2; cfr. però Riccobono, *Dies e condicio nella costituzione delle servitù, Revue d'Hist. du droit*, III p. 346 segg.; ma da ultimo Koschaker, *op. cit.* p. 29 estr.

(5) Bonfante, *Istituzioni*, 8° ed. p. 334, n. 2; Di Marzo, *Postille critiche cit.* p. 530.

attribuirli senz'altro ai giustinianeî (1) si deve ammettere che Papiniano non poteva parlare di « exceptio pacti vel doli », presupponendo la generale libertà di scelta fra le due eccezioni in base ad un comune patto, poichè egli riferiva l'opinione di Sabino e Cassio, cui un simile principio era certo ignoto (2). Nè persuade l'acuta osservazione del Pernice (3), che qui l'adesione di Sabino « bezieht sich natürlich nicht auf die Wahlweise Zulassung der Einreden, sondern nur auf die Anerkennung einer Servitutenbestellung ad diem ». « Idque » abbraccia tutto quanto precede; è quindi probabile che almeno l'« exceptio doli » sia stata aggiunta dai compilatori (4).

Giustiniana è pure la menzione dell'exceptio doli nel fr. 44 § 1 D. 44. 7. (Paul. L. 74 ad ed); non privo di valore è come osserva il Koschaker (5) il confronto col fr. 56 § 4 D. 45, 1 in cui Giuliano per un caso analogo parla solo di exceptio pacti (6). Ed anzi io credo che l'interpolazione del fr. 44 § 1 non si limiti alla semplice aggiunta dell'exceptio doli, ma che si debba attribuire completamente ad un glossatore od ai giustinianeî la menzione dei rimedi pretorî accordati nel caso, dei quali Paolo taceva; non esiterei ad accogliere l'interpolazione, proposta in forma dubitativa dal Bonfante (Ist. 8.<sup>a</sup> ed. p. 79 n. 1) di tutta la frase « plane post tempus stipulator vel pacti conventi vel doli mali exceptione summoveri poterit ». A parte il « plane » che, quantunque

---

(1) V. Riccobono, *Dies e condicio* cit. p. 338 segg.

(2) Koschaker, *op. cit.*, p. 29 estr.

(3) Labeo, II, 1, 241 n. 2.

(4) Si potrebbe osservare che l'exceptio doli potrebbe qui avere una particolare ragion d'essere, in quanto si tratterebbe di far valere « id quod actum est », di realizzare quel vincolo che realmente le parti avevano voluto stabilire. Comunque, se anche così fosse, il fr. 4 pr. non proverebbe nulla a favore della possibilità indifferente di scelta fra le due eccezioni. (cfr. Koschaker, loc. cit.).

(5) *Op. cit.*, p. 32 estr.

(6) Non convincono le osservazioni con cui il Costa, (*Ex doli* cit. pag. 135 segg.) vuol togliere ogni valore probante al fr. 56 § 4 D. 45, 1 (Iul. l. 52 dig.). « Il passo, egli dice, « mirava a contrapporre al rigor formale dell'actus legitimus e della relativa azione, che pre-scinde, ov'è possibile, dagli elementi accidentali imposti dalla volontà intesa a costituirlo, il « riconoscimento dato a questi come formulati in un patto; di cui pertanto era ovvio si nominasse l'eccezione specifica, senza che occorresse poi altra menzione pur dell'eccezione concorrente di dolo ». Ciò non mi pare esatto. Giuliano, nel l. 52 dig. trattava « de stipulationibus » (Lenel, *Palting*, Jul 697) e non dei patti; non vedo quindi come egli dovesse avere tanto

caro ai giustinianeî (1), non è indice sicuro di interpolazione, si deve notare come il brano indiziato rompa il filo del passo che seguita poi (« sic et in tradendo (mancipando: P).....), presentando un altro caso in cui l'aggiunta di elementi accessori ad un negozio formale è nulla, ma senza che si accordi alcun rimedio pretorio (2); da questi rimedi dunque Paolo qui prescindeva anche per la prima ipotesi; i giustinianeî vollero invece dichiarare tutto, secondo le loro ben note tendenze, ed all'exceptio pacti, che i classici davano in tale frangente (si ricordi il passo di Giuliano) aggiunsero l'exceptio doli. Ed il medesimo procedimento compilatorio si deve notare nel § 2 dello stesso frammento.

Interpolata è pure la frase finale « reliqua autem quinque - exceptione doli mali submoveris » nel fr. 15 § 1 D. 46,1 (3); e postclassico è il brano « igitur si res singulas heredes Lucii Titii vindicent, doli non inutiliter opponetur exceptio » nel fr. 42 pr. D. 39,6 (4).

---

interesse a mostrare che gli elementi accidentali aggiunti alla stipulazione valevano come pacta; avrebbe dovuto sentire uno stimolo altrettanto forte ad osservare che si riteneva contraria ai boni mores la condotta di colui che avesse agito nonostante l'esistenza di quelli, che cioè col'exceptio pacti concorreva l'exceptio doli, se così fosse stato; e se poi le due eccezioni erano sempre concorrenti, perchè non nominarle entrambe?

Si noti ancora come nel caso del fr. 56 § 4 D 45,1 (e così in quelli del fr. 44 § 1 D 44,7) la ragione dell'exceptio doli si potrebbe vedere nell'aliter actum, aliter obligatus, che vi si verifica, e che nel fr. 56 § 4 è dichiarato espressamente, forse da un glossatore o dai compilatori (Beseler, *Beiträge*, III p. 163). Ma si vede che, anche in questo caso, ai tempi di Giuliano si procedeva lentamente nell'accordare l'exceptio doli.

L'unico argomento che si potrebbe addurre per spiegare la discordanza tra il fr. 56 § 4 e il fr. 44 § 1 è la possibilità che l'exceptio doli per questa ipotesi si sia affermata in epoca più tarda; ma per l'interpolazione del passo di Paolo vedi nel testo.

(1) V. **Guarneri Citati**, *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus Juris*, Bull. 33 p. 120 seg. sub. h. v.

(2) Il **Riccobono**, *Dies e condicio* cit. pag. 347, pur riconoscendo che il passaggio dall'uno all'altro esempio appare brusco e il nesso oscuro, ritiene che il « sic » dimostri l'applicazione del mezzo pretorio anche all'ultimo caso. Non mi pare; infatti nell'ultimo brano si afferma solo l'inefficacia della convenzione e nell'inefficacia soltanto sta il parallelo con quanto precede.

(3) **Koschaker**, *op. cit.* p. 30 estr.

(4) Il glossema è stato dimostrato, secondo me in modo esauriente, dal **Koschaker** (*D. 39,6, 42 pr.*, ein Beispiel für vorjustinianische Interpolation, *Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.* 37 p. 327). Contro, ma non convincente, **Haymann**, (*Zur lex 42 pr. D. de m. c. don. 39,6*, *Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.* 38 p. 215 segg.). Il contrasto non si limita al brano notato, ma coinvolge tutto il passo. Il **Koschaker** crede, col **Keller**, che si trattasse di

Di fronte ai casi esaminati e ad altri che vedremo, nessun valore può avere per dimostrare la classicità della possibilità di scelta fra le due eccezioni la l. 5 C. 2,3, benchè non vi sia nessun indizio sicuro di rimaneggiamento compilatorio; infatti quest'assenza di indizi si spiega benissimo col fatto che l'alterazione consisterebbe semplicemente nell'aggiunta delle parole « vel doli »; e possiamo ammettere questa senza sforzo considerando che tale è appunto la tendenza bizantina (1).

Più dubbioso ed esitante sarei nei riguardi di Gai III, 179, che parla di « doli mali aut pacti conventi exceptioe summoveri » per il caso di mancata condizione nella novazione condizionale; anzi mi dirò senz'altro contrario al Koschaker (2), che vuole attribuire ad un glossatore la menzione dell'exceptio pacti. È vero che Gaio altrove (l. 1 ad ed prov.: fr. 30 § § 1 e 2 D. 2,14) per la novazione compiuta con un servo e per la novazione condizionale, in caso di mancata condizione, parla solo di exceptio pacti (per la prima riportando l'opinione di Giuliano che ammette in certi casi l'exceptio, per la seconda negando questa); ma, come bene osserva il Kübler (3) a favore della classicità di Gai III, 179, si può trarre un argomento positivo di prova dal fatto che l'exceptio doli è nominata prima dell'altra. Però il Kübler stesso ammette che il passo gaiano non parli per l'indifferenza delle due eccezioni in base ad un patto,

---

mancipatio o in iure cessio, fiduciae, e che le parole « bonae fidei autem iudicio constituto » siano state sostituite a « fiduciae autem iudicio constituto » (così pure Krüger ad h. fr.). Lo Haymann, invece, (basandosi essenzialmente sul più - che - perfetto « cessisset » che indica un' anteriorità della cessione rispetto alla riserva dell' usufrutto ed alla convenzione), riterrebbe che queste fossero avvenute in modo autonomo mediante stipulatio: le parole « b. f. autem iudicio constituto » sarebbero state aggiunte dai compilatori per indicare che l'exceptio doli dava al giudizio il carattere di « iudicium bonae fidei ». Papiniano dunque avrebbe contemplato un'unica azione, la rei vindicatio degli eredi di Lucio Tizio contro Seia. Lo sviluppo della questione riguardo all'ultima parte del passo qui non interessa; ma non ha grande importanza per noi neppure la parte riferita, perchè, accettando la tesi del Koschaker, si deve attribuire ad un glossatore il brano « igitur si res singulas - opponetur exceptio accogliendo invece quella di Haymann, il fondamento dell'exceptio doli non è più un patto ma il principio che « dolo facit qui petit quod redditurus est » (V. Haymann loc. cit. p. 223).

Come ho detto propendo più per la tesi del Koschaker; limitandomi al glossema notato, ritengo forti gli argomenti addotti a sostegno di esso: dal lato formale, decisione prima dell'impostazione della domanda, dal lato sostanziale, mancanza di interesse degli eredi di Tizio ad agire; si aggiunga, benchè meno significativo, l'« igitur » preposto, ed il cambiamento di tempo.

(1) V. Beseler, *Beiträge* I p. 109; Koschaker, *Bed. Nov.* cit. p. 33 estr.

(2) Loc. cit. nota precedente.

(3) Recensione della Festschrift für Hanausek, *Zeitschr. d. Sav. Stift. R. A.*, 46 p. 388.

osservando che il principio che la novazione condizionata val patto potrebbe essersi affermato tardi; e probabilmente prima si concedeva in questo caso l'exceptio doli (1). Questo è il verisimile processo storico, ed è certamente il processo logico seguito da Gaio; la priorità dell'exceptio doli ci dice che essa si fonda su ragioni particolari e non sulla considerazione della novazione come patto. Il suo fondamento del resto si può scoprire senza difficoltà; ci troviamo di fronte ad un negozio formale che per lo ius civile porta a determinati effetti, mentre, secondo la verisimile volontà delle parti nel conchiuderlo, avrebbe dovuto averne altri; più volte abbiamo ripetuto come il diritto classico sia stato largo nell'ammettere in questi casi l'exceptio doli (2).

---

(1) H. Krüger (*Exc. doli* cit. p. 168), contro il verisimile processo storico e secondo una interpretazione poco persuasiva delle fonti, vuole che l'exceptio doli nel caso in esame sia stata accordata più tardi dell'exceptio pacti: la prova sarebbe fornita dal confronto del citato fr. 30 § 1, 2 D. 2, 14 di Giuliano e Gaio, con Gai III, 179; ma questo confronto in verità non dice nulla. Appunto con Giuliano dev'essersi affermato il nuovo principio che la novazione condizionata poteva valere come patto; preoccupato di stabilire questo principio il giureconsulto taceva dell'exceptio doli, e così pure ne taceva Gaio, citandolo. Invece nelle Istituzioni Gaio era più fedele ai modelli più antichi da cui attingeva; egli conservò quindi la menzione del mezzo cui quelli alludevano aggiungendo però l'exceptio pacti. L'ipotesi è confermata dal fatto che, mentre nel fr. 30 § 1 l'exceptio pacti su cui verte la domanda, è fondata sulla considerazione « quia pactus videatur ne a Titio petat », in Gai III, 179 l'interrogazione circa l'« exceptio doli aut pacti » è suggerita dall'osservazione che « videtur inter eos id actum, ut ita ea res peteretur, si posterioris stipulationis exstiterit condicio ». Questa è evidentemente la giustificazione dell'« exceptio doli »; l'exceptio pacti sembra dunque inserita più tardi.

(2) Come abbiamo respinto la supposizione del Koschaker, ed a maggior ragione, dobbiamo respingere la tesi più audace recentemente sostenuta dal Beseler (*Miszellen, Zeitschr. d. Sav. Stiftl. R. A.*, 47, p. 357 segg.), che vuol attribuire tutto il brano « Sed videamus - extiterit condicio » ad un glossatore. Anzitutto a favore di una simile congettura non v'è nessun elemento serio di prova: « Videamus num », in questo senso, è usato da Gaio stesso nel fr. 57 § 1 D. 21, 2, sul quale non si può sollevare alcun dubbio (V. Guarneri Citati, *Semel commissa poena non evanescit*, *Bull.* 32, p. 242) (cfr. Marc. fr. 72 § 4 D. 46, 3; Scaev... fr. 29 § 14 D. 28, 2; Paul fr. 38 D. 8, 3, della genuinità dei quali si può però dubitare). L'« id actum esse », per spiegare l'exceptio doli era naturale, e non capisco perchè il Beseler vorrebbe sostituire « convenisse ». L'exceptio doli poi ha una particolare ragion d'essere.

Si noti d'altra parte la concordanza col fr. 30 § 2 D. 2, 14 che Beseler però ritiene interpolato, come vuol dimostrare, ma senza buoni argomenti, interpolati tutti i passi in cui un negozio invalido viene convertito in un altro negozio.

Un argomento positivo contro la tesi del Beseler è fornito dalla successione delle exceptiones nel passo gaiano: un glossatore postclassico, che avesse voluto dare efficacia alla novazione condizionale considerandola come patto e concedendo oltre l'exceptio pacti anche l'exceptio doli, avrebbe fatto precedere questa da quella.

Lo stesso ragionamento si può fare per il fr. 19 pr. D. 46,4 (Ulp. l. 2 reg.):

Si accepto latum fuerit, ei qui non verbis, sed re obligatus est, non liberatur quidem, sed exceptione doli mali vel pacti conventi se tueri potest.

Koschaker ritiene che l'aggiunta dell'*exceptio doli* derivi o da un glossatore o dai compilatori. Ciò è improbabile; ad ogni modo il fatto che l'*exceptio doli* precede l'altra ci dice che la scelta fra le due eccezioni non è dovuta all'affermarsi del principio che in base ad un patto spettano entrambe le eccezioni, ma ad una successione storica e logica per cui prima si accordò l'*exceptio doli* e poi l'*exceptio pacti* (1).

Il processo storico di cui abbiamo veduto un accenno nel diritto classico, per cui in alcuni casi, considerati prima dal punto di vista del *dolus* dell'attore nel chiedere, si vide poi un accordo di volontà, un patto, si accentua nel passaggio dall'epoca classica a quella posteriore per l'estensione che in questa assume il concetto del patto.

Il Koschaker nota una serie di passi in cui appunto l'*exceptio pacti* sarebbe stata aggiunta o sostituita all'*exceptio doli*; anche qui però non mi sento di convenire in tutto con lui. Ammetto che una simile interpolazione sia avvenuta nel fr. 18 § 2 D. 39,6 (Iul. l. 60 dig.), come ha

---

(1) H. Krüger (*Exc. doli* cit. p. 151) crede di potere trarre argomento dal fatto che Ulpiano è l'unico che accenni in questo caso ad un'*exceptio doli*, per asserire che solo in epoca tarda questa si è aggiunta all'*exceptio pacti*. Non credo che le fonti appoggino questa tesi: il fr. 5 pr. D. 18,5 di Giuliano (v. supra), il fr. 27 § 9 D. 2,14 di Paolo, il fr. 8 D. 46,4 dello stesso Ulpiano, (non tutti intatti) si preoccupavano puramente di fissare il principio che l'*acceptilatio* invalida valeva *pactum*, concedendo così l'*exceptio pacti*, senza occuparsi dell'*exceptio doli* che ben poteva essere stato il mezzo più antico e poteva ancora persistere accanto al nuovo. Ulpiano invece faceva questione dei mezzi dati per far valere l'*acceptilatio*; si capisce dunque come egli nominasse entrambe le eccezioni.

D'altra parte alcuni dubitano della stessa classicità del principio che dà valore di *pactum* all'*acceptilatio* nulla (la negano Perozzi, *Ist.* II p. 317 n. 2, Beseler loc. cit.); pur non aderendo a questa tesi estrema, non posso ammettere che il principio sia tanto antico. Non credo che il fr. 8 pr. D. 46,4 cit. (Ulp. l. 48 ad Sab.) testimoni per Sabino, come vuole il Pernice (*Labeo* I p. 406). Esso è alquanto rimaneggiato (Beseler, *Beiträge* I p. 112 seg.); solo l'impostazione della domanda sembra genuina e neppure essa sicura. È difficile dire se uno spunto classico ci sia, e, se c'è, onde sia tratto; e se, anche il nocciolo della sentenza fosse tale, nulla ci dice che risalga a Sabino; potrebbe essere Ulpiano.

Il primo passo che, per quanto ritoccato (v. supra) pare abbastanza sicuro, è il fr. 5 pr. D. 18,5 di Giuliano; può essere che appunto con questo abbia incominciato ad affermarsi il principio.

sostenuto il Beseler (1), deducendolo dal confronto col fr. 3 § 2 D. 34,3 (Ulp. l. 23 ad Sab.), ove Ulpiano riferisce la sentenza di Giuliano senza parlare di *exceptio pacti* (2). I giustinianeî hanno inserito questa eccezione prima dell'*exceptio doli*, che rimane solo in quanto nel diritto nuovo concorre sempre con quella.

Il riconoscimento del patto nell'ipotesi contemplata nel fr. 18 § 2, dove assolutamente non si poteva riscontrare l'incontro delle volontà, ci mostra la larghezza con cui nella nuova epoca si procede in questo campo e caratterizza le nuove tendenze. Ciò però non dice a contrario, che la giurisprudenza romana si sia mantenuta rigida nella concezione e nella interpretazione del patto; ed io non mi sento di seguire il Koschaker nelle numerose interpolazioni ch'egli vuole segnare in questo campo.

Scevola (l. 1 resp: fr. 13 pr. D. 22,1) parla di « *exceptio doli vel pacti* » contro l'erede del creditore che chieda le usure stipulate, quando per molti anni il debitore ha pagato ed il creditore accettato usure minori. La l. 5 C. 4,32 per un caso simile parla solo di *exceptio pacti*, contro

---

(1) *Beiträge*, I p. 109; accolgono l'interpolazione Krüger ad h. fr.; Koschaker, *Bed. Nov.* cit. p. 30 segg.

(2) Che Giuliano abbia ammesse entrambe le eccezioni e che Ulpiano abbia cancellato quella di patto, come vuole H. Krüger, (*Exc. doli* cit. p. 137 seg.) è inammissibile; come del resto inammissibile (cfr. Koschaker, *Bed. Nov.* p. 22) è tutto il procedimento storico tracciato da Krüger, secondo il quale gli antichi avrebbero fatto larghissimo uso dell'*exceptio pacti*, i giureconsulti posteriori avrebbero respinto l'interpretazione del patto in confini più ristretti per la concessione della sua eccezione specifica applicando per la sua libera interpretazione l'*exceptio doli*; e ciò non solo per il patto esplicito, ma anche per il c. d. patto tacito, per il quale si avrebbe un luminoso esempio nel caso del frammento 18 § 2 D. 39,6 cit: i veteres avrebbero in esso visto un *pactum tacitum*; Giuliano, l'iniziatore delle nuove correnti pur conservando l'*exceptio pacti* avrebbe aggiunto l'*exceptio doli*, Ulpiano non avrebbe più avuto ragione alcuna per mantenere la prima ed avrebbe quindi accolto solo la seconda. Orbene (a parte l'impossibilità, sopra notata, che Ulpiano riferisse la sentenza di Giuliano stroncandola in tal modo, tacendo cioè di uno dei mezzi che essa accordava), tutto questo ragionamento non persuade. Il Krüger stesso del resto riconosce che « *nicht ohne Schwierigkeit und eine gewisse Gewaltsamkeit* » si poteva vedere un patto nel caso in esame; orbene questa difficoltà che doveva essere di grave ostacolo per tutto il diritto classico, doveva farsi sentire di più nell'epoca antica. Infatti lo sviluppo storico ci presenta un'estensione del concetto e dell'interpretazione del patto, per una sempre maggiore penetrazione degli atti umani e ricerca della volontà insita in essi, che accompagna e caratterizza lo svolgimento del diritto romano in tutti i campi e trionfa nell'epoca bizantina; ma neppure collo sviluppo avvenuto nell'epoca classica si poteva riscontrare un patto nell'ipotesi del fr. 18 § 2, per cui l'unico rimedio era l'*exceptio doli* (cfr. Marc. fr. 28 D. 39,6).

il creditore. Il Koschaker (1) crede interpolati entrambi i passi; ciò mi pare un po' audace, dato che il l. l. *responsorum* di Scevola non parlava di *exceptio doli*, e probabilmente l'attuale fr. 13 pr. D. 22,1 era compreso sotto la rubrica « *de pactis* » (2). Nulla ci prova che i classici non potessero giungere a vedere un *tacito pactum* nel fatto del debitore che paga e del creditore che accetta per molto tempo usure minori di quelle stipulate (3). Questo concetto si sarebbe sviluppato col tempo, mentre prima si accordava in questo caso l'*exceptio doli*, vedendo un « *dolo agere* » nella condotta degli eredi del creditore, o del creditore stesso. Le due eccezioni si sarebbero conservate poi l'una accanto all'altra, come in Gai

---

(1) *Bedingte Novation* cit. p. 31 estr; nello stesso senso ma in forma dubitativa, riguardo al fr. 13 pr. D. 22,1, Beseler, *Beiträge* I p. 109.

(2) Lenel, *Paling Scaev.* n. 213; neppure questa collocazione è sicura, ma sembra la più idonea.

(3) Koschaker, (*Bed. Nov.* cit. p. 37 n. 2) vuol trarre una conferma della sua interpretazione dei due passi dal fr. 2 § 6 D. 44,4 e dal fr. 57 pr. D. 2,14, relativi al caso del creditore che, dopo avere accettato usure in *futurum*, chiede il pagamento del capitale prima che sia trascorso il tempo per cui ha ricevuto gli interessi; entrambi questi passi, secondo lui, sono interpolati. Sull'interpolazione del fr. 2 § 6 di Ulpiano, son d'accordo; il brano finale « *et tacite - non petiturum* », avrebbe ragion d'essere per fondare l'*exceptio pacti*, oppure *pacti* e *doli*, ma non solo l'*exceptio doli*; la motivazione di questa del resto è già stata data nella frase precedente « *accipiendo enim - praestitarum* » e la sovrapposizione di motivi è caratteristica dei compilatori; anche dal lato formale il brano « *et tacite - non petiturum* » non è perfetto. Ma questa interpolazione non parla per un analogo rimaneggiamento del fr. 57 pr. D. 2,14 di Fiorentino (l. 8 instit.): « *Qui in futurum usuras a debitore acceperat, tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem petat* ». I rilievi formali che si possono fare su questo passo (« *id tempus* » troppo generico; *consecutio temporum* zoppicante) non sono decisivi. È probabile che esso sostanzialmente sia genuino. Che i giustinianeî, in materia di *tacito patto*, abbiano generalizzato, è vero; ma il concetto dev'essersi già affermato nel diritto classico, o per lo meno dev'essere stato applicato e riconosciuto in casi singoli; ciò era naturale dato il carattere e la natura del patto, semplice accordo non formale di volontà; e collo spontaneo sviluppo delle cose si spiega come certi casi nei quali si accordava prima l'*exceptio doli*, siano stati poi considerati già nell'epoca classica come *pacti*; per essi le due eccezioni venivano quindi a coesistere. Questo processo che abbiamo visto a proposito della novazione condizionale mancando la condizione, e dell'*acceptilatio* di debito non formale (per le quali lo sforzo era minore ed il patto, specialmente per la prima non si poteva neppure dire *tacito*) dev'essersi avuto anche nel caso del fr. 57 pr. D. 2,14 ed in quello del fr. 13 pr. D. 22,1; e si capisce benissimo come riguardo al primo Ulpiano nel fr. 2 § 6 D. 44,4 parli solo di *exceptio doli*; trattando egli di questa *exceptio*, non faceva questione che dell'applicabilità di essa; i giustinianeî vi aggiunsero la motivazione basata sul *tacite convenisse*, forse avendo presente il passo di Fiorentino, che appunto ne parlava sottintendendo però l'*exceptio pacti*.

III, 179 e nel fr. 19 pr. D. 46,4, ciascuna però fondata sulla propria ragione particolare, come dimostra anche qui la precedenza dell'*exceptio doli* (1).

Fr. 27 § 5 D. 2,14 (Paul. l. 3 ad ed.): Si cum decem mihi deberes, pepigero, ne a te viginti petam: in decem prodesse tibi pacti conventi vel doli exceptionem placet. [item si cum viginti deberes, pepigerim, ne decem petam: efficeretur per exceptionem mihi opponendam, ut tantum reliqua decem exigere debeam: itp, P. Krüger].

Il Koschaker (2) ritiene che Paolo per il caso fatto nella prima parte del passo non potesse parlare di *exceptio pacti*; i classici, secondo lui, usavano, per la libera interpretazione dei patti, solo l'*exceptio doli*; egli quindi sospetta d'interpolazione la frase « in decem - placet ». Tutto ciò non mi convince. Anzitutto gl'indizi di interpolazione non sono sicuri: il « placet », per quanto caro ai compilatori, è talora usato anche dai giureconsulti classici (3); e nulla dice l'interpolazione del brano seguente notata da P. Krüger. Piuttosto mi colpisce la generalità del caso; non sempre è equo che il patto di remissione di venti elida il debito di dieci. Se io credo che Tizio mi debba cinquanta, e rimetto a lui, che è in buona fede, venti, pensando di accontentarmi di trenta, ed il mio credito è solo di dieci, è equo che Tizio sia completamente liberato? A me pare di no; questa osservazione però riguarda tanto l'*exceptio pacti* quanto l'*exceptio doli*. Io ritengo quindi che in questo passo sia sottinteso che le parti credessero che quel debito fosse di venti (4). Ed allora è naturale che il patto di non petendo diventi, potesse annullare il debito di dieci; ed è naturale pure che il mezzo dato all'uopo fosse l'eccezione specifica. I patti non si interpretavano alla lettera, ma secondo il loro spirito, secondo la volontà che in essi si manifestava.

---

(1) H. Krüger riconosce (*Exc. doli* cit. p. 139) il valore e il significato dell'ordine con cui le due eccezioni vengono nel fr. 13 pr. D. 22,1; egli dice che l'*exceptio doli* è principale, e viene nominata accanto ad essa l'*exceptio pacti*, poichè, non agendo il creditore, ma l'erede di lui, di dolo si può parlare solo se questo sappia che il suo autore ha accettato sempre usure minori. È probabile che questa sia stata appunto la ragione storica per cui si ammise il tacito patto; ma ciò che bisogna notare è che si tratta di successione storica non solo logica come pensa Krüger.

(2) *Bed. Nov.* cit. p. 31 seg.

(3) V. Albertario, *Hodie* (*Contributo alla teoria delle interpolazioni*) p. 9; *Recens di: Beseler Beiträge vol. II*, in *Bull.* 25 p. 246.

(4) Può anche essere che Paolo facesse un caso particolare ed i Giustinianeî abbiano generalizzato.

Un' interpolazione però nel fr. 27 § 5 c'è; essa consiste nelle parole « vel doli », aggiunte dai giustinianeî per rendere l'*exceptio doli* sostituibile all'*exceptio pacti*. Benchè non ci siano criteri formali che la dimostrino, essa è evidente, data la tendenza bizantina che in altri passi risulta manifesta, e per il fatto che l'aggiunta fu inserita solo qua e là, non dovunque. Perchè Paolo, trattando in questo lungo frammento della varia efficacia di particolari patti, avrebbe accennato all'*exceptio doli* soltanto in questo caso, mentre per gli altri si sarebbe riferito sempre e solo all'*exceptio pacti*? Perchè non avrebbe anche parlato di quella nel § 8 dello stesso frammento, che presentava un'analoga ragione di dubbio?

Fr. 27 § 8 D. eod: Item si pactus, ne hereditatem peterem, singulas res ut heres petam: ex eo, quod pactum erit, pacti conventi exceptio aptanda erit, quemadmodum si convenerit ne fundum peterem, et usum fructum petam, aut ne navem aedificiumve peterem, et dissolutis his singulas res petam: (nisi specialiter aliud actum est: itp. Fabro).

Secondo Koschaker un glossatore od i giustinianeî avrebbero alterato il passo, sostituendo l'*exceptio pacti* all'*exceptio doli*. Non lo credo: i giustinianeî, come abbiamo visto, partendo dal loro principio che da un patto potevano sorgere indifferentemente le due eccezioni, talora hanno aggiunto quella di dolo, dove i classici davano solo l'altra, qualche volta dove questi vedevano solo un *dolus* dell'attore, videro un tacito patto ed inserirono l'*exceptio pacti*, lasciando però sempre sussistere accanto ad essa l'*exceptio doli*; una semplice sostituzione sarebbe stata contraria alle loro tendenze. D'altra parte io non vedo nel fr. 27 § 8 seri indizi formali di interpolazione: « erit » invece di « est » si può spiegare con un errore di amanuense, e del resto potrebbe essere classico, non contenendo nulla di ripugnante alle regole del linguaggio latino. Il fatto che la frase « aptare exceptionem » è usata solo in questo passo, non parla per l'interpolazione.

Il § 5 ed il § 8, testè esaminati, presentano una certa analogia, e non crederei di essere audace supponendo che essi nel testo classico fossero vicini. Il § 6 è collegato alla seconda parte del § 5, quella che P. Krüger ritiene con buon fondamento interpolata; tolta questa, il « sed si » con cui il § 6 comincia non ha più significato. È quindi probabile che i §§ 6 e 7 (che del resto sono stati alquanto rimaneggiati) siano stati inseriti qui dai compilatori, che li trassero o da un altro brano dello stesso l. 3 ad ed. di Paolo, o da un'altra opera dello stesso giureconsulto. Ciò confermerebbe l'interpolazione dell'*exceptio doli* nel § 5.

Parallelo al principio generale che accorda l'*exceptio doli* in base al *pactum de non petendo*, è quello espresso nel fr. 23 § 3 D. 12,6

(Ulp. l. 43 ad Sab.), riguardante la transazione. Date le numerose interpolazioni che furono in questo notate, esso non prova per diritto classico, in quanto non si sa per quale caso precisamente il giureconsulto abbia dato l'*exceptio doli*: i giustinianeî hanno generalizzato; ed il principio « *dolo enim facit, qui contra transactionem expertus amplius petit* » è frutto di tale generalizzazione (1).

La conclusione del breve esame delle fonti che abbiamo svolto coincide con quella raggiunta dal Koschaker nel più volte citato lavoro: il principio che da un patto può sorgere indifferentemente *exceptio pacti* o *doli* si è sviluppato in epoca postclassica.

2. — Da una serie di passi parrebbe risultare che il rapporto fra le due eccezioni fosse definito da un altro principio, quello della sussidiarietà dell'*exceptio doli* rispetto all'*exceptio pacti*.

Secondo il Koschaker questo rifletterebbe appunto il regime classico: l'*exceptio pacti* sarebbe stata ristretta alla interpretazione rigida della convenzione conclusa e quindi al *pactum de non petendo* espresso in forma chiara e diretta; quando invece da un patto fosse risultato solo indirettamente, per una libera interpretazione, che in date circostanze non si dovesse chiedere, avrebbe giovato l'*exceptio doli*, poichè si sarebbe considerato *dolus (praesens)* agire contro lo spirito di esso; questo principio (che però anche per Koschaker avrebbe subito forti limitazioni non essendo p. es. l'*exceptio doli* accordata per estendere a favore di terzi l'efficacia del patto), sarebbe stato affermato per la prima volta da Giuliano, mentre prima se ne sarebbero avute solo particolari applicazioni. Giuliano si sarebbe così opposto al suo implacabile avversario Celso, che invece sarebbe stato propenso all'estensione dell'*exceptio pacti*, come risulterebbe dal fr. 33 D. 2,14.

Qui in sostanza il Koschaker si distacca dalla dottrina prima dominante soltanto in ciò, che, mentre questa (2) riteneva che l'antico diritto romano tendesse ad una più larga applicazione del patto, e la giurisprudenza posteriore, a partire da Giuliano, avesse fatto un passo indietro respingendo l'*exceptio pacti* in più ristretti confini ed adattando all'uopo l'*exceptio doli*, egli invece pensa che quella tendenza primitiva all'estensione dell'*exceptio pacti* non vi sia mai stata, se non nelle audaci inter-

---

(1) V. per tutti Koschaker, *Bed. Nov.* cit. p. 30 estr.

(2) H. Krüger, *Exc. doli* cit. p. 98 segg.; Pernice *Labeo* II, 1, p. 242 e n. 3.

pretazioni di Celso; il progressivo riconoscimento del patto si sarebbe dunque attuato solo mediante l'exceptio doli.

Entrambe queste teorie mi persuadono poco; già più volte ho detto come sia poco verisimile il processo storico immaginato da Krüger per cui gli antichi sarebbero stati più larghi nell'ammettere l'esistenza di un pactum de non petendo che non i giureconsulti posteriori; esso d'altra parte non trova nessun forte appoggio nelle fonti, e ben poco significativi in questo senso sono il fr. 36 D. 2,14 ed il fr. 4 § 8 D. 44,4.

Fr. 36 D. 2,14 (Proculus l. 5 epist.): Si cum fundum meum possides, convenisset mihi tecum, ut eius possessionem Attio traderes: vindicantem eum fundum a te non aliter me conventionis exceptione excludi debere, quam si (aut iam tradidisses, aut si) (1) tua causa id inter nos convenisset et per te non staret quo minus traderes.

Anche cancellando la frase segnata da Siber, il passo non è in tutto chiaro (2); trascurando tutti i possibili sottintesi, noi dobbiamo pur constatare come un'interpretazione libera del patto ci sia, ma essa sembra abbastanza naturale, e nulla ci dice che i giureconsulti posteriori non l'avrebbero ammessa.

Fr. 4 § 8 D. 44,4 (Ulp. l. 76, ad ed): Item quaeritur, si uniones tibi pignori dedero et convenerit, ut soluta pecunia redderentur, et hi uniones culpa tua perierint et pecuniam petas, exstat Nervae et Atilicini sententia dicentium ita esse excipiendum: « si inter me et te non convenit, ut soluta pecunia uniones mihi reddantur »: sed est verius exceptionem doli mali nocere debere.

Come bene osserva il Pernice (3), per potersi dare l'exceptio pacti bisognava interpretare il patto, secondo la verisimile volontà delle parti, nel senso che il pegno dovesse essere restituito non dopo il pagamento del danaro, ma all'atto del pagamento; e così appunto sembra lo abbiano inteso Nerva ed Atilicino. Ulpiano invece pare non avere pensato in questo modo; secondo lui il pegno doveva essere restituito dopo il pagamento, ed in questo senso doveva essere interpretata la convenzione; però egli accordava l'exceptio doli, poichè ben si poteva considerare in dolo il creditore che chiedeva l'adempimento del debito dopo essersi spogliato per propria colpa della garanzia, dell'oggetto sul quale egli avrebbe potuto

(1) « Aut iam - aut si » interpolato: Siber *Passivlegitimation bei der Revindicatio* p. 12; P. Krüger ad h. fr.

(2) V. Pernice *Labeo* II, 1 p. 242 n. 3.

(3) *Labeo*, II, 1, p. 244.

soddisfarsi, non pagato, dopo essersi messo in condizione di non poter compiere quella prestazione che avrebbe dovuto seguire al pagamento del debitore. Ma in questa diversità di opinione fra Nerva e Atilicino ed Ulpiano non si può in nessun modo riscontrare l'indizio di un processo storico per cui il campo d'applicazione dell'*exceptio pacti* si sarebbe venuto restringendo; d'altra parte l'*exceptio doli* accordata da Ulpiano ha una particolare ragion d'essere e quindi non prova per l'applicazione di tale *exceptio* alla libera interpretazione dei patti (1).

Che i *pacta* venissero interpretati con una certa larghezza è naturale; dato pieno riconoscimento al patto che mirava ad elidere una pretesa, munendolo di una speciale *exceptio*, il pretore, che rappresentava l'equità, voleva appunto dare sanzione ad un'esigenza di questa, ed era ben lungi dal creare un'istituto formale che dovesse essere rigidamente interpretato: bastava che dal patto risultasse, sia pure indirettamente, che in date circostanze non si dovesse agire, o per lo meno non si dovesse agire per l'intero, perchè fosse data l'*exceptio* (2). E che questo fosse il pensiero dei Romani (e non solo degli antichi), lo provano, oltre le citate sentenze di Proculo e di Nerva ed Atilicino, il fr. 27 § § 5 e 8 D. 2,14 di Paolo (v. supra) e soprattutto il fr. 22 D. 23,4. di Giuliano, ove si parla di un'*exceptio pacti* (e non dell'*exceptio doli*), concessa alla moglie, erede della madre sua, conduttrice del fondo, contro il marito, locatore, in base ad una convenzione tra moglie e marito per cui il reddito di quel fondo doveva andare alla moglie (v. supra). Ed è questa una sentenza di Giuliano, di quel Giuliano che, secondo Koschaker, avrebbe respinto il tentativo fatto da Celso per estendere l'ambito dell'*exceptio pacti* e per

---

(1) A torto quindi il **Pernice**, dopo aver esposto l'opinione di Nerva ed Atilicino ed avere aggiunto che per i giuristi dell'epoca più avanzata appare più idonea l'*exceptio doli*, afferma che « die Auffassung des Falles ändert sich damit nicht, sondern nur das Rechtsmittel ». Il punto di vista è assolutamente diverso; non è il cosciente inadempimento del patto che fonda l'*exceptio doli*; questa ha una particolare giustificazione.

(2) Con ciò non vogliamo dire che l'equità, molla del riconoscimento pretorio di un istituto, dovesse plasmarlo completamente, nè vogliamo negare che all'effetto dei patti si opponesse dei limiti positivi (giustamente il **Koschaker** ricorda la necessità della *mentio heredis* per la trasmissibilità, dimostrata dal **Rotondi**). E questi limiti, che in linea di massima non sono violati neppure coll'*exceptio doli*, oppongono anch'essi un forte ostacolo all'ammissione di un rapporto generale, sia pure di sussidiarietà fra *exceptio doli* e *pacti*. D'altro lato la larghezza nell'interpretazione e nel riconoscimento dell'esistenza di un patto, che si rileva dai passi citati e che non è in contrasto coi limiti cui abbiamo accennato, prova per un altro verso lo sviluppo autonomo dell'eccezione di patto.

primo avrebbe fissato il principio generale che per la libera interpretazione del patto soccorreva l'exceptio doli.

E nessuna importanza ha qui il contrasto fra Celso e Giuliano cui accenna il Koschaker. Il primo (fr. 33 D. 2,14; cfr. Pomp. fr. 10 D. 23,4) riconosceva la validità del patto « ne a se neve a filio suo dos peteretur », quando il figlio succedesse poi al padre, ammettendo però che si potesse chiedere la dote al coerede di lui; orbene il patto a favore di terzi era nullo, era invece ammesso quello a favore dell'erede; e con tale sentenza l'audace giureconsulto, oltre che riconoscere l'efficacia del patto de non petendo a favore di uno solo degli eredi, ne ammetteva la validità anche quando questo non fosse espressamente contemplato come tale (1); Giuliano invece la negava recisamente (fr. 17 § 4 D. 2,14, Paul l. 3 ad ed; fr. 21 § 2 D. eod, itp.). Ma il contrasto non riguardava il mezzo con cui far valere la libera interpretazione del patto (di exceptio doli non si parlava), bensì la questione se questo dovesse considerarsi come conchiuso a favore di terzi, o a favore dell'erede, se dovesse quindi essere valido o no. E da questa soluzione particolare (in cui dovrebbero del resto essere valutate varie circostanze del caso concreto) non si può trarre alcuna illazione generale sull'interpretazione dei patti. Ad ogni modo, notiamolo ancora espressamente, i giureconsulti romani, parlando dell'applicabilità o meno dell'exceptio pacti, qui facevano questione dell'efficacia o inefficacia assoluta del patto. I giustinianeî accolsero le opinioni di Celso e di Giuliano, alterando però quella del secondo coll'accordare nel fr. 21 § 2 D. 2,14 secondo le loro tendenze (v. infra), l'exceptio doli (2); così il contrasto parrebbe ridotto alla questione del mezzo; ma essi dimenticarono di mutare corrispondentemente il fr. 17 § 4 (3).

---

(1) V. Rotondi, *Di alcune riforme giustiniane relative al « pactum de non petendo »* Scritti giuridici, II p. 313 seg.

(2) L'interpolazione delle parole « sed doli prosit » fu già vista da Fabro (V. Rotondi loc. cit. p. 312 n. 2).

(3) Dall'esame qui fatto del contrasto fra Celso e Giuliano risulta infondata la generalizzazione di Koschaker, secondo il quale Giuliano, pur negando in quel caso valore al patto e mantenendosi in una rigida interpretazione di esso, avrebbe sentito la necessità di una applicazione più larga, ed avrebbe allora diretta su altra via la libera interpretazione, col mezzo cioè dell'exceptio doli. Praticamente, dice il Koschaker, Celso e Giuliano raggiungevano lo stesso risultato, « nur das Celsus den Wirklichen oder vermutlichen Willen der Parteien zum Ausgangspunkte nehmen wollte, während Julian an seine Stelle eine mehr objektive Grundlage, das Handeln nach Treu und Glaube setzte ». Come si può trarre una simile conseguenza dai passi che abbiamo visto? Nel caso singolo cui si riferiva il contrasto con Celso, Giuliano non faceva menzione alcuna di exceptio doli.

3. — In alcune ipotesi particolari, già nel diritto classico, mancando la sua eccezione specifica, il patto aveva tutela ed efficacia per mezzo dell'*exceptio doli*. Ma quali erano i presupposti di questa? Un principio generale per cui era considerato come un *dolo agere* l'inosservanza della convenzione, oppure particolari ragioni che colorivano il caso? Si capisce l'importanza che assume per noi questo problema; osserviamo subito come, se ci risolvessimo per la prima alternativa, per una sussidiarietà generica dell'*exceptio doli* all'*exceptio pacti*, incontreremmo, già da un punto di vista generale, non piccole difficoltà: non si capirebbe infatti perchè nel diritto classico non si fosse affermato il principio che anche in base ad un comune *pactum de non petendo* spettava l'*exceptio doli* (1), e perchè questa non avesse assorbito e distrutto l'eccezione specifica, che avrebbe presentato rispetto ad essa evidenti caratteri di iniquità: si pensi p. es. al caso in cui per qualche circostanza si dovesse considerare *dolus praesens* valersi del patto; l'*exceptio doli* sarebbe senz'altro venuta meno, l'*exceptio pacti* invece avrebbe prodotto il suo effetto, se l'attore non avesse pensato, in iure, a fare inserire la *replicatio* nella formula. Si può credere che i Romani avrebbero lasciato la scelta fra due mezzi così disparati, quando entrambi sarebbero potuti competere sulla stessa base e sullo stesso presupposto? Io non lo credo, e ritengo che la mia opinione trovi un felice riscontro nelle fonti.

Consideriamo anzitutto il famoso principio generale che avrebbe affermato Giuliano e che Ulpiano ripete nel fr. 10 § 2 D. 2,14 (l. 4 ad ed):

*Plerumque solemus dicere doli exceptionem subsidium esse pacti exceptionis: quosdam denique, qui exceptione pacti uti non possunt, doli exceptione usuarios et Julianus scribit et alii plerique consentiunt. ut puta si procurator meus paciscatur, exceptio doli mihi proderit, ut Trebatius videtur, qui putat, sicuti pactum procuratoris mihi nocet, ita et prodesse.*

Fr. 11 D. eod (Paul. 3 ad ed.) quia et solvi ei potest.

Il Koschaker, pur dubitando che il passo non sia intatto, (egli nota il *plerumque*) lo ritiene sostanzialmente classico. Io credo invece ch'esso rechi le tracce di un ampio rimaneggiamento da parte di un glossatore o dei compilatori: « *plerumque solemus* » è inelegante, così stona la ripetizione di « *exceptio* » cinque volte in poche righe e l'apparente ripetizione dello stesso principio con una sostanziale contraddizione (v. infra) nelle due frasi successive « *plerumque - exceptionis* » e « *quosdam - con-*

---

(1) Non posso capire la separazione che fa il Koschaker, l'interruzione dello sviluppo logico del principio nel diritto classico, a cui egli pensa (v. supra).

sentiant ». Ciò mi induce a ritenere che una delle due, e più particolarmente la prima, sia postclassica (1).

Che valore viene dunque ad avere il principio dichiarato da Giuliano? Non è altro che la constatazione (fatta probabilmente alla fine della trattazione relativa ai patti) che in alcuni casi in cui non giova l'*exceptio pacti* soccorre l'*exceptio doli*; si noti il « quosdam », che significa che ciò avviene solo per talune particolari ipotesi; non sempre dunque si considera *dolus* mancare ad un patto.

Vediamo subito i casi concreti, che vengono a mo' di esemplificazione. Primo fra tutti è quello del *pactum* de non petendo conchiuso col *procurator* del debitore, ipotesi contemplata anche da Gaio (l. sing. ad form. hyp: fr. 7 § 2 D. 20,6), che la contrappone al patto del servo per cui al *dominus* è accordata senz'altro l'*exceptio pacti*. La concessione dell'*exceptio doli* a favore del *dominus* per il patto del *procurator* risale a Trebazio, che adduce a sua giustificazione il riconoscimento dell'efficacia del *pactum* del *procurator* del creditore a danno del *dominus*: « sicuti *pactum procuratoris mihi nocet, ita et prodesse* ». Quindi, come ossera H. Krüger (2) questo riconoscimento deve essere venuto prima (3); ma per esso che mezzo si accordava? *Exceptio pacti* o *exceptio doli* (4)? L'espressione « sicuti *pactum procuratoris mihi nocet, ita et prodesse* » non dice che il mezzo con cui il patto nuoceva o giovava fosse lo stesso; d'altra parte alcuni elementi abbastanza forti parlerebbero per l'*exceptio pacti*, contro il *dominus*: e cioè la considerazione che, se così non fosse stato, questo caso avrebbe

---

(1) Anche per la seconda non mancano indizi (la ripetizione dello stesso verbo, « uti... usuros »; « ut puta » e « putat » a breve distanza); essi non sono, è vero, decisivi; non è però improbabile che il passo nel suo testo originario presentasse solo dei casi concreti, dei quali il primo avrebbe avuto un carattere un po' più generale, per cui un glossatore postclassico o i compilatori vi avrebbero sostituito l'espressione generica « quosdam qui exceptione pacti uti non possunt »; al posto dell'« ut puta » ci sarebbe allora stata una congiunzione coordinativa che legasse il caso a quello del « *procurator* ».

(2) *Exceptio doli* cit., p. 122.

(3) Ulpiano nel fr. 12 D. eod. cita solo Puteolano, questi lo avrebbe giustificato col fatto che il *procurator* poteva *rem in iudicium deducere*; ma la proposizione « cum - deducere » è sospetta (si noti il cum coll'indicativo, il *placuit caro* ai giustinianeî).

(4) Per il *procurator in rem suam* parrebbe certo che si dava l'*exceptio pacti*: fr. 13 § 1 D. eod., (Paul. l. 3 ad ed); fr. 8 § 2 D. 20,6 (Marcian, l. 8 ad form. hyp.); quest'ultimo però è rimaneggiato dai compilatori (Koschaker, *Bed. Nov. cit.* p. 25 n. 3 estr).

dovuto precedere quello del pactum in favore del dominus nell'elenco dei fr. 10 § 2 e segg.; inoltre la giustificazione addotta da Paolo, fondata sul potere del procurator di ricevere il pagamento, liberando così ipso iure il debitore del dominus. Io credo quindi probabile che per il pactum de non petendo conchiuso dal procurator del creditore, la rappresentanza abbia avuto pieno riconoscimento, si sia cioè data l'exceptio pacti. Che così non sia stato nel caso inverso si può anche capire, pensando allo sviluppo generale della rappresentanza per mezzo di persona libera, che fu ammessa più facilmente contro che non a favore del rappresentato. Ma è evidente la ragione dell'exceptio doli. Nella condotta del creditore che agiva nonostante il patto, si vedeva pur sempre un disconoscimento dell'istituto della rappresentanza, quale era sentito nella coscienza sociale, che aveva cominciato appunto a penetrare nell'ordinamento giuridico, facendosi strada più direttamente nel diritto pretorio che nel ius civile (1); e alla rappresentanza, al riconoscimento che essa aveva già avuto nel caso inverso si richiamava Trebazio, per dichiarare dolosa la condotta di colui che agiva, andando contro un principio di equità che esigeva che il procurator, come poteva nuocere al dominus rimettendo il debito del terzo verso di lui, così potesse giovargli facendogli rimettere un debito.

E se poi nel caso di patto a danno del dominus il mezzo accordato fosse stato l'exceptio doli, anche in esso il fondamento sarebbe stato nella rappresentanza, a cui appunto si riferisce la giustificazione data da Paolo, « quia et solvi ei potest »; l'equità voleva che il procurator, potendo liberare il debitore del dominus, ricevendo il pagamento, potesse anche rimettergli il debito; e la condotta del dominus che agiva contro questa esigenza fortemente sentita dalla società sarebbe stata considerata come un « dolo agere » (quegli del resto ben poteva rivolgersi coll'actio mandati verso il procurator se questi aveva fatto male a rimettere il debito); ma, come ho detto, in questo caso pare che la rappresentanza sia stata riconosciuta direttamente.

Simili a quelle relative al procurator sono le decisioni riguardanti i magistri societatum i tutori ed i curatores furiosi vel prodigi (2) (fr. 14, 15, 28 § 1 D. 2,14).

---

(1) V. Mitteis, *Römisches Privatrecht* I. p. 221, contro, Solazzi, *Bull.* 22 p. 52 n. 8; cfr. Pernice, *Labco* II, I p. 234 n. 3.

(2) L'incertezza sul modo con cui il patto nuoceva al dominus si ripercuote sul senso della frase « item pactum... prodesset et obesse constat », relativa ai « magistri societatum ».

Analogo fondamento ha l'exceptio doli nel fr. 16 pr. D. eod. (Ulp. l. 4 ad ed.):

Si cum emptor hereditatis pactum sit factum et venditor hereditatis petat, doli exceptio nocet. nam ex quo rescriptum est a divo Pio utiles actiones emptori hereditatis dandas, merito adversus venditorem hereditatis exceptione doli debitor hereditarius uti potest.

Il brano finale, da « nam » in poi, sembra riassorbire il principio affermato prima in una più ampia applicazione dell'exceptio doli, che competerebbe contro il venditor hereditatis per il solo fatto che all'emptor spettano le azioni utili. Il Beseler (1) lo ha voluto attribuire completamente ai giustinianeî; a lui si è opposto il Rabel (2), secondo il quale Ulpiano avrebbe voluto qui significare che, dacchè Antonino Pio aveva concesso le azioni utili, il compratore era simile ad un rappresentante, e quindi in base al suo patto si dava l'exceptio doli contro il venditor (3); questa interpretazione, cui ha replicato vivacemente il Beseler (4), non ha nulla d'impossibile; ma il brano in questione potrebbe essere sostenuto anche interpretandolo come a prima vista parrebbe più naturale, e cioè nel senso che l'exceptio doli nuocesse al venditor hereditatis per il solo fatto che all'emptor spettavano le azioni utili; il Beseler stesso del resto riconosce che lo si potrebbe ritenere genuino pensando che fosse preceduto da un brano, caduto in epoca post-classica, in cui si dicesse che si poteva andare più in là ed accordare l'exceptio doli anche senza patto, il che può essere benissimo taciuto. Né è d'ostacolo a questa interpretazione il « sed et » con cui si inizia il § 1 contenente un caso in cui l'exceptio doli compete in luogo dell'exceptio pacti; chè anzi esso trova appunto nel brano precedente la sua giustificazione, e significa: « per quanto non vi sia una maggior ragione come nel caso testè esaminato si applica anche l'exceptio doli ecc. » (5).

---

(1) *Beiträge* II p. 3.

(2) *Grundzüge des römischen Privatrecht* p. 477 n. 4.

(3) L'exceptio doli avrebbe però dovuto essere concessa anche nel caso di patto del procurator contro il dominus.

(4) *Beiträge* IV p. 119.

(5) Il *Koschaker* vorrebbe vedere per diritto classico un'applicazione dell'exceptio doli anche nel caso fatto nel fr. 17 D. 2,15 (Pap l. 2 quaest.) ove ora invece si parla di exceptio transacti negotii:

Venditor hereditatis emptori mandatis actionibus cum debitore hereditario, qui ignorabat venditam esse hereditatem, transegit: si emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere velit,

Fr. 16 § 1 D. eod: Sed et si inter dominum rei venditae et emptorem convenisset, ut homo qui emptus erat redderetur, ei qui pro domino rem vendidit petenti pretium doli exceptio nocebit.

La ragione dell'exceptio doli è evidente: benchè l'incaricato di vendere, che aveva stipulato il prezzo (1), fosse creditore autonomo, e quindi non gli si potesse opporre l'exceptio pacti per il patto conchiuso col dominus, un principio d'equità voleva ch'egli si considerasse come un rappresentante e non chiedesse il prezzo quando il dominus avesse convenuto che gli si restituisse la cosa e che gli effetti della compravendita fossero annullati. Al dominus infatti doveva andare in definitiva il prezzo; è evidente quindi che il mandatario, chiedendone il pagamento nonostante il patto intervenuto fra quello ed il compratore, agiva dolo malo; poteva anche pensarsi ch'egli volesse trarne lucro, poichè normalmente il dominus non sarebbe stato così sleale da chiedere a lui il prezzo. Ad ogni modo contro questa eventualità egli era ormai protetto non avendo potuto riscuotere per un fatto del dominus stesso.

Valore più generale non ha il fr. 40 § 3 D. 2,14 (Pap. l. 1 resp.):

Pater, qui dotem promisit, pactus est, ut post mortem suam in matrimonio sine liberis defuncta filia portio dotis apud heredem suum fratrem remaneret. ea conventio liberis a socero postea susceptis et heredibus testamento relictis per exceptionem doli proderit, cum inter contrahentes

---

exceptio transacti negotii debitori propter ignorantiam suam accomodanda est, idem respondendum est et in eo, qui fideicommissam recepit hereditatem, si heres cum ignorante debitore transegit.

Contro la tesi del Koschaker sta la considerazione che i compilatori, secondo le loro tendenze, inserendo l'exceptio transacti negotii avrebbero lasciato accanto ad essa l'exceptio doli. In suo favore non sta nessun argomento decisivo. Il suo autore afferma che una sentenza di questo genere non è ammissibile se non dopo la riforma attribuita a Gordiano, ma probabilmente compilatoria, per cui il cedente dispone del credito fino alla denuncia fatta al debitore dell'avvenuta cessione (da questo passo sembrerebbe solo fino a che il debitore non venga a conoscenza della cessione: V. Girard, *Manuel* 7.<sup>a</sup> ed. p. 776 n. 1). Ma si noti come questa riforma intervenne non per portare maggiori restrizioni agli effetti della cessione prima della denuncia (o della conoscenza da parte del debitore), ma per darle colla denuncia pieno riconoscimento, togliendo al cedente il potere di disposizione che egli prima conservava fino alla litis contestatio (v. Girard, *Manuel* p. 776). Quindi, se un'alterazione si può attribuire ai giustiniani, essa consiste nell'aver stabilito come limite all'opponibilità dell'exceptio transacti negotii l'ignoranza del debitore (« qui ignorabat venditam esse hereditatem »); ma può essere che questo limite fosse già contemplato da Papiniano e che in caso di scienza l'exceptio fosse paralizzata da una replicatio doli; ma ciò qui non interessa.

(1) Che ci sia stata stipulazione risulta dal fatto che si parla di exceptio doli, che nell'actio ex vendito sarebbe stata inerente.

id actum sit, ut heredibus consulatur et illo tempore, quo pater alios filios non habuit, in fratrem suum iudicium supremum contulisse videatur (1).

Il frammento presenta qualche difficoltà; anzitutto esso presuppone il caso speciale che la dote non fosse ancora pagata al momento della morte della donna; inoltre, come nota H. Krüger, doveva essere sottinteso che la dote rimanesse presso il padre, o, per lo meno, che, premorta a lui la figlia, prima che la dote fosse pagata, questa non gli fosse richiesta; altrimenti si sarebbe avuto un patto il cui effetto avrebbe avuto inizio a favore dell'erede. Tutto ciò però nel nostro passo non è detto, e non è escluso che si tratti della generalizzazione giustiniana di un caso più particolare contemplato dal giureconsulto classico. Ad ogni modo consideriamo il passo nella sua veste attuale, con tutti i sottintesi necessari, e valutiamone la soluzione: il patto giova agli eredi per mezzo dell'*exceptio doli*, « cum inter contrahentes id actum sit ut heredibus consulatur... ecc. ». Il Beseler (2) ritiene interpolata la motivazione della sentenza; gli argomenti puramente formali da lui adottati, per quanto non privi di valore, non convincono pienamente. Comunque l'interpolazione non direbbe nulla di nuovo; i compilatori avrebbero dichiarato espressamente ciò che il giureconsulto classico sottintendeva. A me importa piuttosto osservare come il caso risolto da Papiniano potrebbe essersi riferito soltanto ad una convenzione fatta subito dopo la promessa, possiamo quasi dire contemporaneamente, ad una convenzione cioè che rivelasse l'« id quod actum erat », così da fondare (come nel caso del fr. 2 § 4 D. 44,4) oltre l'*exceptio pacti* anche l'*exceptio doli*; questa allora doveva naturalmente estendersi alla tutela della vera volontà delle parti adattata alle circostanze che si erano in seguito manifestate.

A rendere fondata questa supposizione, che si adatta perfettamente al modo con cui il caso è presentato nel passo (« pater qui... promisit, pactus est... ») concorre il fr. 11 D. 23,4 (Ulp. l. 34 ad ed.) che parla di interpretazione restrittiva di un *pactum de non petendo* posteriore alla promessa di dote; nel patto « ne a se vivo petatur neve constante matrimonio dos petatur » si sottintende l'aggiunta della limitazione « se vivo »; dai termini in cui il giurista si esprime risulta manifesto che tale interpretazione agisce direttamente sulla sfera d'azione dell'*exceptio pacti*; orbene, se il presupposto di fatto, cioè la posizione del *pactum* di fronte alla

---

(1) V. su questo passo H. Krüger, *Exc. doli* cit. p. 105 seg.; Rotondi, *Di alcune riforme giust. cit.*, *Scritti giuridici* II, 314 seg.

(2) *Beiträge* II, p. 70.

promessa, fosse stato lo stesso che nel fr. 40 § 3, perchè non si sarebbe anche in questo estesa senz'altro l'*exceptio pacti*, oppure inversamente, perchè non si sarebbe nel fr. 11 ammessa l'*exceptio pacti* senza limitazione, concedendo contro di essa la *replicatio doli*, per far valere il risultato della libera interpretazione? Questo confronto non è privo di significato: Papiniano, trovandosi di fronte ad un caso in cui il patto poteva essere fatto valere anche mediante l'*exceptio doli*, avrebbe preferito servirsi di questa, che meglio si prestava ad essere adattata alle circostanze: forse se il patto fosse stato distinto come nel fr. 11, avrebbe, benchè con maggiore sforzo, impiegato l'*exceptio pacti*.

Confesso che la mia interpretazione del fr. 40 § 3 non è sicura; infatti la differenza tra esso ed il fr. 11 cit. potrebbe spiegarsi colla diversa entità dell'estensione e della restrizione, collo stesso fatto che nell'uno si tratta di estensione nell'altro di limitazione, o colla considerazione che i due passi non appartengono allo stesso giureconsulto; d'altra parte nel passo papiniano non c'è nessun elemento che riveli l'immediato rapporto fra patto e promessa. Ebbene, anche accettando che questi potessero essere disgiunti, dovrei mutare di poco la mia tesi; si consideri la natura dell'istituto dotale, sul quale i patti esercitavano una notevole influenza; e si capisce come tutte le varie esigenze che davano forma e contenuto al rapporto dovessero anche influire sulla promessa di dote; questa, come contratto formale, non ne risentiva direttamente, ma l'*exceptio doli* doveva essere il mezzo più acconcio per farle valere.

Con ciò credo di avere dato una spiegazione soddisfacente dell'*exceptio doli* concessa nel fr. 40 § 3, prendendo il caso generico che ci presenta il passo nello stato attuale; ma, come ho detto, Papiniano dava forse maggiori particolari, dai quali, credo, la specialità dell'ipotesi contemplata sarebbe risultata con maggiore evidenza.

Al caso dell'*« aliter actum aliter obligatus »*, al quale, secondo la prima mia interpretazione, si collega il fr. 40 § 3 D. 2,14, si devono ricondurre numerose applicazioni dell'*exceptio doli* che incontriamo nelle fonti (per esempio: fr. 36 D. 45,1 cit., fr. 54 § 1 D. 19,2 (Paul. l. 5 resp.) (1); fr. 91 D. 46,3 (Paul. ad Labeo l. 6 pith.) (2); fr. 4 § 1

---

(1) Il brano *« quamvis nihil - et ideo »* potrebbe essere un glossema; si noti la *consecutio temporum* (*paruerit - coleret*), l'*« et ideo »* (argomenti però non decisivi); comunque il senso del passo non sarebbe mutato.

(2) Secondo Beseler, (*Beiträge* IV p. 168) il brano *« quod etiamsi - excludet »* è interpolato; la dimostrazione non mi pare convincente.

D. 44,4 (Ulp. l. 76 ad ed.); fr. 9 § 1 D. 2,11 (Ulp. l. 77 ad ed.), oltre quelle che già furono prese in esame).

Nel fr. 2 pr. D. 2,11 (Ulp. l. 74 ad ed.) si concede un'exceptio doli contro colui che persegue il vadimonium, se il negotium sia stato transatto dopo il giorno in cui sisti oporteret. « Quis enim de poena promissa laborat post negotium transactum? » si domanda il giureconsulto per giustificare la soluzione. Il Beseler (1), pur osservando che « der Gedanke ist nicht übel », ritiene interpolate, per rilievi formali, questa frase e la seguente, ove si dice che alcuni concedono anche l'exceptio transacti negotii, « quasi etiam de poena transactum sit ». Gli argomenti addotti a sostegno dell' interpolazione non mi convincono (2). Questo passo, secondo me, rivela bene il contrasto fra le due eccezioni nel diritto classico: l'exceptio doli si fonda su di un elemento soggettivo, e cioè sul carattere doloso, in senso lato, della condotta e degli intendimenti di colui che si fa attore, quali risultano dalle circostanze speciali del caso (3); l'exceptio transacti negotii (che è una forma di exceptio pacti) si basa su di un elemento oggettivo, sull'essere il patto di transazione, secondo la verisimile volontà delle parti, diretto a comprendere anche la poena.

4. — Ai passi considerati, nei quali l'exceptio doli concessa dai classici in base ad un patto ha sempre una speciale ragione nel caso specifico, fa riscontro una serie di frammenti in cui l'eccezione è stata introdotta dai giustinianeî, che tendono a generalizzare. Un importante esempio lo abbiamo visto nel fr. 21 § 2 D. 2,14, dove alla sentenza di Giuliano, che negava efficacia al pactum, considerandolo a favore di terzi, i giustinianeî aggiunsero ch'era però ammessa l'exceptio doli. Ma altri notevoli esempi ci offrono le fonti:

fr. 25 § 2 D. 2,14 (Paul. l. 3 ad ed.): Sed quamvis fideiussoris pactum reo non prosit, plerumque tamen doli exceptionem reo profuturam Iulianus scribit.

fr. 26 D. eod (Ulp. l. 4 ad ed.) « videlicet si hoc actum sit, ne a reo quoque petatur. idem et in confideiussoribus est ».

---

(1) *Belträge* III p. 7; nello stesso senso **Guarneri Citati**, *Semel commissa poena non evanescit*, *Bull.* 32 p. 245 seg; **Koschaker**, *Bed. Nov. cit.* p. 26 n. 3 estr.

(2) Nè il carattere retorico della domanda, nè il cum concessivo, nè l'espressione « transacti negotii exceptio » sono indizi sufficienti. D'altra parte mi pare che i giustinianeî avrebbero seguito un altro procedimento per alterare il passo, avrebbero cioè senz'altro inserito l'exceptio transacti negotii senza dire che questa era l'opinione di alcuni.

(3) Cfr. per l'exceptio doli: fr. 23 pr. D. 4,8 (Ulp. l. 13 ad ed.).

Come giustamente osserva il Rotondi (1), il brano « videlicet - petatur » del fr. 26 è interpolato, ed il fr. 25 § 2 non è del tutto genuino. Perchè il patto conchiuso col fideiussore per lo più (plerumque) dovrebbe essere stato inteso anche a favore del debitore principale? Anzi, secondo la verisimile volontà delle parti, dovrebbe essere stato il contrario; solo in pochi casi il fideiussore avrebbe pensato al debitore principale; ed in questi dare efficacia al patto avrebbe significato estenderne gli effetti a favore di terzi (2). Se il passo s'ispira ad uno spunto classico, è probabile che questo fosse rappresentato da un caso concreto in cui particolari circostanze consigliavano a Giuliano l'exceptio doli. I giustinianeî hanno generalizzato; le antiche restrizioni non hanno più presa su di essi, o per lo meno, non conservano più l'antico rigore; se quindi col patto conchiuso col fideiussore « actum sit ne a reo quoque petatur », non v'è ragione perchè esso non abbia effetto e non si consideri in dolo colui che manca alla parola data (3).

fr. 21 § 1 D. 2,14 (Paul. l. 3 ad ed.): Quod si servus, ne a se peteretur, pactus fuerit, nihil valebit pactum: de doli exceptione videamus. et si in rem paciscatur, proderit domino et heredi eius pacti conventi exceptio: quod si in personam pactum conceptum est, tunc domino doli superest exceptio.

---

(1) *Di alcune riforme* cit. p. 341 n. 3.

(2) Ciò osserva giustamente il **Binder**, di cui il **Rotondi** (*loc. cit.*) riferisce l'osservazione. Nessun argomento in favore della classicità della sentenza contenuta nel fr. 25 § 2 può trarsi dall'effetto ipso iure dell'acceptilatio accordata al fideiussore sull'obbligazione del debitore principale (fr. 13 § 7 e fr. 16 § 1 D. 46,4) (**V. H. Krüger** *Exc. doli* cit. p. 131); questo deriva dal carattere dell'accettillazione, che è una dichiarazione di ricevuto pagamento ed originariamente accompagnava l'effettivo pagamento, agli effetti del quale i suoi effetti sono in certa guisa equiparati (Ulp. fr. 5 D. eod).

Non si può neppure invocare l'effetto estintivo del giuramento, descrittoci dal fr. 28 § 1 D. 12,2 (Paul. l. 18 ad ed.); anche se è interpolato il brano « nam quia-persona ageretur », che lo assimila al pagamento (**Biondi**, *Il giuramento decisivo* p. 41 n. 1; **Segrè**, *Sull'efficacia del pactum de non petendo* cit. p. 1067), la sua efficacia, spiegabilissima, poggia su evidenti ragioni peculiari ad esso e che non hanno nulla a che fare col pactum de non petendo.

(3) All'exceptio pacti e non all'exceptio doli, come vuole il **Beseler**, (*Beiträge* II p. 69) si riferisce il fr. 27 § 1 D. 2;14, che però non contiene il riconoscimento di un patto a favore di terzi, giustificandone l'efficacia in quanto giovi al pasciscente (**Mitteis**, *Zur Interpolationenforschung*, *Zeitschr. Sav. Stift* 33 p. 200 seg.; **Solazzi**, *Le azioni del pupillo e contro il pupillo*, *Bull.* 25 pag. 100 seg.; **Rotondi**, *Di alcune riforme* cit. p. 335. n. 2; cfr. **Koschaker**, *Bed. Nov.* cit. p. 26 n. 1 estr.

Il patto dello schiavo « ne a se petatur » è nullo, dice Paolo; ciò è naturale, poichè esso non poteva giovare al dominus, escluso dalle parole stesse che si erano usate; per lo schiavo non aveva nessuna utilità, perché contro di lui non si poteva agire. I giustinianeî interpretarono la sentenza del giureconsulto (« nihil valebit pactum ») restrittivamente, limitandola all'exceptio pacti; e, siccome, secondo essi, per un principio generale l'exceptio doli era sussidiaria all'exceptio pacti, sorgeva naturale sulle loro labbra la domanda circa l'exceptio doli: « de doli exceptione videamus »; e, rispondendo a questa, essi introdussero la distinzione loro cara fra pactum in rem e in personam, che di fronte al tenore del patto (ne a se petatur) non aveva senso (1). L' interpolazione è evidente. Un giureconsulto classico non avrebbe detto « nihil valebit pactum » se avesse in base ad esso accordato l'exceptio doli; riferendosi a questa, Trebazio, di cui Ulpiano riporta il parere nel fr. 10 § 2 D. eod. cit., parlava di « pactum... prodesse » (2). D'altra parte contro l' interpolazione della domanda riguardante tale eccezione nel fr. 21 § 1, non si adduca la mancanza di correlazione colla risposta, che sembrerebbe quindi doversi attribuire a mano diversa. Le risposte categoriche non s'addicono alla marca bizantina; e si comprende benissimo come i giustinianeî, posta la questione sull'ammissibilità dell'exceptio doli, che ad essi si presentava spontanea dopo le parole di Paolo, abbiano risposto, come è loro uso, prendendo le mosse da lontano ed osservando che, se il patto fosse stato in rem, si sarebbe potuta dare l'exceptio pacti.

Fr. 7 § 18 D. eod. (Ulp. l. 4 ad ed.): Sed si servus sit, qui paciscitur, priusquam libertatem et hereditatem apiscatur, quia sub conditione heres scriptus fuerat, non profuturum pactum Vindius scribit: Marcellus autem libro octavo decimo, digestorum et suum heredem et servum necessarium pure scriptos, paciscentes priusquam se immisceant putat recte pacisci, quod verum est. idem et in extraneo herede: qui si mandatu creditorum adierit, etiam mandati putat eum habere actionem. sed si quis; ut supra rettulimus, in servitute pactus est, negat Marcellus, quoniam non

---

(1) L' interpolazione fu notata da **A. Fabro** (*Rationalia*, T. I. p. 194); concorde con lui **Segrè**, *Sull'efficacia del pactum de non petendo* cit. p. 1064, il **Rotondi**, invece (*Di alcune riforme*, cit. p. 328 n. 3), ritenendo compilatorio il brano finale, da « et si in rem » in poi, crede di potere argomentare da ciò che è genuina la frase « de doli exceptione videamus ».

(2) Non persuade l'acuta supposizione di **H. Krüger** (*Exc. doli* p. 118), che la sentenza precedente sia stata tratta da un altro giureconsulto anteriore, e Paolo abbia aggiunto la questione sull'exceptio doli. Un giureconsulto non si sarebbe espresso in modo così contraddittorio, tanto più nel commento all'editto.

solet ei proficere, si quid in servitute egit, post libertatem: quod in pacti exceptione admittendum est. sed an vel doli ei prosit exceptio, quaeritur. Marcellus in similibus speciebus licet antea dubitavit, tamen admisit: ut puta filius familias heres institutus pactus est cum creditoribus et emancipatus adit hereditatem: et dicit doli eum posse uti exceptione. idem probat, et si filius vivo patre cum creditoribus paternis pactus sit: nam et hic doli exceptionem profuturam. immo et in servo doli exceptio non est respuenda.

Il Fabro (1) ritiene compilatorio tutto il brano finale, a partire da « quod in pacti exceptione admittendum est »; l'interpolazione consiste, secondo lui, nell'equiparazione del caso del servo agli altri, relativi al filius familias, per i quali però l'exceptio doli sarebbe classica (2). Il brano segnato dal grande esegeta reca molte caratteristiche formali di marca bizantina: « admittere » (due volte), caro ai compilatori (3); species-casus, spesso usato dai giustinianeî (4); « licet » coll'indicativo (5); inoltre la frase « et dicit doli eum posse uti exceptione » male si lega alla precedente; l'altra « nam et hic doli exceptionem profuturam » è inutile, anzi banale, dato l'« idem probat » precedente. Con questa ampia manipolazione i giustinianeî hanno anche qui, come negli altri passi che sopra abbiamo preso in esame, spostato il punto di vista classico. Ulpiano aveva riferito l'opinione di Vindio, che negava ogni valore al patto del servo « priusquam libertatem et hereditatem apiscatur, quia sub condicione heres scriptus fuerat », e quella di Marcello che, ammettendo l'efficacia del patto dell'heres suus e del servus necessarius « pure scripti, priusquam se immisceant », conveniva con Vindio per il caso di colui che « in servitute pactus est », « quoniam non solet ei proficere, si quid in servitute egit, post libertatem » (6). Quindi inefficacia assoluta del patto: nè

---

(1) *Rationalia* T. I, 178.

(2) Concorda col Fabro il Koschaker, *Bcd. Nov.* cit. pag. 25 n. 2. H. Krüger ritiene solo interpolata la frase finale « immo et in servo doli exceptio non est respuenda ».

(3) V. Guarneri Citati, *Indice* cit. s. h. v.

(4) V. Guarneri Citati, *Indice* cit. s. h. v.

(5) V. Guarneri Citati, *Indice* cit. s. h. v.

(6) Anche questa prima parte del passo non è intatta. Interpolato è certamente l'inciso « qui si - habere actionem ». Oltre la struttura formale della frase, che non è perfetta, si noti come il precedente « idem et in extraneo herede », seppure è genuino, è certamente di Ulpiano, non di Marcello; questi non avrebbe parlato prima solo dell'heres suus e del servus necessarius se avesse voluto estendere la stessa regola all'heres extraneus. Ed allora non si capisce il « putat » della frase successiva.

exceptio pacti nè exceptio doli; e ciò anche per Ulpiano che sembra aver accolto le opinioni dei giureconsulti citati. I giustinianeî restrinsero la portata di tale sentenza all'exceptio pacti (1); e, siccome dietro a questo per loro stava in linea generale l'exceptio doli, posero la questione intorno all'exceptio doli.

Ma quanto c'è di falso e quanto c'è di vero nel discorso dei compilatori, che riferiscono, per assimilarle al caso del servo, due sentenze attribuendole a Marcello? Sono queste genuine? Quale era la vera soluzione che di tali ipotesi dava il diritto classico? Probabilmente uno spunto classico c'è, ed è verisimile che sia stato tratto appunto da Marcello; ma noi ignoriamo come realmente questi impostasse la questione, se in termini così generali, oppure descrivendo speciali circostanze che giustificassero l'exceptio doli, o, comunque, motivando questa. Ad ogni modo non sarà difficile scoprire il fondamento dell'exceptio doli nelle due ipotesi riferite: la prima infatti, quella del « filius familias heres institutus qui pactus est cum creditoribus et emancipatus adiit hereditatem » si può avvicinare ai casi contemplati nei fr. 10 § 2 e segg. D. 2,14, che sopra abbiamo visto; di fronte al rigore del ius civile si affermano le nuove esigenze dell'equità; col decadere dell'antico concetto della famiglia l'effetto estintivo della capitis deminutio minima, intimamente legato a quello, non risponde più alle mutate condizioni sociali, appare iniquo (2). È naturale quindi che, se l'exceptio pacti cade, non si permetta però al creditore di agire, poichè è dolus il volere approfittare della conseguenza di un principio di ius civile di cui non si sente più la forza nè si capisce la ragion d'essere.

Meno facile è l'interpretazione della seconda delle due sentenze di Marcello riferite dai compilatori, forse perchè più ampia è l'opera generalizzatrice di questi. Non si riesce neppur più a capire esattamente a quale caso si volesse alludere. H. Krüger (3) crede si dovesse trattare di un patto conchiuso dal figlio nella previsione di divenire erede (ne a se petatur si heres exstiterit). Esso non avrebbe potuto giovare al padre e neppure al figlio, coll'exceptio pacti. Ciò è possibile. Ma una ragione analoga per l'esclusione dell'exceptio pacti si potrebbe trovare

---

(1) Si noti come una simile limitazione non avrebbe potuto essere apportata da Ulpiano, che nel fr. 10 § 2 D. eod. parlava di « prodesse pactum » quando si dava l'exceptio doli.

(2) V. Afr. fr. 47 (46) i. f. D. 28,5; Ulp. fr. 12 § 6 D. 17,1.

(3) *Exc. doli* cit. p. 115.

anche se s'intendesse che il patto del figlio fosse semplicemente « ne peteretur » (ipotesi che mi pare più probabile, o almeno più consona allo stato attuale del passo). Esso avrebbe giovato al paterfamilias, come se fosse stato conchiuso da lui, e, siccome il puro e semplice pactum de non petendo, senza la « mentio heredis » non estendeva la sua efficacia all'erede (1), così doveva essere nei riguardi del filius nel caso esaminato; ma risulta evidente che questa, ch'era la logica conseguenza dei principii che reggevano l'ordinamento familiare romano, urtava contro le esigenze della più naturale equità, e doveva apparire riprovevole la condotta di colui che, dopo avere pattuito col filius, approfittando delle circostanze di ius civile che toglievano a questo l'exceptio pacti, si rivolgeva contro di lui per chiedere il pagamento.

5. — L'esegesi delle fonti che abbiamo compiuto ci rivela quale era la posizione reciproca dell'exceptio pacti e dell'exceptio doli nel diritto classico e nel diritto giustiniano, e ci permette di riassumerla in una rapida sintesi.

La giurisprudenza romana non ha mai conosciuto il principio generale che agire contro un patto fosse « dolus » e fondasse l'exceptio doli. Il patto aveva la sua tutela specifica, la sua exceptio, che competeva in base all'esistenza di esso, che elideva l'azione, indipendentemente dal contegno soggettivo dell'attore e da circostanze estranee che influivano sul rapporto in senso opposto, le quali si potevano far valere solo coll'opposizione di una formale replicatio. L'exceptio pacti era il mezzo naturale per far valere il patto; normalmente, mancando essa, la convenzione era inefficace, (così p. es. era in generale per le convenzioni a favore o a danno di terzi). In certi casi particolari, agire contro un patto (non munito della sua eccezione specifica) era considerato « dolus »; ma ciò perchè speciali circostanze qualificavano come iniqua e riprovevole la condotta dell'attore, che approfittava del rigore del ius civile per disconoscere esigenze ed istituti che si erano sviluppati nella coscienza sociale. Però si procedeva per casistica e non si pensava ad un principio generale. L'exceptio doli competeva sempre in base alle sue particolari ragioni, non perchè si andasse contro un patto che non poteva essere tutelato col mezzo comune; altrimenti la si sarebbe dovuta accordare sempre, anche

---

(1) Ciò ha dimostrato il **Rotondi** nel più volte citato scritto « *Di alcune riforme giustiniiane relative al pactum de non petendo*, *Scritti giuridici*, II p. 307 segg.

nei patti a favore di terzi; ed inoltre, come fu osservato, si sarebbe dovuto fatalmente giungere all'assorbimento in essa ed alla scomparsa dell'*exceptio patti*.

Identico rapporto si aveva nei casi in cui le due eccezioni concorrevano; ciascuna, come si è visto, aveva la sua ragion d'essere ed il suo fondamento.

Esse nacquero e si svilupparono su presupposti diversi; l'*exceptio doli* aveva un fondamento soggettivo ed implicava la valutazione, sia pure in base alle circostanze, della condotta e degli intendimenti dell'attore, l'*exceptio patti* invece poggiava sul fatto obbiettivo dell'esistenza del patto e prescindeva dalla buona o mala fede dell'attore; anche se egli aveva giuste ragioni di ignorare l'esistenza del patto, anche se questo era stato annullato posteriormente, o se per qualche circostanza poteva considerarsi dolus il valersi del patto, l'eccezione rimaneva; per eliderla occorreva la *replicatio*.

Il rapporto fu capovolto nell'epoca postclassica; i compilatori, nell'accogliere i casi (enumerati da Ulpiano sulla scorta di Giuliano) in cui, non potendosi usare l'*exceptio patti*, si fruiva dell'*exceptio doli*, affermarono come massima comune (*plerumque solemus dicere*) la generale sussidiarietà dell'*exceptio doli* all'*exceptio patti*: « *doli exceptionem subsidium esse patti exceptionis* ». Il giureconsulto classico si era limitato ad osservare che in certi casi particolari si aveva questo effetto, e la generalizzazione postclassica, accolta dai compilatori, non si adattava neppure alle sue parole che furono conservate; così che nel fr. 10 § 2 D. 2,14 si ha un'apparente riproduzione dello stesso principio, ma con una sostanziale contraddizione. Il mutato punto di vista, come abbiamo mostrato, si rispecchia nelle sentenze in cui i classici negavano validità al patto, ed i giustiniani lo resero efficace accordando l'*exceptio doli*.

Ma, ammessa la sussidiarietà dell'*exceptio doli* all'*exceptio patti*, ammesso cioè che fosse « *dolus* » agire nonostante un patto, quando mancasse a questo l'eccezione specifica, si doveva necessariamente riconoscere l'esistenza del « *dolus* » anche quando il mezzo specifico c'era, onde la generale concorrenza delle due eccezioni proclamata dai giustiniani nel fr. 2 § 4 D. 44,4, e forse già elaborata in epoca postclassica. E, se all'*exceptio patti* si poteva indifferentemente sostituire l'*exceptio doli*, dall'inerenza di questa ai giudizi di buona fede doveva derivare anche l'inerenza di quella; ecco la genesi dei nuovi principii: « *exceptio patti inest bonae fidei iudiciis* », « *pacta conventa insunt bonae fidei iudiciis* ».

Torino, luglio 1927.

GIUSEPPE GROSSO.

## ADDENDA

A maggior chiarimento di ciò che ho detto a pag. 49 n. 1 osservo che, affermando col Kübler che probabilmente Giuliano fu il primo a parlare di pactum a proposito della novazione, non intendo asserire che Giuliano ha ammesso senz'altro il riconoscimento di un patto, ma soltanto che egli presentò e discusse il principio; Gaio probabilmente nel fr. 30 § 2 (come nel § 1) si ispirava a Giuliano, e testimonianze anteriori su questo punto non ne abbiamo. D'altra parte però la risposta negativa contenuta nel fr. 30 § 2 non parla per una soluzione negativa data dal giureconsulto al problema in generale; infatti tale risposta potrebbe essere determinata da circostanze speciali (si osservi che si tratta di novazione soggettiva). Ma io non ho potuto in questo lavoro soffermarmi a lungo sulla novazione condizionale e sui suoi effetti, per cui rimando alla copiosa letteratura citata dal Koschaker nella prima parte del suo studio sulla *Bedingte Novation und Pactum*; a me basta aver accertato l'indipendenza delle exceptiones doli e pacti in Gai, III, 179 e la probabile maggiore antichità dell'exceptio doli. E contro l'illazione che Krüger (op. cit. pag. 161 segg.) vuol trarre dal confronto di Gai, III, 179 col fr. 30 § § 1, 2 D. 2,14 si può addurre ancora un'altra osservazione: è naturale che nel secondo passo Gaio parlasse solo di exceptio pacti poichè egli trattava ivi appunto dei patti (Lenel Pal. I col. 190 seg.). E ciò del resto è una forte riprova dell'autonomia dell'exceptio doli in Gai III, 179.

N. B. - Trattato il problema prettamente processuale dell'opposizione dell'exceptio pacti nei bonae fidei iudicia, si presenta un altro problema, di carattere sostanziale, quello dell'efficacia diretta dei patti sul rapporto su cui si fonda un giudizio di buona fede; questo, che ha particolare importanza per i contratti, forma l'oggetto di un mio secondo studio sull'efficacia dei patti nei bonae fidei iudicia (in corso di pubblicazione nelle *Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino*: Serie II, Memoria III).

---

---

## PROGRESSI, REGRESSI E CONTRADDIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA INFORTUNISTICA

### SOMMARIO

1) Scopo dello studio. — 2) Cenni sui criteri di interpretazione della legge. — 3) Sul concetto giuridico di operaio. — 4) Sulla nozione di causa violenta. — 5) Sull'occasione di lavoro. — 6) Sulla colpa grave quae dolo aequiparatur. — 7) Sulla natura del contratto di assicurazione. — 8) Sulla competenza per territorio. — 9) Sulle pratiche amministrative. — 10) Sui patti di polizza. — 11) Sulla natura giuridica dei Sindacati Mutui. — 12) Sull'accertamento delle contravvenzioni. — 13) Sugli interessi. — 14) Sulla vivenza a carico. — 15) Sulla prescrizione. — 16) Sull'azione di regresso dell'assicuratore contro i terzi civilmente responsabili dell'infortunio. — 17) Sulle interferenze tra la legge sugli infortuni industriali e quella sugli infortuni agricoli. — 18) Conclusioni.

1. — Quantunque non siano mancati — in questi ultimi mesi — alcuni buoni studi sulle più recenti decisioni giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro (1) ed abbondino le riviste specializzate, segnalanti, nel loro complesso, tutti i giudicati di un qualche rilievo, crediamo di non essere in errore ritenendo che un esame critico delle tendenze dimostratesi prevalenti nella magistratura, sui criteri di interpretazione della Legge 31 - 1 - 1904, N. 51, possa essere compiuto con una qualche utilità teorica e pratica.

Infatti, i periodici che si occupano ex professo di questa lacunosissima e disputatissima fra tutte le leggi, promanando, in genere, da Istituti

---

(1) Vedasi, ad esempio, l'articolo di E. Petrone, « Decisioni notevoli in materia di infortuni sul lavoro industriali nell'anno giudiziario 1927 » nella « Rivista delle Assicurazioni » 1927, XII, pag. 485 e segg., — nonchè, per la giurisprudenza sino a tutto il 1926, gli studi del Rameri « Gli infortuni sul lavoro e la giurisprudenza » in *Rass. Previd. Sociale*, 1927, X, 26, XI, 31, XII, 32.

assicuratori o da enti costituiti per la tutela degli operai (1) più che far opera sistematica e dottrinarica si preoccupano, con deplorata e deplorable ristrettezza di criterii, di divulgare le massime (alcuna volta stillate..... in usum delphini) che meglio si adattano alle tesi da loro propugate, sottacendo quelle che le caldeggiate opinioni contrastano, od addirittura ripudiano; donde la conseguenza che per assurgere ad una visione non preconcepita, e pertanto serena, della sempre rinnovata fatica interpretativa, sia necessario elaborare, attraverso una serie di riflessioni e di raffronti, la materia grezza del giudicato, per riportarlo ai principii, e secondo quelli dargli biasimo o lode.

Il presente studio vorrebbe adunque — se non proprio colmare una lacuna — essere un avviamento ad una più rigorosa e scientifica osservazione dei dati che offre la pratica applicazione di una legge, la quale — si dice — si ispirerebbe non solo e non tanto ai puri principii del diritto, ma anche e specialmente a criterii di necessità e di opportunità politica e sociale.

2. — Occorre pertanto, in limine, esaminare quali siano i criteri con cui deve interpretarsi la legge in oggetto: chè, se potesse veramente

---

(1) Fra le riviste più diffuse, la « *Rassegna della Previdenza Sociale* » edita sin dal 1914, è organo della Cassa Nazionale Infortuni; la « *Rivista delle assicurazioni* » già citata, dell'associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione; la « *Rivista Critica* » (che risale al 1912) di un istituto milanese per l'assistenza agli operai infortunati, oggi in aspra lotta con le tendenze monopolizzatrici del Patronato Nazionale; l'« *Assistenza sociale* » di quest'ultimo ente. — Per la logica, che è nelle cose, queste pubblicazioni, (eccezion fatta, forse, per la « *Rivista delle Assicurazioni* », che è la più obbiettiva) tendono al perseguimento ed alla realizzazione degli scopi degli organismi da cui dipendono, onde, per trovar commenti sereni, bisogna ricorrere alla vecchia e gloriosa « *Rivista di diritto commerciale* » in cui, di quando in quando, balena la frusta « lucida e sonante » del Carnelutti, od al nuovo « *Diritto del lavoro* » che il Ministero delle Corporazioni pubblica con grande serietà di intenti ed encomiabile larghezza di citazioni e di richiami.

Si badi: noi non affermiamo che le riviste, se pur unilaterali, non servano ad una migliore interpretazione della legge, chè anzi « attraverso l'appassionato contrasto degli interessi e la irreconciliabilità dei punti di vista rispettivi, si riesce ad esprimere, da un testo di legge, tutta la giustizia di cui esso è capace talvolta oltrepassando l'intenzione di chi lo ha dettato, scoprendo motivi inavvertiti, applicazioni non sospettate, riposte analogie ed estensioni inattese ». (Agnelli, Considerazioni subbiettive su un libro obbiettivo, in « *Commento* », II edizione curata dal Rameri, pag. VIII), ma riteniamo che, ad impedire la prevalenza di concezioni aventi la loro radice in un puro e semplice interesse (per quanto, in sè, rispettabile) giovi ogni tanto l'appellarsi a quei principii di diritto che tutti gli interessi sovrastano, sia pure pel riflesso di un interesse superiore: quello della giustizia.

riconoscersi in essa, il che noi decisamente neghiamo, un sostrato transattivo, o, per meglio dire, un dominante intento, nel legislatore, di pacificazione sociale, dovrebbe ammettersi la ragionevolezza di quella corrente che ne invoca l'applicazione anche oltre i casi ed i tempi nelle sue norme espressi.

Si dirà che la disputa — come risalente ai primordi della pubblicazione della legge — odora di stantio?

Ma pur ieri il Carnelutti (1) scriveva « che, come, più di vent'anni fa, il preconetto *restrittivo*, così oggi il preconetto *estensivo* della legge trascina, allo stesso modo, i giudici fuor di carreggiata; li trascina con la stessa violenza e quasi con le stesse parole: nel 1904, la Cassazione di Firenze, per sostenere a danno dell'operaio la teoria della attualità, definiva la legge come « una legge di utilità e di convenienza sociale, ispirata da ragioni economico-politiche, anziché giuridiche.... »; nel 1924 la Cassazione del Regno trova che la legge « fu informata a considerazioni di indole politico-economico sociale..... » (2) vane parole, quelle e queste: con qualche peggioramento, queste, purtroppo e con l'aggravante di essere state scritte dopo un ventennio, durante il quale si dovrebbe dunque credere che il progresso della giurisprudenza teorica e pratica si sia compiuto invano ».

Gli esempi si potrebbero moltiplicare (3); ma questo prova che, appunto ad evitare sia il preconetto restrittivo sia quello estensivo, è

---

(1) « Un infortunio della Cassazione Unica in tema di infortuni sul lavoro », in Rivista di Diritto Comm. 1926, II, pag. 15 — V. anche, dello stesso autore, « Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro » in Riv. cit. 1927, I - II; pag. 52 e segg.

(2) Cassaz. Roma, 7 Ottobre 1924, Sindacato Nazionale Infortuni contro Ripamonti.

(3) La Corte d'Appello di Bologna (7 giugno 1926, Riv. Critica 1927, I, pag. 27) si è affrettata a far proprio in tema di rischio generico e specifico, il preconetto estensivo seguito dalla Cassazione nella sentenza deplorata dal Carnelutti, e ad aggiungere altresì che l'operaio « perchè istintivamente opera, finisce per omettere l'osservanza di quelle *ovvie* norme di prudenza che altri adoprerebbe » ond'è sempre « meritevole di protezione legale » anche quando violi norme tecniche o regolamentari, « essendo la colpa il risultato specifico del lavoro »!

Su questo tema, ritorneremo *ex professo* nel corso del nostro studio: è dovere però rilevare che la stessa Corte, una delle migliori, del resto, per serietà e dottrina di pronuncie nella nostra materia, non è solita cadere nei cennati preconcetti, ché anzi interpreta la legge come quella con cui « si volle da un lato provvedere alla tutela dell'operaio che risente pregiudizio a causa o in occasione del lavoro, ma dall'altro si vollero pure salvaguardare gli interessi delle, società assicuratrici, le cui casse non potevano nè possono essere destinate ad uffici elemosinieri, ma dovevano avere il compito di riparare secondo equità e giustizia a danni realmente sopportati per causa del lavoro » (30 luglio 1926, Sindacato Emiliano contro Sensi, estensore d'Angelo *s'inedita*).

indispensabile l'indagine che — sia pure in modo sommario — ci siamo proposta.

Che la legge sia d'ordine pubblico non fu mai seriamente messo in dubbio alcuno (1) ma si discusse vivacemente se dovesse annoverarsi fra le eccezionali (*ius singulare*) o considerarsi come la base prima di un *ius novo* (*ius speciale*).

A favore della prima tesi si schierarono il Cocito (2), il Salvatore, il Sacerdoti, l'Ancona, il Pipia, il Pateri; si dichiararono per la seconda il Quarta, il Rameri, il Borri, il Marconi, il Giorgi, il Serafini, l'Ordine, ed altri di autorità minore.

In una posizione che a noi pare intermedia rimasero l'Agnelli ed il Carnelutti (3). In sostanza, coloro che parlavano di un *ius singulare* argomentavano nel modo seguente; esser il patrio diritto comune basato sul principio della responsabilità soggettiva, la legge infortuni per contro su quello della responsabilità obbiettiva, o rischio professionale, nè potersi girare la difficoltà operando col concetto di un *ius speciale*, distinguendo l'art. 4 delle preleggi solo fra norme generali ed eccezionali, senza ammettere categorie intermedie. Obbiettavano per contro i fautori dell'interpretazione estensiva, doversi attendere, più che alle storiche stratificazioni del diritto, cristallizzato ormai per molta parte in formule non più adeguate alle insorgenti necessità ed utilità sociali, ai bisogni ed alle aspirazioni espresse dalla nuova coscienza giuridica, e quindi doversi fare rientrar nella legge — sociale più che giuridica — tutti i casi, ancorchè non espressi, che potessero — sia pure analogicamente — esser compresi nel suo ambito.

L'Agnelli, dopo una qualche esitazione, riconobbe che alla interpretazione analogica ostava l'art. 4 delle preleggi, che non vietava però quella estensiva « se rispondente allo spirito della legge ». Egli, facendo proprie molte delle tesi magistralmente svolte dal Carnelutti, ammise il principio « strettamente giuridico » su cui quella si fonda, ed inclinò, con

---

(1) Si noti: la legge, non l'obbligazione dell'imprenditore, che ci sembra, col Carnelutti, (Infortuni sul lavoro, I, IX) indubbiamente di natura privatistica.

(2) Commento alla Legge degli Infortuni sul lavoro, pag. 15 e segg.

(3) Il Cocito (op. cit. pag. 15) menziona l'Agnelli fra i fautori della tesi restrittiva; l'Agnelli, a sua volta, (op. cit. pag. 9) cita il Carnelutti come il più valido e dotto assertore di quella estensiva; ma ci sembra, come abbiamo asserito nel testo, e ne diremo le ragioni, che questi autori facciano, in un certo senso almeno, parte per se stessi.

varie riserve, a criteri di larga interpretazione, senza però esprimere con convincente chiarezza il proprio pensiero (1).

La prima, e finora la sola, costruzione veramente scientifica di principii della nostra materia è quella offerta dal Carnelutti, che ai suoi studi prepose una lunga disamina sui « Criteri di interpretazione della legge infortunii » (2).

Il fulcro della disputa — anche per questo autore — è nel ricordato art. 4 delle preleggi: ma egli comincia col dubitare « della ragionevolezza di qualunque distinzione tra legge generale e legge eccezionale *per quanto si riferisca al metodo interpretativo della legge medesima* » pur riconoscendo che la questione, vitale in sede de lege ferenda, non può sollevarsi stante il nostro diritto obbiettivo, indubbiamente derogante, per quanto riguarda « la responsabilità oggettiva dell'industriale, nella forma particolare della assicurazione obbligatoria » ai principii generali della responsabilità soggettiva dominanti il diritto comune (3).

Dunque, legge eccezionale: e legge eccezionale che non può trarsi sotto la specie (od il nome) di legge speciale, perchè la distinzione che vorrebbe introdotta un terzo genere di leggi non è accettabile; dunque ancora applicazione dell'art. 4 delle disposizioni preliminari in tutta la sua ampiezza, ma non oltre quella. L'art. 4... « non vieta che la interpretazione estensiva in senso lato, cioè l'argomento di analogia. Questo, è d'uopo confessarlo, non si può trarre dalla legge sugli infortuni. Ma non altro. Non vieta cioè la interpretazione estensiva (4) ».

Ma sulla portata, e cioè sui limiti della interpretazione estensiva, è necessario — rammenta il Carnelutti — intendersi, e specie in relazione al famoso art. 4 delle preleggi. Perchè « il non potersi estendere di codeste leggi non toglie che siano interpretabili » (5) ed in sede di interpretazione (estensiva o restrittiva) dovrà ammettersi che « se la indagine grammaticale o logica lasci tuttora in dubbio l'interprete tra due o più soluzioni, egli si debba attenere a criteri estensivi o restrittivi, cioè debba prescegliere

---

(1) L'art. 1 della legge, ad esempio, per l'Agnelli, va interpretato restrittivamente, e le decisioni dei casi singoli è bene che non siano ispirate a quei generici criteri di equità, che facilmente aprono l'adito alla violazione delle norme giuridiche.

(2) Op. cit. pag. 1 - 45.

(3) Op. cit. pag. 11.

(4) Op. cit. pag. 17.

(5) Borsari, citato dal Carnelutti, *ivi*, pag. 19.

la soluzione che attribuisca una maggiore o minore efficacia alla norma di diritto ». Posto il quesito nei termini cennati (se la legge, nel dubbio, debba interpretarsi con criteri estensivi o restrittivi) resta a vedersi, continua il nostro autore, se sia vero che la legge infortuni sia legge di transazione, ed arrechi, ad esclusivo beneficio degli operai, gravi oneri agli industriali; se reggano, in altre parole, gli argomenti escogitati per sostenere l'interpretazione restrittiva.

Il Carnelutti nega — ed a nostro avviso con ogni ragione — che la legge in oggetto sia ispirata a considerazioni politico-sociali anzichè giuridiche, richiamando gli atti parlamentari e rievocando l'evoluzione dei principii giuridici nuovi « dall'irrequieto fondo dei bisogni sociali » (1). Nega altresì che il diritto dalla legge infortuni attribuito agli operai corrisponda ad un onere addossato agli imprenditori, e che di conseguenza la legge debba avere una interpretazione costantemente restrittiva, per la nota massima « semper in dubiis benigniora praeferenda sunt » perchè anche l'operaio contribuisce alla sopportazione del rischio, in primo luogo in forza della fissazione forfetaria delle indennità (che può non equivalere e generalmente non equivale alla reale valutazione economica del danno) in secondo luogo in virtù del periodo cosiddetto di carenza, in terzo luogo pel parziale esonero, a favore dell'industriale, dalla responsabilità per colpa (2).

---

(1) « Nulla di più significante, per rilevare il sorgere del nuovo principio, che codesto vario e indeciso e affannoso ricercare, che codesto tendersi all'estremo del sistema della imputabilità e comparire ormai qua e là, sotto il travestimento classico, la nuova idea, a somiglianza d'una vena d'acqua vigorosa che stenta ad aprirsi la via traverso la crosta terrestre e si manifesta qua e là in sottili spruzzi o zampilli, fino a che la forza accumulata della polla vince l'ostacolo ed essa liberamente si sprigiona. E così i primi conati legislativi si modellano su questa o su quella dottrina e van cercando il farmaco nella inversione della prova o nell'inasprimento della responsabilità; finché a poco a poco il principio del rischio professionale si delinea sempre più chiaramente sullo sfondo torbido delle aspirazioni giuridiche indecise e, traverso nuovi tenennamenti, sorretto dalla medesima forza dell'elemento assicurativo, conquista il suo posto nel diritto e nella legge » (op. cit. pag. 22). Delineando la evoluzione di questi principii giuridici, il Carnelutti non risale che a tempi recenti, ma lontane tracce del *ius novum* possono trovarsi anche nel primo medioevo, come fanno fede i capitoli 144 e 145 dell'editto di Rotari. (Vedi Galante, « Remote fonti di legislazione infortunistica » *Medicina del Lavoro*, 1925, VI; ed anche Monneret De Villard, « L'organizzazione industriale dell'Italia longobarda durante l'Alto Medioevo » nonché, dello stesso Autore, « Note sul memoratorio dei maestri commacini » in *Archivio Storico Lombardo*, 1919 (p. 46 seg.) - 1920).

(2) Art. 32 legge.

In sostanza dunque « il principio del rischio professionale, più che stabilire nuovi obblighi a carico dell'imprenditore e ad esclusivo beneficio dell'operaio » sposterebbe « la distribuzione dei rischi dell'industria » (1).

In verità le argomentazioni del Carnelutti su questo punto non ci persuadono del tutto: e massime ci lasciano dubbiosi coloro che hanno parlato di *equilibrio* tra gli oneri ed i vantaggi arrecati dalla legge agli industriali: chè le varie centinaia di milioni da costoro pagati per i premi di assicurazione (2) non si possono certo dire equilibrati dai modestissimi utili (3) derivanti dalla limitazione di responsabilità per colpa sancita dall'art. 32; e se è vero che la tassazione preventiva delle indennità legali (*fixation forfaitaire*) è tale da non risarcire effettivamente il danno, questa verità va limitata alle grandi lesioni ed ai casi di morte, essendo appieno dimostrato da una esperienza trentennale di applicazione della legge che le piccole lesioni e molte di quelle oculari sono anzi *supervalutate*.

Queste considerazioni, ed altre analoghe che potrebbero farsi, non sono però sfuggite al Carnelutti, che, quasi prospettandole, afferma bastare l'*equilibrio giuridico* « per escludere il concetto di privilegio e la conseguente interpretazione restrittiva ».

E sia pure: ma ammesso che la legge infortuni posi su un principio di diritto, e che di questo principio di diritto debbasi indagare la ampiezza interpretativa, come si potrà convenire col Fadda, citato dal nostro autore, là dove afferma che possono esservi « istituti singolari che una legislazione tratta col massimo favore, ed in tal caso è certo che la missione dell'interprete è di secondare la tendenza legislativa e nel dubbio deve rispondere per allargare, piuttosto che per restringere il campo di questi istituti »?

A noi sembra che codesti « istituti singolari » odorino un po' troppo di legge eccezionale, e che quel « massimo favore » sappia fortemente di privilegio, sì da far rientrare i concetti prima esclusi: e, soprattutto, che una siffatta ampiezza di interpretazione estensiva « a cui non dovrebbe negarsi il favore della nostra opera di interpreti » (4) turbi profondamente

---

(1) Op. cit. pag. 31.

(2) La sola Cassa Nazionale Infortuni introita circa centocinquanta milioni di premi. (Anno 1927, L. 156.505.834,48).

(3) La colpa dell'industriale non ha che una esigua importanza nelle statistiche sulle cause dei sinistri.

(4) Carnelutti: op. cit. pag. 32.

il faticoso equilibrio — sia pur solamente giuridico — cui prima si è fatto cenno.

Ben è vero che il Carnelutti, con la solita acutezza, a meglio dimostrare la vitalità della corrente giuridica che ha originato la legge, studia questa in rapporto al nuovo principio della responsabilità senza colpa, alla legislazione industriale ed al sistema della assicurazione operaia, per lumeggiare la forza irresistibile della nuova coscienza giuridica che porterebbe a segnare la traccia pel legislatore venturo; ben è vero che egli, pur non potendo negare « l'indole derogatoria della legge di fronte al diritto comune » (1) afferma che l'interprete deve indagarne « l'intimo significato in rapporto alla tendenza del suo tempo » ma è altrettanto vero, od almeno sembra a noi, che tali considerazioni sono più che altro criteri de lege ferenda, e che attraverso ad esse sfuma il concetto e l'ufficio dell'interprete per far luogo a quello del creatore della nuova norma.

Le tendenze del tempo, quando vogliono operare immediatamente sulle norme del diritto positivo, non sono quasi mai buone consigliere di giustizia e se ai sentimentalismi di ogni genere, umanitari o politici, possono sfuggire giuristi severi, assorti ad ascoltare le voci del diritto avvenire, mal potranno sottrarsi interpreti più modesti, che quelle voci potran credere di udire anche nell'incomposto tumulto degli interessi più violentemente urlati (2).

Il Carnelutti cita un ammonimento dell'On. Rossi Milano, e si augura che sia ricordato (3).

Orbene, a noi sembra che da quelle parole si possano trarre anche conclusioni diverse, ed un altro augurio.

---

(1) Op. cit. pag. 45.

(2) E questo è fatto palese — se non andiamo errati — anche e specialmente dalle varie sentenze che il Carnelutti è andato annotando, senza risparmiar le critiche a quei magistrati che si abbandonavano a preconcetti estensivi, od a considerazioni di mero pietismo.

Abbiamo già ricordato la vivace nota «Un infortunio della Cassazione Unica in tema di infortuni sul lavoro» ma merita di essere richiamato inoltre l'altra più recente «Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro» (Rivista di Diritto Commerciale 1927, 1 - 2, parte seconda, pag. 50 e segg.) sulla quale più ampiamente ritorneremo.

(3) «L'aver stabilito con la maggiore chiarezza il principio fondamentale di questa legge, gioverà ai magistrati nell'applicarla rettamente, perchè essi sapranno che il legislatore avrebbe voluto far di più a favore degli operai, e quindi la interpreteranno con maggiore larghezza; gioverà a noi legislatori perchè, tenendo presente ai nostri occhi la meta luminosa e troppo lontana a cui tendono i nostri sforzi, sapremo di non poterci riposare sospinti dalla lunga e difficile via e muoveremo su questa i nostri passi senza pericolo di deviare o smarrirci».

Nello stato moderno, che ormai si concepisce attraverso il ripudio della vecchia formula « lo Stato per gli individui » e la consacrazione della nuova « gli individui per lo Stato » il legislatore non può e non deve cedere il proprio compito all'interprete; se questo avvenisse alla affermazione dei principii di diritto si giungerebbe attraverso una serie di soluzioni empiriche ispirate al caso singolo, in luogo che alla visione dei bisogni, degli interessi, delle necessità e dei fini superiori.

La tendenza del tempo è una frase pericolosamente ambigua finchè quella tendenza, concretandosi, non batte alle porte del legislatore, e le disserra: e quando è proprio il legislatore a riconoscere le imperfezioni della propria opera e le pressioni dei crescenti bisogni, quelle deve correggere ed a queste adeguare le norme, senza obbligare l'interprete a cercar brancolando principii oscuramente intuiti, che si *sarebbero* voluti esprimere, e non si *espressero*. Ricordare ai magistrati che il legislatore *avrebbe* voluto far di più a favore degli operai (e la parola favore suona stranamente in una discussione di diritto) potrebbe anche voler dire che la legge non va interpretata estensivamente, perchè quel di più che non si fece non lo si fece per una serie di considerazioni, che, vagliate, indussero il legislatore a non varcare determinati limiti: potrebbe voler dire, cioè, che il legislatore non ritenne la coscienza giuridica del suo popolo e del suo tempo sufficientemente matura per il ripudio dei vecchi principii saldamente radicati e per la creazione improvvisa di istituti nuovi.

Se questo fosse, l'augurio dovrebbe formularsi non perchè il magistrato accedesse a criteri di favore, ma perchè il legislatore rivedesse e compisse la sua opera, adeguando la legge al processo dell'evoluzione giuridica, adattante o creante le formule per i nuovi bisogni.

Si badi: noi non intendiamo certo, avanzando i cennati dubbii, ripudiare sic et simpliciter quei criteri di interpretazione della legge che più sono apparsi fondati: ma semplicemente distinguere fra interpretazione (o, meglio, elaborazione) *dottrinale* e *giurisprudenziale*.

La prima, come avente basa scientifica ed avente per fine l'armonica costruzione di un sistema, può e deve tener presenti gli esposti criterii estensivi, e preparare, assecondando le tendenze del tempo e guidandole e temperandole, il terreno per le norme che verranno; mentre la seconda, assolvendo, con fini pratici, un bisogno universale come quello della giustizia, non può precorrere il diritto costituendo se non attraverso una serie di variatissimi esperimenti — che qualche volta potrebbero anche essere in corpore vili — e che avrebbero per risultato, sotto colore di seguire costantemente il diritto in formazione, di distruggere il diritto

formato: cioè quella certezza — sia pure relativa — della norma obbiettiva che è la maggior garanzia di giustizia.

3. — Premessi i criteri sommariamente esposti sulla interpretazione della legge infortuni, è compito nostro specifico scendere all'esame delle decisioni giurisprudenziali più recenti e notevoli nella soggetta materia.

Molte speranze erano state risposte — abolite con felice e coraggioso provvedimento le vecchie Cassazioni territoriali — nella unificata Corte Suprema, che ai suoi arresti avrebbe dovuto dare quell'unità di indirizzo che, oltre ad essere subbiettivamente per le parti contendenti una delle maggiori garanzie di giustizia, è segno precipuo — crediamo — della dignità della funzione giurisdizionale.

Per contro, riteniamo che la Corte Suprema, per quanto ha tratto alla nostra materia, abbia deluso le aspettative dei più, e con massime che rappresentano un vero e proprio regresso interpretativo, e con giudicati fra loro assolutamente contraddittorii.

Nè è a dirsi che la Cassazione segua questo o quel criterio di interpretazione della legge, ed al prescelto uniformi i propri responsi: chè anzi si passa — in merito alle stesse questioni di diritto — da massime che sembrano dettate da un rigore talora eccessivo ad altre evidentemente ispirate a criterii di mero favore; «favore» in senso tecnico, naturalmente. Il che è tanto più strano in quanto opinioni dottrinali che invocavano una più razionale ed armonica interpretazione della legge hanno trovato, nello stesso tempo, il meritato accoglimento, dando così l'impressione che le sentenze, più che l'elaborato del Supremo Collegio, esprimano spesso soltanto la personale convinzione degli estensori di quelle (1).

Come è logico, le oscillazioni del Supremo Collegio hanno prodotto il loro effetto sulle magistrature minori, con la conseguenza che per le più gravi e controverse questioni aventi la loro radice nella legge in esame non può mai dirsi quale sia (e talora se vi sia) un orientamento giurisprudenziale prevalente, dato il frequente contraddirsi delle massime e la mancanza di saldi principii direttivi, trovanti il loro posto in una completa ed armonica costruzione del rapporto giuridico interpretando.

Queste parole potranno forse apparire gravi, specie a confronto di quelle che si vanno scrivendo nelle riviste edite non a scopo scientifico ma per sostener questa o quella corrente interpretativa, non avere certo di plauso anche ad una giurisprudenza che fu, recentemente, chiamata

---

(1) Vedi anche Carnelutti, cit. nota in Riv. Dir. Commerciale 1926, II, 15.

« grossolana » (1), ma trovano la loro giustificazione piena ed intera nel pensiero dei giuristi (2), e nella forza invincibile dei fatti (3). E un esame anche sintetico della giurisprudenza più recente toglierà ogni sapore di audacia alle nostre affermazioni, che, del resto, nascono precipuamente dal rispetto per la Corte Suprema e dal desiderio che i suoi arresti siano sempre degni di quell'amore di giustizia che è negli intendimenti suoi, e dell'aspettativa di quanti al Supremo Consesso si rivolgono per la tutela del diritto.

Sui limiti di applicazione della legge è stato sempre ampio il dibattito, e pertanto non è mai mancata un'ampia messe di decisioni giurisprudenziali: è rimasto però incerto e contraddittorio (non in dottrina) (4), il concetto giuridico di operaio, a fissare il quale non abbiamo che un numero relativamente ristretto di sentenze.

Alcune di queste non possono essere lasciate passare senza un qualche commento.

La Cassazione, con giudicati 4 giugno 1927 (5) e 1 luglio 1927 (6) si è occupata ex professo della questione, suscitando le lodi del Gentile, affrettatosi a scrivere che « ..... La Corte Suprema ci offre due decisioni direttive sulla nota questione dei carrettieri, con le quali essa va frustrando il recente e talora fortunato tentativo di dar veste di imprenditori a semplici carrettieri addetti al trasporto dei materiali delle cave e delle

(1) V. Carnelutti, Riv. Diritto Commerciale, 1927, 1 - 2, pag. 51 segg. in nota già citata.

(2) « Così la legge, nella applicazione, è addirittura deviata e disalveata, portata a conseguenze, che certamente il legislatore non volle e che, probabilmente, il giudice non sospetta.

L'altra volta, commentando su queste stesse pagine, la sentenza 7 Ottobre 1924 della Corte Suprema, ho detto che, probabilmente, si tratta di una *distrazione*. Chi ha trovato la censura troppo vivace, non s'è accorto, che dopo tutto, io facevo dell'ottimismo. Infatti, ci sono dei peccati, in confronto coi quali la distrazione merita di essere punita col purgatorio. Lo studio di queste sentenze comincia a farmi diventare meno ottimista » (Carnelutti, *ivi*).

(3) Mentre stavamo scrivendo queste note, abbiamo appreso dalla Stampa la istituzione di un « Ufficio ruoli » presso la Corte Suprema, allo scopo di *segnalare* ai magistrati delle varie sezioni i *precedenti giurisprudenziali* in merito alle cause spedite per sentenza.

(4) Carnelutti, *op. cit.* I, pag. 59 e segg. *Rameri*, Gli infortuni sul lavoro, pag. 572 e segg. *Pateri*, Gli Infortuni sul lavoro, pag. 39 e sgg. 172 e segg. *Cocito*, Commento, pag. 61 e segg. *Agnelli*, Commento, pag. 58 e segg. *Sachet*, Traité théor. et prat. de la legis. sur les acc. du travail, I, pag. 130 ecc.

(5) Re contro « S. A. Vendita appartamenti » e Infranti, in Rivista Critica 1927 pag. 354.

(6) « S. A. Infortuni » contro Lolli e Spogni, *ivi*, pag. 357. V. anche Petrone, decisioni notevoli ecc. in Rivista delle Assicurazioni, 1927, pag. 512 e segg. e Rassegna della Previdenza Sociale, 1927, XI, pag. 64, nonché il Diritto del Lavoro, 1927, pag. 839, con una buona nota di Giovanni Miraldi.

costruzioni, ridonando ad essi — modesti prenditori di lavoro — tutta la provvida protezione della legge infortuni » (1).

Vediamo se quelle lodi siano meritate.

Nella prima sentenza, racchiusa in una motivazione quanto mai scheletrica, la Corte si è limitata a sancire che il carrettiere, anche quando lavori con carro e cavallo proprio, e sia retribuito a cottimo, deve considerarsi operaio ai sensi della legge infortuni, anzichè imprenditore, giacchè è « *intuitivo* » che il carretto ed il cavallo costituiscono « *semplicemente gli strumenti del suo lavoro* ».

Nella seconda, si è andati ancora più oltre, affermando che, quand'anche il carrettiere assuma e retribuisca operai, e, con quelli, lavori con rotabili e quadrupedi proprii, non per questo acquista la figura di conductor operis « come si argomenta dall'art. 28 della legge infortuni ».

Più tacitiani di così i magistrati della Suprema Corte non potevano essere, tanto che, nel desiderio di sbarazzarsi con poche e brevi parole di una gravissima questione di diritto, hanno persino dimenticato di..... cassare la Cassazione, vecchia e nuova. Eppure i giudicati che le sentenze in esame hanno ripudiato, meritavano, in sè e pei commenti che provocarono, una qualche menzione. La Cassazione Fiorentina (2) aveva deciso che « i carrettieri che per proprio conto e senza stabile occupazione presso un imprenditore assumono un trasporto con carretto e cavalli di loro proprietà, devono essere considerati, agli effetti della legge sugli infortuni, non come operai ma come piccoli imprenditori » ed allo stesso avviso aveva acceduto la medesima Corte Suprema, con sentenza 29 Ottobre 1926 (3) insegnante che non ricorre l'obbligo di assicurazione pel carrettiere - proprietario che svolge la propria opera in regime di quasi completa autonomia.

Quali ragioni ha addotto ora la Corte per giustificare il capovolgimento della propria giurisprudenza ed il distacco dalla dottrina assolutamente dominante? (4). In una delle sentenze (Re c. Infranti ed altri) si

---

(1) Gentile, La questione dei carrettieri ecc. in Rivista Critica 1927, pag. 354.

(2) 27 giugno 1910, V. Riv. di Diritto Pubblico, 1910, pag. 556, con nota sostanzialmente adesiva del Carnelutti.

(3) La Settimana della Cassazione, 1926, 1032. Vedi anche la già citata nota del Miraldi.

(4) V. Carnelutti, op. cit. I, 57 e segg. Agnelli, op. cit. (II edizione) pag. 64 e segg. Attalia, l'Assicurazione dei carrettieri, G. I., 1910, I, 1, 8. Gentile, la questione dei carrettieri e la locatio operis, in Riv. Critica cit. parla di una *dottrina* che sarebbe favorevole alle tesi da lui sostenute; ma dobbiamo confessare di non conoscerla, e di non averne potuto ricercare le fonti, per assoluta mancanza di indicazioni in proposito.

legge testualmente che « la censura contenuta nel primo motivo è inattendibile, come che resistita dall'incensurabile giudizio di fatto con cui la Corte ritenne che il Guzzetti dovesse considerarsi operaio..... Tale affermazione, del resto, è corretta anche in diritto, perocchè la legge stessa del 31 gennaio 1904 nell'art. 2 sancisce che agli effetti di essa è considerato come operaio chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione. Orbene, che il Guzzetti nel caso in esame versasse in tali condizioni non è a dubitare..... E se è così, a torto la Ditta vuole riscontrare nel Guzzetti la figura dell'imprenditore per il fatto che lavorava con carretto e con cavallo proprio e veniva pagato a cottimo, giacché è intuitivo, invece, che il carretto ed il cavallo costituivano semplicemente gli stromenti del suo lavoro e la remunerazione stabilita a cottimo, anzichè in misura fissa giornaliera, oltre a non conferirgli alcuna autonomia, rappresentava il suo salario come operaio e il corrispettivo per l'impiego del carretto e del cavallo ».

A parte lo stupore che può destare (od almeno che ha destato in noi) l'affermazione che lo sceverare il concetto della *locatio operarum* da quello della *locatio operis* sia giudizio *di fatto* incensurabile in sede di cassazione, il richiamo all'art. 2 della legge è perfettamente irrilevante, in quanto tale articolo per essere applicabile presuppone proprio l'esistenza di quello che dovevasi dimostrare, e cioè di un vero contratto di *locatio - conductio operarum*. Dunque, i concetti posti dalla Cassazione a base della propria massima si riducono a due: a) carretto e cavallo sono semplici strumenti di lavoro, b) la remunerazione a cottimo non conferisce autonomia alcuna e non è altro che un salario aumentato dal corrispettivo per la prestazione del rotabile e del quadrupede.

Ma che possano definirsi « strumenti di lavoro » mobili di rilevante valore (come i carri da trasporto) e persino animali, di valore pur notevole, come i cavalli, non è facile dimostrare, soprattutto pel logico affacciarsi alla mente del concetto di impresa; comunque, ci sembra assolutamente errato l'accento fatto al concetto di autonomia, ed il richiamo al salario.

L'autonomia va ricercata nello svolgimento del lavoro e nell'assunzione del rischio ad esso relativo: ora non è possibile negare che il rischio del trasporto stava a carico del carrettiere, gravando su di lui le responsabilità tutte che a tutti i vettori incombono. Dire poi che il prezzo che il vettore percepiva non era altro che *salario* è dimenticare che esso conglobava in sè non solo e non tanto il corrispettivo del lavoro, ma anche il *frutto* del

capitale impiegato nell'acquisto del carro e del cavallo, frutto che, volere o no, è un utile di gestione, e non semplicemente un quid che integri lo scambio della merce lavoro con quella salario.

Il Miraldi, commentando nella citata nota la sentenza in esame, opina che nella fattispecie la Corte abbia deciso rettamente, pur eccedendo nel formulare una massima di carattere generale, e la Corte avrebbe bene giudicato, a suo dire, versandosi in tema « di assunzione continuativa in servizio ».

Anzitutto tale estremo non ci sembra risultare; ma, quand'anche fosse pacifico, non sarebbe tale da avere una influenza decisiva sulla questione. La legge (art. 2) non distingue fra operai permanenti ed avventizi, e quindi non richiede, ad integrare la figura giuridica dell'operaio, il requisito della stabilità: non è dunque con questo concetto che bisogna operare per valutare la sentenza, ma sibbene con quello della assunzione del rischio del lavoro, per vedere se siasi promesso l'opus, il risultato, oppure l'energia.

Ora, non essendo possibile negare che i carrettieri siano vettori, e che i vettori promettano non la loro forza fisica ma il trasporto, e che questo trasporto avvenga a loro rischio, deve concludersi che la massima analizzata non ha fatto buon governo della legge (1).

Questo, in fondo, sembra essere anche l'avviso del Petrone (2) che suppone siasi la Corte fondata sull'articolo 11 del regolamento: ma quel testo riguarda semplicemente i criterii da seguirsi per la determinazione del numero degli operai, e pertanto non può recar luce alcuna sul nostro dibattito.

Nè, a sorreggere in una qualche guisa la vacillante tesi della Cassazione, possono giovare le argomentazioni del Gentile, per il quale la locatio operis si distinguerebbe dalla locatio operarum in quanto avrebbe per contenuto « l'obbligazione contrattuale di fornire un opus e cioè il frutto definitivo del lavoro che é prestabilito *non nella sua quantità*, ma nel « suo complesso individuale riguardato come un tutt'uno ». La remunerazione dell'opera sarebbe dunque « stabilita per questo complesso definitivo

---

(1) Si veda per contro, la corretta decisione, in fattispecie quasi identica, della Corte d'Appello di Palermo (12 giugno 1927), in cit. Diritto del Lavoro, pag. 839).

*Massima*: il carrettiere con carro e cavallo proprio che eseguisce trasporti a favore di una Ditta, come anche di altre, non può essere considerato operaio alle dipendenze di essa, venendo a rivestire la figura di « imprenditore di sè stesso ».

Inspirata a quei principi che a noi sembrano errati è invece la sentenza 17 maggio 1927 dell'Appello di Milano, in fattispecie identica, citata dal Petrone nel più volte ricordato studio.

(2) V. citato studio in Rivista Assicurazioni, 1927, pag. 512.

del lavoro e non in ragione della entità quantitativa della prestazione. Quindi non la precarietà del lavoro, non l'impiego di mezzi proprii, non l'indipendenza tecnica dal datore di lavoro; non l'assunzione in proprio di altri operai farebbero uscire dai confini nella *locatio operarum*, avendosi la *locatio operis* solo quando « più sostanziali proprietà » culminino « nella responsabilità contrattuale dell'appaltatore per l'esito finale dell'opus, considerato come una entità unica a sé stante ».

A parte il rebus del « complesso individuale (del lavoro) riguardato come un tutt'uno » e le « più sostanziali proprietà » che distinguerebbero la *locatio operis* dalla *locatio operarum*, proprietà che il Gentile non enumera nè dimostra, non vediamo come, anche ammesso che il concetto di *conductor operis* culmini « nella responsabilità contrattuale dell'appaltatore per l'esito finale dell'opus » si possa operare, con quel concetto così definito, per concludere che i carrettieri sono semplici locatores *operarum*. L'opus, nel caso del carrettiere, non è e non può essere altro che il trasporto fatto o assunto: e per questo trasporto non vediamo come possa eliminarsi la responsabilità contrattuale pel buon esito di esso, nè come possa escludersi che il carrettiere (vettore) sopporti, oltre il rischio contrattuale, anche l'alea inerente all'impiego di capitali che egli ha fatto per attrezzare la sua, pure quanto si voglia modesta, impresa di trasporti.

Ma che la Cassazione abbia operato con concetti palesemente erronei si rileva soprattutto dalla seconda sentenza (1 luglio 1927) che è giunta ad escludere la *conductio operis* anche quando il cosiddetto carrettiere abbia vari dipendenti, che lavorino con carri e cavalli tutti di sua proprietà. La Corte ha richiamato l'art. 28 del regolamento, ed il Gentile il concetto della « eccitazione della produzione quantitativa del lavoro » e l'art. 10 del regolamento; ma nè l'una né l'altro, per forzare attraverso la semplicistica tesi del cottimo l'interpretazione della legge, hanno tenuto presente il concetto economico giuridico di impresa (1).

Il carrettiere che — pur lavorando — interpone se stesso fra il datore e gli altri esecutori del lavoro, che trovansi alle sue dipendenze, lucra la differenza fra la spesa effettiva (salari, costo dei foraggi, interessi dei capitali impiegati, consumo dei carri e deprezzamento dei quadrupedi) ed il prezzo convenuto per l'opera, e pertanto, data anche l'entità economica

---

(1) V. Carnelutti, il concetto di impresa nella legge infortuni (Riv. di diritto Pubblico, 1909, II, 15).

della sua organizzazione, specula sul lavoro dei dipendenti, sui capitali e sugli attrezzi occorrenti (1).

Ora, chiamare questa attrezzatura tipicamente industriale una semplice « eccitazione quantitativa del lavoro » è celare la realtà, che di sè informa l'apprezzamento giuridico, in un velo di vane parole.

Quando vi è un apporto di capitale (e soprattutto notevole) non è possibile escludere l'elemento dell'alea insito in ogni forma di speculazione che si origini e si alimenti con un contributo pecuniario, e questo apporto *qualitativamente* discrimina, senza possibilità di dubbio, l'imprenditore dall'operaio.

Del resto, la Corte Suprema (e proprio quella seconda sezione dalla quale era uscita la sentenza 1 luglio 1927 che maggiormente abbiamo criticato) si è affrettata a mutar indirizzo, come è fatto palese dalla decisione in causa Montanari - Eletti (21 dicembre 1927) (2) insegnante che « chi con carro e bestie proprie attende saltuariamente al trasporto delle materie prime occorrenti ad uno stabilimento industriale per altri stabilimenti e per qualsiasi altra persona che glie ne faccia richiesta, esercita in realtà vera industria di trasporto per proprio conto e non può ritenersi addetto singolarmente a nessuna delle varie industrie per le quali eseguisce il trasporto; la stessa varietà e molteplicità di rapporti che costui contrae spesso elimina quella unicità di relazione e dipendenza che la legge richiede ai fini dell'assicurazione ».

Si è detto (3) che « non può certo sfuggire la differenza sostanziale che rettamente la Suprema Corte ha rilevato » tra le specie prese in esame nel giudicato in oggetto ed in quello del 1 luglio 1927. In quest'ultimo caso predominerebbe il carattere di dipendenza da un'unica impresa « nelle prestazioni d'opera del carettiere proprietario » mentre in quello che siamo esaminando il carattere dell'autonomia.

Ma dimostrato — come crediamo di aver fatto — che devesi aver riguardo non ai concetti di dipendenza o di autonomia, ma alla promessa dell'energia lavoro o dell'opus, con tutte le conseguenze che sono il presupposto e la derivazione necessaria dell'una o dell'altra, non vi è diversità di specie, sibbene contraddizione di massime.

---

(1) V. sentenza 10 giugno 1927 Trib. Como; in *Diritto del Lavoro*, 1927 pag. 1184. V. anche Appello Genova, 25 settembre 1923, in *Giurisprudenza del Lavoro*, 1924, pag. 219.

(2) *Rassegna della Prev. Sociale* 1928, I, pag. 64.

(3) *Ivi*, pag. 63, in nota.

Noi non siamo certo entusiasti della motivazione dell'ultima pronuncia della Corte, che, in sostanza, si impernia su un supposto significato specifico della parola « addetto » contenuta nell'art. 1 della legge (1), e ben più volentieri avremmo veduto il Supremo Consesso operare coi concetti giuridici della locatio operis e dell'impresa, ma non possiamo non riconoscere che la segnalata sentenza ritorna ad una interpretazione della legge più conforme ai principii.

Sempre in relazione al concetto giuridico di operaio a sensi della legge infortuni, dobbiamo ora occuparci di due altre sentenze, per quanto ci consta inedite, che hanno deciso su di una questione forse mai presentatasi all'attenzione dell'interprete.

La fattispecie era la seguente: il proprietario - conduttore di un fondo rustico avea commesso ad un esercente di macchine agricole la decanapulazione del quantitativo di canapa prodotto nel fondo stesso, pattuendo il corrispettivo per l'impiego delle macchine. Queste erano state poste nell'aia del podere, ed avean cominciato il loro lavoro, servite, in parte, dal personale tecnico alle dirette dipendenze dell'esercente, ed in parte da una squadra di operai ausiliarii fornita dal Sindacato Braccianti del Comune.

La moglie del proprietario del fondo, volendo partecipare al lavoro, si era avvicinata ad una delle macchine e, afferrata dagli ingranaggi di quella, avea subito una grave lesione, pel cui risarcimento fu convenuto in giudizio tanto l'Istituto assicuratore, quanto l'esercente le macchine.

Il Trib. di Bologna, con sentenza 4 - 10 giugno 1926 (2) ritenne che all'attrice non potesse attribuirsi la qualità di operaia a sensi della legge sugli infortuni industriali, e ne respinse le domande. Dell'istesso avviso fu la Corte bolognese, che con decisione 12 - 15 luglio 1927 (3) confermò in ogni sua parte la pronuncia dei primi giudici.

Le due sentenze ci sembrano corrette.

Non bisogna dimenticare che, nel diritto nostro, quello che è risarcibile non è il sinistro in sè, come evento lesivo avulso dalle condizioni e dalle modalità del lavoro, proiettato fuori della sfera in cui il legislatore lo ha voluto circoscrivere, agli effetti della indennità, per un

---

(1) V. in proposito la già citata nota del Canelutti in Riv. di Diritto Pubblico, 1910, pag. 556.

(2) Magagnoli contro Sindacato Emiliano e Ditta Bonzagni, sez. 1.<sup>o</sup> estensore Murgia.

(3) Sezione II, estensore Guidoni.

complesso di ragioni che si dissero anche sociali e politiche, ma che a noi sembrano solo giuridiche, ma il sinistro in rapporto alle qualità dei soggetti attivi e passivi dell'assicurazione obbligatoria.

Il diritto non si occupa di tutti gli stati di fatto: ma di quelli che mano a mano, a seconda dello svolgersi del processo legislativo, cadono sotto il suo impero perchè ritenuti suscettibili di predeterminate conseguenze giuridiche. Il diritto nostro non ha sanzionato la risarcibilità di tutti i danni, ma di taluni soltanto: nella specie, delle lesioni che possono diminuire la capacità di lavoro (*e cioè il potere di acquisto del salario*) degli operai. Ma operaio è solo, nel diritto nostro, colui il quale per le forme ed i rapporti in cui si concreta la sua attività, rientra nello schema preconstituito dal legislatore, che ha inteso fissare solo per determinate categorie, nella visione di un superiore interesse collettivo e nella necessità di una armonica costruzione di principii nuovi, alcune forme di provvidenze che possono apparire di favore, ma che in realtà hanno alla loro radice tutti i motivi di equità e di proporzione che determinano il diritto.

Il che è tanto vero che la legge infortuni fu reclamata e concessa « come un beneficio per i *salariati* lavoratori per virtù di contratto e verso *mercede* » (1) e non da altri o per altri.

Chi aveva bisogno della tutela della legge, e chi la legge ha voluto tutelare, è « *quegli che aliena a forfait la sua forza di lavoro e scambia una mercede fissa contro l'alea del risultato e ha bisogno di essere indennizzato per l'infortunio che lo coglie proprio in quanto e perchè il forfait della mercede non basta a coprirlo del rischio relativo* » (2).

La rapida corsa all'industrializzazione del secolo XIX aveva portato alla ribalta economica e sociale, prima ancora che a quella politica, masse immani di lavoratori, i cui bisogni non potevano soddisfarsi che nello scambio della merce lavoro con la merce denaro.

Ora l'equilibrio dello scambio veniva rotto quando diminuiva (o era annullata) la forza lavoro, in seguito all'avverarsi di uno dei molteplici rischi che l'industria crea: concretandosi quella riduzione nella minorata (o soppressa) capacità di acquisto del salario, il danno esige una riparazione, il cui costo non poteva confondersi coi costi di produzione dell'industria stessa.

Ma il danno, allora, diveniva riparabile solo in quanto vi fosse nell'occasione del suo avverarsi il presupposto giuridico del risarcimento;

---

(1) V. Carnelutti, op. cit. I, pag. 59 e segg.

(2) Carnelutti, *ivi*.

cioè la mercede contrattuale, non più acquistabile nella misura di prima. Il danno, infatti, nella soggetta materia, non è la lesione somatica, ma la scomparsa o la riduzione del salario. Coloro che non contrattano la loro forza nel mercato del lavoro, niun risarcimento possono pretendere, perchè non possono perdere nulla, nulla prima ritraendo dallo scambio della merce forza con quella denaro. Se questi principii sono — come ci sembrano — indiscutibili, l'attrice nelle cause in esame non aveva alcuno dei requisiti giuridici per farsi attribuire la qualità di operaia, e pertanto dei commentatori obbiettivi non possono che consentire con le pronuncie dei giudici.

4. — Un largo esame critico meritano ora le decisioni che illustrano i concetti della « causa violenta in occasione del lavoro ». Qui, specialmente, le contraddizioni giurisprudenziali sono gravissime e talora inspiegabili: onde l'opera dell'osservatore è resa, ad un tempo, più importante e più grave. Per quanto ha tratto in particolar modo alla causa violenta la Cassazione del Regno ci offre una serie di giudicati la cui attenta disamina non può non lasciare perplessi, sia in ordine ai principii giuridici che a quelli scientifici in essi affermati.

Con sentenza 9 - 27 maggio 1927 (1) la Corte Suprema ritenne che un colpo di sole ben può essere considerato causa violenta in occasione di lavoro. L'affermazione, allo stato della scienza medico - legale potrebbe anche essere logica: ma comunque un qualche rilievo meritano le due massime che potevano trarsi, ed effettivamente si sono tratte, dal ragionamento della Corte (2).

La prima è la seguente: la morte per insolazione è infortunio sul lavoro anche quando sia avvenuta in concorso con le condizioni patologiche preesistenti dell'operaio. Ora, nella specie, la necropsopia aveva constatato nel defunto esiti di pleurite, di arteriosclerosi, di nefrite cronica interstiziale e di ipertrofia cardiaca: « Un complesso, come si vede, più che sufficiente a spiegare una morte naturale e spontanea » (3). Ma, a prescindere dalla specie, è la massima che non ci sembra corretta, in quantochè, se proprio non tende, contribuisce ad assorbire nelle concause vere e proprie

---

(1) Cassa Nazionale contro Di Bartolo, Riv. delle Assicurazioni, 1927 pag. 410, con nota del prof. Cazzaniga. V. anche Riv. Critica, 1927, pag. 390.

(2) Cit. Riv. Critica, pag. 390 - 391.

(3) Cazzaniga, in nota sopracitata.

le cosiddette concause spurie ed anche i concetti, che è necessario tener distinti, di violenza della causa e violenza dell'effetto.

La discussione ci porterebbe lontano, fuori del nostro campo, e basterà aver accennato alla questione, per rimandare ai trattati del Borri, del Perrando, del Ciampolini, ecc.

La seconda massima — in stretta correlazione con la prima — vorrebbe insegnare che l'efficienza della causa violenta va accertata in rapporto al grado di resistenza organica dell'infortunato; il che a prescindere dalle considerazioni che si possono derivare dalla fattispecie, porterebbe alla conclusione che la violenza della causa dovrebbe essere considerata, anzi, misurata, dalla violenza dell'effetto, e non obbiettivamente (1)! Si noti poi che la stessa Corte, stessa sezione (2), aveva prima negato carattere di causa violenta ai bruschi squilibri di temperatura che avevano portato a morte un fuochista navale, il che, giudicando superficialiter, porterebbe a far ritenere che il calore è causa violenta solo quando è in eccesso (insolazione) e non in difetto (bronco - polmonite) (3)! Esaminando a fondo la seconda sentenza, ci si accorge invece che la Corte ha premesso esser giudizio di fatto incensurabile in cassazione l'aver ritenuto che la morte di un fuochista è dovuta ad antracosi, malattia professionale, anzichè a bronco polmonite, e solo dopo questa premessa ha osservato che, del resto, neanche nella bronco - polmonite contratta per gli sbalzi di temperatura passando di inverno dai locali delle macchine all'aperto si potrebbe ravvisare la causa violenta.

---

(1) Scrive ottimamente il Cazzaniga (V. sopra) «Ciò che merita di essere rilevato è il principio di ordine generale contenuto nel dispositivo della sentenza, e cioè che in tema di insolazione» non è la temperatura che bisogna scandagliare, ma accertare se fu essa a produrre il colpo di sole che determinò la congestione cerebrale e la morte dell'operaio. «Qui ci sembra che la Suprema Corte trascuri una esigenza fondamentale e cioè che per accertare la ricorrenza di un evento non si possa trascurare il vedere se si siano verificate le condizioni capaci di determinarlo. La quale cosa nel caso dell'insolazione tanto più è necessaria in quanto che il quadro anatomico - patologico prodotto da questo accidente è ben lungi dall'essere caratteristico. Mancando alterazioni specifiche è naturale dunque che alla diagnosi di causa mortis si addivenga utilizzando tutti gli elementi positivi e negativi di cui si disponga e non è giusto escludere a priori ogni indagine sulle condizioni meteorologiche quando si sa che proprio esse costituiscono la causa principale dell'insolazione».

(2) 15 Ottobre - 3 novembre 1926, Rome contro Sindacato Gente di Mare, Diritto del Lavoro, 1927, pag. 121; Riv. delle Ass. 1927, 412 (con nota del prof. Cazzaniga) Rassegna della Previdenza, 1927, VI, 45; Riv. Critica 1927, I, 11, con nota del prof. Roberto Magnanini.

(3) V. la cit. nota del Cazzaniga.

Si è detto, richiamando il Carnelutti (1) che la decisione in esame « è indubbiamente conforme ai principii di infortunistica » perchè « come v'ha una moltitudine di cause violente, cui non sussegue l'effetto immediato, viceversa non è difficile immaginare frequenti ipotesi di morte o lesione repentina, cui manca però affatto la violenza della causa. Così avviene nell'ipotesi di crisi di malattia professionale. La lesione si manifesta d'un tratto, con tutti i caratteri della repentinità; ma la sua causa si diluisce in una serie di momenti pregiudizievole, protratti spesso per anni interi, dei quali l'ultimo determina la lesione per un fenomeno, che si esprime nel motto volgare della goccia d'acqua che fa traboccare il vaso ».

Ora, dato che nella specie trattavasi di antracosi, la prima parte della massima è ineccepibile, e calzante il richiamo al Carnelutti (2); ma dal riconoscere questo all'affermare che non può ravvisarsi la causa violenta *neppure* nella bronco-polmonite contratta in dipendenza degli sbalzi di temperatura cui l'individuo soggiace passando dalla camera delle macchine all'aperto, ci corre, e molto.

Per la Corte « La causa violenta è costituita da quell'elemento straordinario ed impreveduto, che turba repentinamente le normali condizioni del lavoro, agendo sui mezzi e sugli elementi nei quali si svolge, senza che l'operaio possa apprestarvi difesa, e determinando un male nello organismo di costui. È ovvio che questi caratteri non possono ravvisarsi nell'azione esercitata dalla bassa temperatura di una gelida stagione invernale, a cui si esponga, sia pure per ragioni di lavoro che non abbiano nulla di eccezionale e straordinario, un operaio fuochista, che passi dal locale infuocato dei forni sopra coperta..... Trattasi della azione normale delle ordinarie condizioni atmosferiche del momento; non vi è nulla di straordinario che sopraggiunga repentinamente a turbare l'andamento del lavoro. Trattasi, anzi, di uno di quegli eventi prevedibili e previsti dall'operaio, che im- prende un determinato lavoro, in quanto si immedesima con la specialità del lavoro stesso, e sono quasi inevitabili.....» È dunque « professionale qualsiasi infermità che, senza causa violenta, possa all'operaio incogliere per la speciale natura del lavoro ».

Come si è accennato, questa decisione non ha avuto, nel suo complesso, soverchi consensi.

---

(1) Cit. nota nel Diritto del Lavoro, 1927, pag. 121.

(2) Op. cit. I, pag. 154.

Il Cazzaziga ed il Magnanimità (1) rilevano in sostanza che anche nel caso dell'insolazione trattavasi « dell'azione normale delle ordinarie condizioni atmosferiche del momento » e che la contraddizione tra la ratio dei due giudicati non può eliminarsi « se non assimilando, come è ragionevole assimilare, l'una causa all'altra (calore e freddo) nel senso di riconoscere ad entrambe, sia per il modo di attuarsi e di agire, sia per le circostanze in cui si realizzano, carattere di violenza » (2). E questo perchè la causa violenta si scinderebbe in due fattori distinti: « nel fatto fisico..... individualizzabile e precisabile nel tempo e nello spazio, e nella sua capacità di sviluppare una energia lesiva con tutte le sue conseguenze » (3). Dunque, « se ciò è vero, anche il brusco passaggio da un ambiente soprariscaldato ad un altro freddissimo..... può costituire la causa violenta per lo sviluppo di una bronco-polmonite ».

Premesso che la contraddizione fra le due massime non potrebbe essere più insanabile, a noi sembra, modestamente, che si possa dirimerla solo assurgendo ai principii basilari della soggetta materia, che nessuno dei commendatori citati si è ricordato di richiamare. Che le condizioni atmosferiche costituiscono un rischio generico incombente sulla generalità degli uomini, niuno potrà seriamente negare; ma, in rapporto a determinati individui esercenti dati mestieri, l'ambiente termico può essere giudicato come un rischio generico *aggravato*, anche senza volere farlo assurgere a rischio specifico vero e proprio.

Quel lavoro che costantemente espone, per necessità intrinseca, chi lo compie ai raggi del sole, indubbiamente aggrava, nei confronti dell'operaio, il rischio comune a quanti, pur dovendosi per necessità naturale assoggettare al calore, non sono costretti a subirlo in determinate posizioni (operaio di salina, scalpellino, mietitore ecc.) e possono di quando in quando cercare rifugio in zona d'ombra e di frescura, avendo comunque e sempre una piena libertà di movimenti protettivi; orbene, quando la temperatura abbia raggiunto un grado tale da poter essere capace, in sè, di determinare fatti di insolazione, negare il carattere di aggravamento del rischio generico ad un fattore termico di tale imponenza è identificare il concetto di causa violenta con quello meccanico di trauma, e restringere arbitrariamente la portata della legge che ha voluto considerare anche la possibilità di altri interventi lesivi, nell'ambito dell'accolto principio del

---

(1) V. note citate.

(2) Cazzaniga.

(3) Magnanimità.

rischio professionale. Correlativamente, quel lavoro che costringe in un ambiente surriscaldato, dato che non è concepibile che un fuochista viva, anche nelle ore di riposo, nelle profondità della stiva, per i repentini sbalzi di temperatura aggrava il rischio indubbiamente generico del gelo; e quando lo squilibrio sia tale, in sè, da rendere possibili fatti bronco-polmonari, chiamare malattia professionale la infermità che al fuochista possa incogliere è togliere valore all'azione repentina di eventi lesivi che nulla hanno di ripugnante al concetto della causa violenta.

Nè vale dire che sifatti eventi siano prevedibili e previsti, quando poi si aggiunge che sono inevitabili: perchè, se sono inevitabili, richiamano proprio quel fatale *damnum* che è alle radici della risarcibilità.

Ambedue le massime, dunque, peccano, ed ambedue in eccesso.

In eccesso la prima, perchè ha negato ogni valore alla distinzione fondamentale fra cause vere e proprie e concause spurie, e perchè soprattutto, ha confuso la violenza della causa con la violenza dell'effetto, giungendo sino a chiamare irrilevante l'indagine sulla forza causante della presunta causa; ma in eccesso anche la seconda, perchè mentre poteva limitarsi a dichiarare la pacifica irrisarcibilità di una constatata malattia professionale, ha voluto anticipare affermazioni per lo meno dubbie sulla natura della causa violenta distruggendo sì le argomentazioni della precedente, ma cadendo in un viluppo di contraddizioni, attraverso una visione soverchiamente meccanicizzata del fatto dell'infortunio, e, forse, attraverso un involontario ritorno della teoria dell'attualità del lavoro (1).

Ma, sempre in tema di causa violenta, altre decisioni si possono e si debbono segnalare.

Con sentenza 20 giugno 1927 (2) la Corte Suprema ritenne avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro la morte di un cameriere di bordo verificatasi per encefalite letargica.

Ora, a prescindere dal dibattito sempre vivo ed aperto della identità o meno di causa violenta e causa virulenta; a prescindere dalla eziologia tutt'altro che certa della encefalite letargica, argomenti questi specifici del campo medico-legale, ci sembra che la pronuncia della Corte non possa esser lasciata passare sotto silenzio per quanto ha tratto alla conclamata occasione di lavoro.

---

(1) V. anche Pisenti, Bronco polmonite a frigore e infortunio, in Riv. Crit. 1927, III, 84.

(2) Riv. delle Ass. 1927, pag. 416, con nota del Prof. Cazzaniga.

Qui il dilemma è molto semplice: o l'encefalite letargica non è una malattia infettiva, ed allora svanisce ogni pur qualsivoglia lato concetto di causa violenta: o è una malattia infettiva, pandemica, ed allora costituisce un puro e semplice rischio generico.

La Corte, risolvendo per suo conto una questione, che per la medicina è ancora insoluta, ha classificato l'encefalite tra le malattie infettive, di conseguenza tra le cause esterne, ed attraverso la formula di identificazione tra causa violenta e virulenta, ha affermato l'estremo della causa violenta, per trovare anche quello dell'occasione di lavoro nel fatto che il cameriere « nel tempo e nel luogo del lavoro..... era stato colpito dalla malattia » dopo aver preso imbarco in un piroscafo che aveva *navigato* nel Mar Nero, lungo le *cui coste* l'encefalite inferiva.

In primo luogo qui il nesso tra causa ed effetto — sia pure mediato ed indiretto — è semplicemente *presuntivo*; in secondo luogo — ed è questa, per noi, la considerazione di maggior rilievo — il rischio generico della encefalite (data come malattia infettiva) non si poteva dire certo aggravato pel fatto che il piroscafo navigasse *lungo le coste* di un territorio ove trovavasi qualche focolare del morbo. Se, per contro, questo avesse inferito a bordo ed il cameriere avesse dovuto continuare il suo servizio, si sarebbe potuto parlare di rischio aggravato, e quindi di occasione di lavoro; perchè allora il sinistrato si sarebbe trovato esposto al pericolo della supposta infezione non già alla stregua di tutti gli altri individui, ma in condizioni di pericolosità speciali, nascenti dall'esser costretto a prestare la sua opera in un ambiente infetto. Nulla invece — nel caso in esame — di tutto questo; e solo un secco ragionamento, rammentante che « è contro lo spirito e la lettera della legge pretendere, oltre la prova del nesso di causalità tra lavoro ed infortunio, anche che l'operaio si sia trovato in condizioni deteriori delle altre persone che si trovavano sul luogo del lavoro ».

Ma è proprio il nesso tra lavoro ed infortunio che non è neppur lontanamente provato quantunque la Corte affermi esser *più che bastevole* la circostanza dell'imbarco su di una nave bordeggiante lungo un litorale infetto per dimostrare che il lavoro è stato *causa* (nemmeno occasione!) dell'infortunio..... Nonostante ogni miglior volontà (impregiudicata sempre la questione della identificazione, o meglio, dell'assorbimento della causa virulenta in quella violenta) noi non riusciamo a veder nella fattispecie, nonchè un rischio specifico, neppur un rischio generico aggravato, e di conseguenza l'estremo « occasione di lavoro » ci sembra totalmente sfuggire. Nè lo concreta il ragionamento della Corte: che anzi l'affermare, come essa fa, che a carico dell'azienda debba stare il rischio specifico, al quale

l'operaio viene a trovarsi esposto a causa del lavoro, dimostra evidentemente che neppur si sospettò che nella fattispecie trattavasi di rischio generico, e che il problema principale da risolvere era quello di veder se codesto rischio generico fosse o no aggravato. Problema ed indagine che, trascurati dalla Cassazione del Regno, avevano per contro suscitato l'attenzione di quella di Torino, in un caso analogo, sul quale avremo occasione di ritornare tra breve (1). Per intanto basti dire che trattavasi di infezione malarica incolta ad un *marinaio* che aveva dovuto, in forza dell'itinerario percorso dalla nave sulla quale erasi imbarcato, *soffermarsi*, per lavori di carico e scarico, in una zona eminentemente malarica: la Corte disse, e disse bene (ogni riserva sempre fatta intorno all'asserita equivalenza di causa violenta e virulenta) che, data la sosta ed il lavoro in territorio infetto, non potea più parlarsi di rischio generico, avendo il lavoro « quanto meno aumentato il rischio, divenuto per tal modo nella sua quantità dipendente dalle condizioni dell'industria » e cioè generico aggravato o specifico indiretto che dir si voglia.

Ma non è chi non veda quale differenza passi dalla *sosta* in un focolare infettivo al *passaggio lungo* le coste di un litorale infetto, soprattutto quando si tenga conto del veicolo *accertato* dell'infezione malarica e della eziologia *presunta* della encefalite.

Sottili questioni, queste, forse: ma non trascurabili, perchè il valore intrinseco di un giudicato consiste, soprattutto, nella forza e nella compiutezza delle argomentazioni che lo sorreggono, e cioè, in ultima analisi, nella efficacia persuasiva di cui è capace (2).

Una tale efficacia ci sembra manchi non solo nella esaminata sentenza, ma anche, e specialmente, in quella 31 luglio 1926, insegnante che « è

---

(1) 31 Ottobre 1921 Ferrovie dello Stato contro Migliani, in Rass. Previd. Sociale 1922, V, pag. 58.

(2) Vedasi anche l'ottimo studio del prof. Ranelletti in Dir. del Lavoro, 1917, pag. 1275 e segg. La critica della decisione della Cassazione è affidata da questo autore a tre argomenti, in quanto nella fattispecie non si troverebbero gli estremi nè dell'infortunio, nè della causa violenta, nè dell'occasione del lavoro.

Mancherebbe l'estremo « infortunio » e cioè il verificarsi del rischio « fortuito, accidentale, imprevisto, improvviso »; quello « causa violenta » perchè il virus dell'encefalite letargica agisce — come il virus di tutte le malattie infettive acute — « non in modo subitaneo, improvviso, appena penetrato nell'organismo, ma dopo un silenzioso periodo di incubazione, non precisato, ma non inferiore a qualche giorno, e dopo un successivo periodo prodromico di sintomi lievi ». Mancherebbe infine l'occasione di lavoro, trattandosi di rischio generico non aggravato.

causa violenta in occasione di lavoro l'infezione malarica contratta da un ferroviere destinato al servizio dei treni attraverso zone malariche » (1).

La questione della malaria - infortunio è stata magistralmente esaminata dal prof. Diez, il cui studio ci sarà di guida nell'analisi della cennata decisione (2).

I precedenti giurisprudenziali erano in genere contrarii alla tesi accolta dalla Cassazione; infatti la Corte d'Appello di Catania (3) aveva ritenuto che la malaria non può essere considerata infortunio per mancanza dell'estremo « occasione di lavoro » essendo la malattia in più diretta relazione con la località in cui il lavoratore risiede che col lavoro. Il Tribunale di Lucera (4) oltre l'occasione di lavoro, avea escluso anche la causa violenta e la Commissione Centrale per gli infortuni agricoli, pur ammettendo la causa violenta, aveva affermato che « per quanto si possa esser larghi nell'intelligenza dell'occasione di lavoro, sia pure con un qualche sinistro che abbia un legame qualsiasi di dipendenza con gli atti del lavoro, occorre però sempre che il lavoro determini l'esposizione dello operaio all'azione dell'evento atto a produrre una lesione. Nella malaria manca, a differenza di quanto avviene per altre infezioni in cui l'operaio viene a contatto con germi specifici che raramente possono trovarsi fuori dell'ambiente di lavoro (come il carbonchio nel conciatore, e la peste in uno scaricatore di porto) qualsiasi elemento che possa far ritenere che l'infezione fu contratta durante il lavoro, e non in circostanze del tutto estranee, e perciò non si ha la prova del rischio specifico » (15 ottobre 1924, est. Manferoce).

La sentenza già cennata della cassazione Torinese, per aver deciso su di un caso di rischio aggravato, non aveva in sostanza ripudiato i principii informativi delle decisioni citate, ai quali per contro si è ribellata la Cassazione Unica, in una fattispecie che meno di ogni altra prestavasi per una decisione di massima (5).

---

(1) Riv. Ass. 1927, pag. 419, con nota del Cazzaniga.

(2) Prof. Salvatore Diez, Ancora sulla malaria - infortunio, in Rass. Prev. Sociale 1927, IV, V, pag. 25 e segg.

(3) 12 febbraio 1918, Rass. cit. 1919, 388.

(4) Sentenze 4 e 12 novembre 1920, Rass. cit. 1921, VII, 102 e VIII, 96.

(5) Informa il Diez che il ferroviere, in favore della cui vedova si pronunciò la Corte, « risultò all'autopsia morto per endocardite, in seguito ad una infezione precedentemente sofferta a carattere tifico. La Corte d'Appello ammise invece che l'endocardite fosse stata causata da infezione malarica, principalmente pel fatto che un medico ferroviario aveva rilasciato all'inizio della malattia un buono per la somministrazione gratuita di chinino » Rass. cit. pag. 28.

L'avvocatura Generale Erariale, a sostegno del ricorso presentato contro la pronuncia dell'Appello Napoletano, aveva argomentato che :

a) la puntura che produce l'infezione malarica non costituisce la causa violenta di cui all'art. 7 della legge ;

b) l'assoluta impossibilità di determinare il momento in cui l'infezione si contrae rende impossibile la constatazione dell'estremo « occasione di lavoro » ;

c) comunque, il pensiero espresso dal legislatore durante e dopo la discussione della legge dimostra che non si è voluto considerare l'infezione malarica come infortunio.

La Cassazione, premesso che non si dissimulava la gravità delle ragioni poste a fondamento del ricorso, opinò che :

a) nella inoculazione della infezione malarica debbono riscontrarsi gli estremi della causa violenta ;

b) ed altresì quelli dell'occasione di lavoro ;

c) nulla rilevando il fatto che il legislatore non abbia classificato espressamente l'infezione in oggetto tra gli infortuni indennizzabili, in quantochè bastano, per la soluzione della questione, i principii da lui fissati nel testo della legge. Il Gazzaniga, nella ricordata nota, ed il Diez, nulla obbiettarono per quanto ha tratto al riconoscimento della causa violenta ; ma il primo afferma che la questione è ancora aperta in rapporto all'occasione di lavoro, e lamenta la facilità con cui la Suprema Corte « secondando una tendenza anche troppo viva nella nostra magistratura in materia di infortuni, fa larga parte agli *elementi presuntivi* e ammette bastare il fatto del passaggio dell'operaio, a scopo di lavoro, da zona immune a zona infetta, per dimostrare, in caso di contagio, che l'infezione è occasionata dal lavoro stesso » mentre il secondo comincia col combattere — con ragioni che ci sembrano eccellenti — l'opinione della Corte intesa a dimostrare che il legislatore, escludendo dal concetto di infortunio la malaria, abbia voluto lasciare impregiudicata la questione, dato che ancora fervevano nel campo scientifico i dibattiti sull'origine di quella malattia (1).

---

(1) Proprio nel periodo di quelle discussioni — osserva il Diez — e quando fu respinto l'emendamento Nofri, avvennero le scoperte sull'inoculazione della malaria a mezzo delle zanzare ; onde non può parlarsi di « ritegno » o dubbio scientifico del legislatore, anche in quanto a dibattito presero parte malarologi illustri come il Celli ; del resto, l'emendamento fu respinto dalla Camera, che dichiarò di *non voler allargare il sistema dell'assicurazione obbligatoria*.

Comunque, anche a non voler dar peso ai precedenti legislativi, anche a voler ammettere l'estremo della causa violenta, bisognerà andar molto cauti nel constatare quello dell'occasione di lavoro. Per il Diez, le evenienze in cui può verificarsi un rischio lavorativo occasionato *dall'ambiente del lavoro* si possono raggruppare :

1) nella pericolosità dell'ambiente, derivante da condizioni poste in essere *dal genere stesso del lavoro disimpegnato* ;

2) nella pericolosità dell'ambiente non derivante da condizioni causate o necessariamente richieste dal lavoro, *bensì da condizioni di tempo e di luogo in cui questo casualmente si svolge, ma ai cui effetti dannosi le contingenze speciali del mestiere espongono in modo particolare.*

In tutte queste evenienze, deve esistere un elemento etiologico del danno riferibile al lavoro ; quando ciò sia, e si riscontri la concentrazione nel tempo della causa lesiva, può parlarsi di infortunio.

La questione, adunque, si riduce alla proposizione seguente : Può chiamarsi rischio specifico del lavoro quello inerente all'ambiente malarico? La risposta negativa è evidente.

Scrive il Diez : « Quello della malaria non è..... un rischio specifico, diretto o indiretto, del lavoro ; è un rischio generico che per nulla si diversifica da quello cui vanno incontro tutti gli abitanti di una regione quando in essa esistano condizioni, o permanenti o transitorie, di morbilità, o quando su di essa si scatenino catastrofi telluriche o metereologiche.

Solo quando si verifichino determinate circostanze può parlarsi di rischio generico bensì, ma aggravato dal lavoro, e quindi ammettersi con cautela, e con largo spirito interpretativo, l'occasione di lavoro. Quando, a causa esclusiva del lavoro che deve eseguire, e per necessità imprescindibile di esso, l'operaio in una zona malarica sia esposto al rischio in misura *sicuramente* maggiore di un altro cittadino che risieda nella stessa località.

La sentenza della Corte nel riconoscere la qualità di infortunio alla malaria..... non pone condizioni nè restrizioni : essa esige soltanto che un operaio abbia lavorato in una zona ove si *presume* abbia potuto contrarre l'infezione, perchè riconosciuta malarica.

L'infortunio dovrebbe, pertanto, essere ammesso anche nei casi in cui il lavoratore sia originario del luogo malarico o abitualmente ivi dimorante. Come è possibile in questi casi, comunque si voglia allargare il concetto « occasione del lavoro », dimostrare che necessità di lavoro espongano quei cittadini, ed in Italia non sono pochi, ai rischi della malaria ? Come dimostrare che questi individui si espongono al rischio e contraggono l'infezione quando lavorano ? »

La Cassazione, pur non nascondendosi la impossibilità di una prova siffatta, si è affrettata a chiamarla irrilevante; per l'applicazione della legge, dunque non sarebbe necessario stabilire *quando e dove* l'infezione fu contratta, ma basterebbe la *possibilità* che essa fosse stata contratta durante il lavoro; basterebbe la prova per *presunzione* concretantesi nel fatto che l'individuo — non malarico prima — abbia lavorato in zona infetta.

Ora questa tesi potrà anche accogliersi per quelle malattie da causa virulenta « che sono indisolubilmente legate col lavoro e alle quali *all'infuori del lavoro l'individuo non è esposto* » (1) ma non mai per quelle che costituiscono un rischio ambientale generico. L'aggravamento di questo rischio generico potrà portare alla risarcibilità del danno: ma va dimostrato con rigorosi criteri; e non già con semplici presunzioni. L'interprete che voglia scrupolosamente assolvere le proprie funzioni non può e non deve infatti dimenticare che con la promulgazione della legge infortuni si è voluto, non già attuare un sistema di universale risarcimento dei danni, ma riconoscere agli operai il diritto ad indennità predeterminate qualora i rischi *creati* dall'industria si abbattano su di loro. Quello che l'industriale deve sopportare e computare nei propri costi, è il rischio *nascente* dall'esercizio dell'industria, il rischio cioè che è la conseguenza della evoluzione tecnica dei processi di produzione; non già quello che si origina al di fuori, al di sopra e contro di essi, per pure condizioni o necessità naturali. E se è logico e conforme ai principii della legge che nella sfera di risarcibilità, oltre al rischio specifico così inteso, si debba includere anche quella parte del rischio generico che le modalità del lavoro aggravano quantitativamente a danno dell'operaio, è altrettanto conforme ai principii che di questo aggravamento quantitativo venga richiesta ed offerta la più rigorosa delle prove. Rischio generico aggravato vuol dire condizione deteriore dell'operaio nei confronti dei terzi, ma condizione deteriore nascente dalle necessità del lavoro: questa condizione deteriore non può presumersi, ma deve dimostrarsi, quando si vuole che l'industria ne sopporti il peso: ché, presumendola, non si rende giustizia, ma si compie la più facile e la meno meritoria delle beneficenze: quella che si esercita coi denari altrui.

Non tratteremo in questo sommario studio dell'annosa questione dell'ernia - infortunio, perchè soverchiamente medico-legale (2): ci occuperemo

(1) Diez, op. cit. pag. 35.

(2) V. tra gli studi più recenti C. Biondi, Il Problema infortunistico delle ernie inguinali, in Rass. Prev. Suc. 1927, II, 20 e Mori, Del concetto di ernia infortunio nella giurisprudenza Italiana, in Rass. Previd. Sociale 1928, I, pag. 20 e segg.

per contro -- sempre in tema di causa violenta — della sentenza della Cassazione 13 luglio 1927 (1).

Il Supremo Consesso affermò, in quella pronuncia, non essere censurabile in Cassazione il giudizio di fatto con cui la Corte di Merito avea ritenuto doversi attribuire a causa violenta la morte di un operaio che, ricoverato in un pubblico ospedale a seguito della frattura della tibia, ed accomunato con ammalati di polmonite, avea contratto una polmonite crupale, e di quella era morto.

Il caso sarà, quanto si vuole, classico (2) ma la decisione della Corte di Merito, cui la Cassazione esplicitamente aderì, giungendo sino a chiamare *logico* il rapporto tra il trauma e la polmonite, ci sembra meritevole della più severa censura.

E ne diremo brevemente le ragioni.

Il Petrone (3) parlando del giudicato in esame scrive che: « A lume di buon senso la morte sarebbe derivata da degenza in luogo mal disposto: ma ben ponderato il caso, la lesione della tibia aveva avuto occasione nel lavoro, la causa era stata manifestamente violenta, e si sa che *causa causae est causa causati*. Le cause susseguenti alla stessa guisa delle concause e delle cause concomitanti non hanno giuridica rilevanza in tema di infortuni.....». Il Cazzaniga, nella ricordata nota, si limita a dire che il trauma ha costituito una *condictio sine qua non* del decesso.

Cominciamo col dire che questa ultima affermazione non è vera nè scientificamente, nè logicamente, nè giuridicamente.

Non scientificamente, perchè le conseguenze traumatiche della lesione non hanno originato la polmonite, sviluppatasi per cause del tutto *estraneae* ed indipendenti dalla frattura della tibia, che, in sè, si era risolta o stava per risolversi nei modi ed esiti normali a quella specie di lesioni; non logicamente, perchè lo stesso Cazzaniga riconosce che, anzichè di rapporto logico, può parlarsi solo di rapporto concausale indiretto, e comunque perchè niuno oserà affermare che — necessariamente — l'infortunio ha causato la polmonite; non giuridicamente, perchè la legge assicura all'infortunato l'indennità forfetaria di cui ha predeterminato la misura od i criteri in base ai quali quella dovrà valutarsi, e non già i mezzi, i luoghi e le garanzie della cura.

---

(1) Sindacato Porti Marittimi c. Frino, Riv. Assicurazioni, 1927, pag. 425, con nota del Cazzaniga.

(2) V. la citata nota del Cazzaniga, e l'avviso ivi richiamato del Leoncini.

(3) V. il citato studio « Decisioni notevoli ecc. » in Riv. Ass. 1927 pag. 485 e segg.

Se il legislatore, attuando una più larga e complessa forma assicurativa, avesse tassativamente obbligato gli enti che all'assicurazione provvedono non solo a corrispondere gli indennizzi, ma anche ad apprestare i mezzi profilattici, chirurgici e rieducativi per le lesioni del lavoro; o se un determinato ente assicuratore (od un determinato datore di lavoro) avesse predisposto pel raggiungimento di fini rieducativi o filantropici, un ospedale od una infermeria ad hoc, nel quale, *senza facoltà di scelta*, l'infortunato dovesse farsi curare, le nostre censure, forse, non avrebbero fondamento. Ma poichè il legislatore non solo ha voluto lasciare, per quanto ha tratto alle cure mediche e chirurgiche, la più ampia facoltà di elezione al sinistrato, ma anche render impossibili, senza il consenso di quello, interventi chirurgici sia pur diretti a diminuire od annullare l'entità del danno (1) dir che l'operaio, che di questa facoltà di scelta abbia usato, ha diritto di chiedere all'*assicuratore* non il risarcimento specifico della lesione, ma il risarcimento di un *nuovo danno*, dalla lesione indipendente, avente causa nelle deficienze sanitarie del locale di cura da lui eletto, è, se non andiamo errati, affermare cosa del tutto contraria a quel buon senso che il Petrone richiama senza darvi il peso che merita. Nè devesi dimenticare che — nella specie — l'operaio (che avrebbe potuto farsi curare al proprio domicilio od in una casa privata di salute) aveva scelto il *pubblico ospedale*, e cioè quel luogo di cura che la collettività mette a disposizione di *tutti* i suoi membri: quel luogo di cura cioè che è (o dovrebbe essere) tranquilla garanzia non già di impossibili miracoli ma di un minimum di igiene e di scientifici metodi. Se le deficienze del personale o dell'ambiente causano la morte del ricoverato, l'amministrazione Ospitaliera, ove ricorrano gli estremi di un reato, potrà pur sempre essere perseguita quale civilmente responsabile; ma dal riconoscere questo a contrabbandare come concausa posteriore l'insorgenza di un morbo nuovo (dato che la polmonite sia una malattia infettiva, il che non è certo pacifico) ci corre. Se nella stessa specie che andiamo esaminando, la morte fosse avvenuta non già per polmonite, ma a seguito di fatti settici determinati dall'aver dimenticato l'operatore un corpo qualsiasi nella ferita, sarebbesi pur parlato di concausa posteriore? o non piuttosto di omicidio colposo? Il principio *causa causae est causa causati* sarà giusto quanto si vuole, ma va inteso in senso rigorosamente logico: e cioè nel senso che, data una causa, tutti gli effetti che *necessariamente*

---

(1) V. ad esempio art. 18 D. L. 4, 23 agosto 1917 N. 1450 e art. 119 reg. per l'applicazione della legge 31 - I - 1904, T. U. N. 51.

ne conseguono o quanto meno naturalmente se ne generano vanno a quella ricollegati. Ma ricollegare ad una causa, che aveva già prodotto gli effetti proprii alla violenza con la quale aveva agito in relazione alla parte su cui quella violenza si era esercitata, non già un ulteriore superveniente effetto che ne fosse la conseguenza ultima, ma una causa nuova di insorgenza lesiva, è estendere oltre misura e ragione il principio richiamato. Non si dimentichi esser la causa « un fatto che ha, secondo l'ordine naturale, attitudine a produrre l'effetto, in quanto ne contiene il principio generatore (1) ».

Ora nella fattispecie controversa e secondo l'ordine naturale, la causa non aveva alcuna attitudine a produrre l'esito letale (presunto effetto) in quanto non ne conteneva affatto il principio generatore. Si dirà che siamo in tema di rapporto concausale indiretto, e non già causale: e sia pure.

Delle concause posteriori o sopravvenute, col Filomusi Guelfi e la preponderante dottrina medico-legale (2) si possono ipotizzare quattro speci:

- 1) assolutamente indipendenti per l'origine e pel decorso.
- 2) assolutamente ed intimamente dipendenti per l'origine e pel decorso.
- 3) dipendenti per l'origine ma indipendenti pel decorso.
- 4) indipendenti per l'origine ma dipendenti pel decorso.

Nel primo caso parlare di concausa è un errore di logica, versandosi in tema di causa del tutto nuova; nel secondo, è per lo meno improprio, trattandosi di una pura, semplice e naturale successione morbosa; nel terzo e nel quarto, solamente, si potranno ritrovare gli estremi della concausa, nella nostra materia non valutabile a danno dell'infortunato.

Il supposto rapporto tra il trauma e la morte per polmonite in quale di queste ipotesi può rientrare? Non potendosi certo dire che la polmonite sia stata *causata*, nel senso sopra chiarito, dal trauma, nè che il decorso della infermità da quello originata la abbia prodotta, si dovrà versare, evidentemente, nella prima ipotesi: e cioè *dissociare* due fatti ben distinti, negando ogni rapporto concausale.

Tutt'al più potrebbe dirsi che la causa ha occasionato (3) una causa nuova: ma sarebbe agevole rispondere — od almeno ci sembra — che l'art. 7 della legge se in rapporto al lavoro si limita a richiedere l'estremo

---

(1) Carnelutti, Riv. Dir. Comm. Anno IV, fasc. V.

(2) V. ad esempio Ferrando, Manuale, pag. 524 e segg.

(3) L'occasione è « un fatto od un quid dal quale l'effetto deriva, ma non per l'ordine naturale, ossia non per vincolo di necessità » Carnelutti, Riv. Dir. comm. anno III, fascicolo I - II.

dell'occasione, in rapporto alla lesione o morte richiede quella della causa violenta, nel cui concetto, per quanto si voglia lato, non si potranno mai far rientrare qui eventi occasionali, e cioè eventi non naturalmente necessitati.

5. — Per quanto ha più particolarmente tratto all'« occasione di lavoro » la più recente giurisprudenza ci offre una serie notevole di giudicati, nei quali sempre più si appalesa la incertezza e la contraddittorietà dei criteri coi quali si interpreta la legge.

Cominciamo il nostro esame da uno dei casi più tipici: la Suprema Corte (1) ha affermato che « La trasgressione dell'operaio all'ordine di sospensione dei lavori non vale a togliere il diritto ad indennità per l'infortunio sofferto in occasione del lavoro tuttavia eseguito nonostante il divieto ».

Qui non si trattava — come di solito — di valutare giuridicamente la colpa dell'operaio nella esecuzione delle modalità del lavoro, o nello sconfinamento dai limiti di quello: ma occorre vedere se un sinistro, avvenuto nello svolgimento di un lavoro divietato, potea ricondursi agli estremi della risarcibilità. E la Corte non ha esitato — con una povertà di argomentazioni che non può non impressionare — a proclamare risarcibile l'infortunio occorso ad un operaio lavorante contro l'esplicito divieto dell'industriale — che i lavori aveva voluto sospendere — dichiarando con un disinvolto semplicismo che « il comportamento colposo non può vincere le impellenti ragioni di ordine economico e sociale che vogliono tutelare il lavoro dai rischi che gli sono inerenti ».

Il fatto che, richiamando le « impellenti ragioni di ordine economico e sociale » non siasi peranco osato di far appello ai principii giuridici è, da solo, la più severa censura del giudicato. E quel fatto fa pensare, con molta melanconia, alla lunga battaglia combattuta dai più insigni interpreti della legge, per mostrarne gli innegabili giuridici fondamenti, al di sopra e contro le facili costruzioni pietistico-umanitarie. Ma, melanconie a parte, il giudicato della Suprema corte resta a dimostrare che non vi è né può esservi alcuna residua garanzia di giustizia laddove si infiltrano nei criteri interpretativi elementi imponderabili e privi di sostanziale valore giuridico come quelli della opportunità economico sociale; resta a dimostrare — soprattutto — il permanere di una visione miopica degli istituti nuovi che il diritto crea, istituti che si vogliono vedere — per scansare le difficoltà

---

(1) 8 aprile 9 maggio 1927, Bruciapaglia c. Rosi, Sett. Cass. 1672; Petrone, art. cit. Riv. Assic. 1927, pag. 510, Riv. Crit. 1927, pag. 269.

e le fatiche di una indagine rigorosamente scientifica — attraverso le lenti dei luoghi comuni del sentimentalismo demagogico.

Il contratto di lavoro non è tutto nello scambio della merce forza con quella denaro, nella locazione bruta di una energia ad un conduttore che l'impiega a scopi produttivi, ma è anche — e talvolta specialmente — nella disciplina gerarchica che subordina le attività singole alla esecuzione di un fine unico, che vincola l'empirismo dell'operaio al tecnicismo del dirigente, per la superiore necessità di una coordinazione razionale degli sforzi individuali e dell'attuazione armonica dell'opera. Equiparare il lavoro di un operaio che — si voglia o no — è una individualità pensante oltre che operante — all'attività meccanica di un congegno il quale, una volta mosso, non si arresta che per l'esaurimento dell'energia che lo aziona, è degradare l'apporto, che deve essere cosciente, della forza locata; è, soprattutto, straniare, anzi espellere, dal contratto di lavoro un elemento per quello vitale, e cioè il rapporto di subordinazione che deve intercorrere tra chi esegue e chi ordina, tra chi ha tutte le responsabilità dell'opus e chi la sola responsabilità dell'opera manuale.

Se la massima leggermente proclamata dalla Suprema Corte dovesse divenir pacifica, porterebbe così lontano da far indietreggiare stupiti coloro stessi che l'hanno creata: si pensi, ad esempio, a taluno dei casi che qui sotto prospettiamo.

Un industriale, per l'esercizio di una cava, assolda un certo numero di operai ed inizia i lavori: poi, accortosi che la tranquilla prosecuzione di quelli richiede l'armatura della pareti e delle volte, ordina la temporanea sospensione di ogni attività, per dar modo al personale specializzato già richiesto di procedere ai puntellamenti. L'ordine è trasgredito ed avviene una catastrofe.

Un appaltatore, constatato l'imporimento di talune armature, divieta il prosieguo del lavoro sino alla loro sostituzione: un operaio viola l'ordine, sale sull'impalcatura, e questa, cedendo, lo fa precipitare.

Sarà possibile negare che tra la colpa e l'evento dannoso verificatosi non esiste nesso causale? Evidentemente no. Si obietterà che la fattispecie su cui la Suprema Corte ha deciso è diversa, in quanto in quella l'ordine di sospensione era stato dato non già per la logica previsione dell'insorgere di una pericolosità specifica al lavoro, ma per le pratiche necessarie al rinnovo dell'assicurazione che era nel contempo scaduta?

Sia pure: ma l'obbiezione non toglierebbe valore alcuno alle nostre censure, perchè l'ordine di sospensione sarebbe stato pur sempre legittimamente impartito, prestando pieno ossequio alla legge, e non violandola,

da quell'industriale che, trovandosi scoperto di assicurazione per un protrarsi non previsto nel lavoro, lo arresta onde non esporre i propri dipendenti e se stesso alle conseguenze di una attività pottrata in regime di inesistenza di assicurazione.

Nè si dica che la sospensione è a vantaggio dell'imprenditore, che nelle sue more corre a cautelarsi con l'assicurazione, perchè, se l'imprenditore non avesse beni sufficienti per rispondere delle conseguenze del sinistro, solo il regime assicurativo potrebbe essere per gli operai tranquilla garanzia di risarcimento.

Ma vogliamo andare anche più oltre: e supporre — come la Corte Suprema ha fatto — che il lavoro si fosse iniziato in regime di inesistenza di assicurazione, e che l'industriale lo avesse sospeso per provvedere ad assolvere l'imperativo della legge. Poteva — si domanda la Corte — la responsabilità dell'imprenditore essere eliminata dal divieto fatto agli operai?

Poichè la Corte non risponde a quella domanda, vi risponderemo noi, e facilmente.

La responsabilità dell'industriale che ha ommesso di assicurare si configura in due distinte ipotesi, in quanto il non adempiere all'assicurazione nel termine stabilito, o il non rinnovare il contratto scaduto, o il non completarlo in caso di aumento del numero degli operai (art. 31 legge) importa una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, sino ad un massimo di lire duemila, ed in quanto, in caso di infortunio, implica l'obbligo di pagare quelle indennità che sarebbero state corrisposte dallo assicuratore, nonchè il versamento di un tantundem eiusdem qualitatis et bonitatis alla cassa di cui all'art. 37 (art. citato). Ora il divieto fatto agli operai non eliminava affatto le responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 31, ma eliminava totalmente le responsabilità di cui alla seconda parte, in quanto, con quel divieto, l'industriale faceva quanto per lui si poteva per non adibire al lavoro gli operai fino a quando non fossero assicurati, e questo non tanto nel suo o nel loro interesse, ma nell'interesse superiore dell'ossequio alla legge.

Il trovare, pertanto, l'estremo « occasione di lavoro » in un sinistro verificatosi quando agli operai era stato proibito di lavorare — a parte la questione della colpa e dei suoi effetti — porta ad applicare le più severe sanzioni della legge a chi cercava di eseguirla, oltre che a sovvertire ab imis il rapporto di dipendenza gerarchica che è *condictio sine qua non* di ogni organizzazione industriale.

Ma vi è ancora qualcosa di peggio: voler trovare l'occasione di lavoro, in fattispecie come quella in esame, significa in ultima analisi valorizzare il fatto bruto del lavoro, extracontrattuale, antiguridico, dimodochè, con gli stessi criterii, si dovrebbe arrivare a concedere il risarcimento (ed a costringere l'industriale a pagare anche quel duplum di cui all'art. 31) anche quando, ad esempio, un operaio, scontento di un turno ridotto, nel periodo di stasi dell'officina, in quella si introducesse, ed attendendo alle ordinarie mansioni, rimanesse vittima di un sinistro!

Da qualunque parte la si riguardi, la sentenza in esame non può che deplorarsi, quantunque sia assai più deplorabile la facilità con cui certi commentatori si sbracciano a tesser gli elogi di una giurisprudenza siffatta (1) perchè — proprio in quanto gli arresti della Cassazione non sono,.... cassabili — è dovere degli annotatori — e dai più seri sempre inteso — di segnalare al senso di responsabilità ed all'acume dei magistrati supremi gli errori di logica e di diritto in cui possono talora incorrere.

A meglio mostrare l'assoluta incertezza di criterii da parte della giurisprudenza nell'interpretazione dell'occasione di lavoro, esaminiamo ora un'altra pronuncia della Cassazione, *stessa sezione* (2) affermando che « Non è indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio nell'esecuzione di un ordine il quale non abbia alcuna attinenza con il lavoro a cui egli è addetto (nella specie: inserviente cui viene ordinato di accompagnare un superiore ad una gita di piacere) ».

La Corte — il cui avviso ci sembra giustissimo — ha argomentato nel modo seguente: « Il giudizio se l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro, è certo un giudizio di fatto, che sfugge al Sindacato del Supremo Collegio sempre quando il giudizio sia stato reso senza violare alcuna disposizione di legge. Ma la Corte di Merito non ha detto, come e perchè qualunque ordine dato ad un fattorino rappresenti per lui, senza possibilità di distinzione, di qualsiasi genere, ed in ogni caso, una occasione di lavoro, ed è venuta così meno all'obbligo della motivazione giusta gli articoli 361 N. 2, 360 N. 6. Di più ha disapplicato e malamente interpretato l'art. 7 della legge sugli infortuni.

---

(1) Vedasi ad esempio il breve commento anonimo alla criticata sentenza in Riv. Crit. 1927, pag. 269.

(2) 23 marzo 27 aprile 1927, Ditta Docks c. Messa, in Riv. Ass. 1927, pag. 364 e Dir. del Lav. 1927, pag. 1320.

« Anche pel fattorino, di cui le funzioni non possono essere consi-  
« derate diversamente da quelle degli altri operai, l'obbedienza agli ordini  
« dei superiori non può estendersi ad oggetti estranei a quel lavoro per  
« il quale fu assunto dalla Ditta, ed è dalla stessa pagato ed assicurato  
« contro gli infortuni. L'obbedienza cieca ed assoluta, quale la Corte di  
« merito pretende da un semplice fattorino, sconvolgerebbe tutto l'ordina-  
« mento giuridico assicurativo delle aziende, ed imporrebbe alle Ditte l'as-  
« sicurazione degli operai contro quel qualunque rischio, cui la capricciosa  
« volontà di un singolo capo li potrebbe esporre. Evidentemente non fu  
« questo il pensiero del legislatore e tanto meno è questa la conseguenza  
« legittima dei principii dianzi proclamati che trovarono il più ampio  
« consenso da parte della stessa Corte. Non si nega che il fattorino, anche  
« fuori dell'ambito del suo lavoro, per la natura delle sue funzioni, sia  
« facilmente esposto a subire il comando di chi abitualmente gli dà ordini,  
« che egli è tenuto ad osservare. Ma se lo faccia, se abdichi completa-  
« mente alla sua volontà anche oltre i limiti nei quali è tenuto all'obbe-  
« dienza a causa del suo lavoro, deve sopportare, da solo, tutte le  
« conseguenze di questa condotta, e non può porle a carico della Ditta,  
« da cui dipendeva, la quale, se ha il dovere di assicurare i suoi operai,  
« ha anche il diritto che essi non trasformino le gite di piacere in oc-  
« casioni di lavoro » (1).

Raffrontiamo rapidamente questi giudicati.

Pel primo la trasgressione del divieto di lavorare non toglie l'estremo dell'occasione di lavoro, pel secondo, l'obbedienza ad un ordine senza attinenza col lavoro non la crea; (la creava — invece — per la Corte di Merito!) pel primo, la violazione degli ordini dei superiori è del tutto irrilevante; pel secondo questi ordini — quando si riferiscano al lavoro pel quale l'operaio fu assunto — o meglio l'ossequio che deve essere loro prestato, sono condizione di tutto l'ordinamento giuridico assicurativo delle aziende. Col primo, si nega che il capriccio dell'operaio escluda l'occasione di lavoro; col secondo, si afferma che il capriccio dell'imprenditore la pone in essere!

---

(1) V. anche la sentenza 24 luglio 1927 della Corte Suprema, in *Rass. Prev. Sociale* 1927, VI, 43. Massima: « La legge protegge l'operaio soltanto dal rischio determinato dal lavoro al quale è addetto.

Non è pertanto indennizzabile l'infortunio di una fattorino che si reca, sia pure col permesso dei superiori, a comperare le sigarette. Sentenza, sulla quale avremo occasione di ritornare.

Ma il bello si è che quella Sezione della Corte Suprema che — concludendo conformemente il Procuratore Generale — con retto criterio giuridico inquadrava il 27 aprile 1927 nel contratto di lavoro una giusta valutazione del vincolo gerarchico, il successivo 9 maggio, sempre consenziente il Procuratore Generale, sconvolgeva, attraverso la dichiarata irrilevanza della insubordinazione, il prima proclamato ordinamento giuridico assicurativo delle aziende, a tutto danno della attività produttiva, di cui è insieme condizione e garanzia.

Passando ad altri giudicati, rileviamo di non poter commentare le sentenze 10 giugno e 29 luglio 1927 della Corte d'Appello di Torino ricordate dal Petrone nel più volte citato studio, in quanto non abbiamo potuto averne il testo integrale ed, essendo decisioni strettamente di specie, non vogliamo azzardare opinioni che non si basino sulla precisa notizia dei fatti e delle argomentazioni (1).

Accenneremo per contro a due giudicati della Corte Milanese, che il Petrone chiama inediti, quantunque uno di essi sia stato pubblicato ed annotato nella Rivista Critica.

Con la sentenza 8 luglio 1927 la citata Corte (2) dichiarava infortunio sul lavoro quello occorso ad un guardiano notturno di uno stabilimento mentre, in tempo e luogo di lavoro, maneggiava un fucile. La Corte, a quanto si apprende dallo studio del Petrone, avrebbe affermato che vi è infortunio sul lavoro ogni qual volta possa ritenersi che l'operaio non sarebbe stato leso dal sinistro, se non fosse stato adibito a quel determinato lavoro, in occasione del quale l'evento dannoso si è verificato.

Quantunque questa enunciazione lasci molto a desiderare, la decisione — iuxta alligata et exposita — ci sembra corretta, ma specie in virtù di altre considerazioni che poteano farsi, e forse non furono fatte.

Bisogna por mente — a nostro avviso — che compito proprio del guardiano di che trattasi era quello di prestare un servizio di vigilanza nella cinta dello stabilimento; per un più efficace disimpegno di queste

---

(1) Per la sentenza 10 giugno 1927 (Cassa Nazionale contro Bertocchi) deve ritenersi avvenuta in occasione di lavoro la morte di un operaio precipitato — mentre stavasi allacciando le scarpe — dal dormitorio di una centrale elettrica nel piano sottostante, e per quella 29 luglio 1927 (Concelli contro Assicuratrice Italiana) pure deve giudicarsi avvenuta in occasione di lavoro la morte di un operaio, caduto da una ripa nel sottostante torrente mentre soddisfaceva ad un'occorrenza corporale, ed ivi annegato.

(2) La Fondiaria c. Mariani, Sezione III.

mansioni, era opportuno (e forse imposto) l'essere armati. Ora un incidente nel maneggio dell'arma rientra indubbiamente nella sfera del rischio specifico incombente sul custode notturno, in quanto questo rischio specifico si concreta nella possibilità di essere esposto a violenza di terzi ed ai pericoli che sono peculiari al delicato maneggio delle armi. Onde, sempre che sia escluso un comportamento volontario e cosciente diretto alla violazione di norme proibitive e cautelari, tale da crear la causa del rischio (1) si deve, in casi siffatti, concludere per la risarcibilità del sinistro, non ostandovi, ma anzi trovandovi applicazione, i principii informativi della legge. Con la sentenza 26 luglio 1927 (2) la stessa Corte però non si peritò di proclamare che: « Si ha infortunio sul lavoro, sempre quando il lavoro sia stato *la causa dell'occasione* in cui l'infortunio si è verificato, anche se questo sia indipendente dal rischio specifico del lavoro dell'operaio infortunato. Pertanto è infortunio sul lavoro quello sofferto da un operaio dell'azienda tramviaria che recandosi al deposito sul tram elettrico messo gratuitamente dall'azienda a disposizione dei propri dipendenti, rimane investito da un automobile nello scendere dalla vettura in moto ».

Il commento a questo giudicato schiude l'adito alla discussione della controversa questione sulle vie del lavoro, resa ancor più ardua da una serie di pronuncie in assoluta antitesi ed oggi riaccesa da un vivace dibattito tra il Carnelutti, il Gentile e la redazione in genere della Rivista Critica. Cominciamo col ricordare che la stessa Corte Milanese, tanto per dar prova di..... quell'uniformità di criterii che caratterizza la applicazione della legge infortuni, aveva escluso poco tempo prima la occasione di lavoro in un sinistro occorso all'operaio mentre montava in una vettura tramviaria.

A meglio lumeggiare l'insanabile antitesi delle due pronuncie trascriviamo anche la massima di questa sentenza (3).

« L'operaio che si serve del tram, e salendovi rimane vittima di un incidente, non si espone ad un rischio specifico, e pertanto l'infortunio non si può considerare avvenuto in occasione di lavoro.

« Perchè il rapporto occasionale, ai fini della risarcibilità dell'infortunio, si avveri, necessita che il rischio da cui questo deriva sia deter-

---

(1) Vi veda ad esempio, la sentenza 28 maggio 1926 della Cassazione del Regno, in Rass. Previd. Sociale, 1926, X, 57.

(2) Pazzetta c. Cassa Nazionale, Riv. Criti 1927, pag. 270.

(3) Baroni c. Cassa Vini, 31 marzo, in Riv. Ass. 1927, pag. 290.

« minato dal lavoro e quasi connaturato col medesimo, o per lo meno  
« che le condizioni peculiari del lavoro influiscano su di esso e lo  
« aggravino ».

La Rivista Critica che, attraverso un articolo del Gentile (1) non avea tardato a dar plauso alla Corte Suprema, affermando la risarcibilità dell'infortunio incorso ad un operaio mentre recavasi al lavoro servendosi del tram (2) si è affrettata a celebrare anche il giudicato in esame della Corte Milanese, nonchè quello, ancor più errato, 13 giugno 1927, del Tribunale di Torino (3), giungente sino a proclamare che « L'infortunio è indennizzabile quando sia avvenuto in occasione di lavoro, anche se dipendente da un *rischio generico* (1) Pertanto è infortunio sul lavoro quello sofferto dall'operaio tornando in bicicletta dallo stabilimento alla propria abitazione ». E questo nonostante l'inoppugnabile critica del Carnelutti, alla quale la citata Rivista tenta rispondere.

Il Carnelutti, al quale, volere o no, è duopo risalire ogni qual volta controvertasi nella soggetta materia, raffrontando, nella più volte ricordata nota « Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro » le sentenze 15 luglio 1926 e 31 luglio 1926 della Cassazione del Regno (4) avea detto in sostanza che qui si avevano due operai, colpiti mentre si recavano al lavoro, usando ognuno di un ordinario mezzo di locomozione (tram e bicicletta) ad uno dei quali si era concesso quel risarcimento all'altro negato « senza che la Corte Suprema abbia neanche il sospetto della contraddizione ».

Ciò premesso, continua il nostro autore: se il rischio del tram va compreso tra quelli coperti dalla assicurazione, per la necessità che l'operaio ha di affrontarlo per trasferirsi all'opificio, perchè mai questa

---

(1) L'occasione di lavoro ed il rischio specifico. 1926, pag. 243 e segg.

(2) 15 luglio 1926, Sepe e Mastellone c. Sindacato Pugliese e Santucci, ivi, 1926, 243.

(3) Ivi, 1927, pagg. 271 - 272, Tarasco c. Cassa Nazionale.

(4) Sepe e Mastellone c. Sind. Pugliese, già citata; massima: « È coperto dall'assicurazione sugli infortuni il rischio dell'operaio che si reca al lavoro, quando egli si sia trovato in istato di necessità di valersi del mezzo di trasporto, servendosi del quale ha subito l'infortunio » e Forlivesi c. Amministrazione Poste e Telegrafi. Massima: « L'art. 7 della legge infortuni, determinando la risarcibilità dell'infortunio verificatosi in occasione del lavoro, non intende prescindere da un nesso di causalità, ma soltanto allargarne la portata, comprendendovi anche una relazione mediata ed indiretta tra infortunio e lavoro; non è perciò risarcibile l'evento dannoso, del quale sia stato vittima l'operaio allontanatosi dal suo lavoro per soddisfare un bisogno personale (nella specie, per andare a comprare le sigarette) ».

necessità non vale anche per la bicicletta? « La ragione di questa incoerenza, così facilmente riconoscibile, non sta in altro che nella interpretazione *approssimativa* dell'art. 7. La parola « occasione » par fatta apposta per incoraggiare questa tendenza alle applicazioni empiriche e sbrigative. Tutti capiscono cosa vuol dire « occasione » senza tante analisi e tante pedanterie. Da ultimo qualcuno ha tentato l'apologia di questa giurisprudenza grossolana, sostenendo che il concetto dell'occasione di lavoro sfugge « ad ogni inquadramento dottrinale »..... (1). Non è facile comprendere che cosa di serio si voglia dire con questa e con altre frasi che accennano ad un contrasto tra la legge e la dottrina. Se si pensa così a *una data dottrina*, il rilievo può essere ben giusto, ma a patto di dimostrare *che quella dottrina è sbagliata e di costruirne un'altra in suo luogo*. Che se invece, il critico si limiti ad invocare la « mentalità giuridica dell'interprete » appagandosi di quella definizione che il testo stesso ci ha dato, piuttosto che sostituirvi concezioni o sovrapposizioni dottrinarie, *forse più razionali*, ma discutibilmente pedissegue al criterio della legge « e così egli non si azzardi a scoprire l'errore della teoria combattuta, ma dica male, in genere, della teoria, questo è un terreno, sul quale il colto lettore non gradirebbe che io scendessi ad incontrarlo ».

Del resto, continua il Carnelutti, nemmeno i giudici dal Gentile lodati, si limitano al nudo sillogismo: l'infortunio per essere indenizzato deve accadere in occasione di lavoro; nella fattispecie, quello che ha incolto l'operaio ha avuto occasione dal lavoro; dunque deve esser risarcito. Chè anzi essi si sforzano di chiarire il concetto di occasione di lavoro, cosicchè riformano quelle che il Gentile chiama « incrostazioni dottrinarie » ma con origine giudiziale anzichè accademica. Quali sono queste « incrostazioni dottrinarie? » Il nostro autore, seguito dal Borri, dall'Agnelli, dal Rameri e da altri, insegna anzitutto che, affinchè possa riscontrarsi l'estremo dell'occasione di lavoro, in primis occorre che l'operaio sia vittima di un rischio « *al quale si sottoponga soltanto chi viene in contatto con l'industria o almeno questi vi si sottoponga in grado maggiore che gli altri uomini* ». Era dunque pacifico che se nell'andare o nel tornare dal lavoro l'operaio sia colpito da rischi comuni, non possono ricondursi quegli accidenti al concetto giuridico di infortunio. La Cassazione, per contro, insegna che « *coloro che usufruiscono di un dato mezzo di trasporto messo a disposizione del pubblico, si espongono tutti ugualmente ai relativi pericoli, ma, nei peculiari riguardi dell'operaio che si reca al lavoro, la ragione di*

---

(1) Il Gentile, nel ricordato articolo.

comprendere codesto rischio fra quelli coperti dall'assicurazione sta appunto *nella necessità in cui egli viene a trovarsi di affrontarlo* per trasferirsi dalla propria abitazione all'opificio e non già nel presupposto che egli solo (!) a differenza degli altri, vi si trovi esposto ». Ergo, obietta il Carnelutti, al criterio del rischio specifico si vuol sostituire quello del rischio *necessario*. Pur tralasciando « di osservare come qui torni a galla, per la dichiarazione del concetto di occasione di lavoro, quell'elemento del *rischio*, che la novissima critica vorrebbe metter da parte, c'è qualche riflessione più ghiotta da fare. Dunque quando l'infortunio consegue ad un rischio, che l'*operaio ha la necessità di affrontare* per recarsi al lavoro, l'assicurazione lo copre; ma perchè no, allora, l'infortunio dell'operaio, che va a piedi all'officina e viene investito da un ciclista? E perchè no il caso dell'operaio che, nell'uscire di casa, scivola e si rompe una gamba? E perchè no la caduta dell'operaio, che scendendo dal letto, ancora assonnato, ruzzola per terra e si fa male? Grandi o piccoli, anche questi sono rischi che il lavoratore si trova nella necessità di affrontare per recarsi al lavoro: infatti se non sorte di casa o non si alza dal letto, come fa ad andare all'officina?

Pare che questo criterio del « rischio necessario » conduca leggermente l'interprete fuor dalla carreggiata. Infatti, questi ultimi, che alla stregua del rischio necessario appaiono risarcibili, sono tipici infortuni della vita comune. Non dico che non vi possa essere una legge, la quale voglia coprire con l'assicurazione anche questi; la questione, se debba essere indenizzato a spese dell'imprenditore solo l'infortunio professionale o anche l'infortunio comune è una questione squisitamente politica, la quale può essere risolta in vario modo; ma è certo che la legge italiana ponendo come requisito dell'infortunio risarcibile il suo avvenimento in occasione di lavoro, ha voluto escludere dall'indenizzo gli infortuni della vita comune; ora una interpretazione, con la quale si finisce per attribuire carattere professionale a disgrazie, le quali possono succedere, nello stesso modo e nella stessa misura, a chiunque, anche senza il minimo contatto con l'industria, non c'è bisogno d'altro per ritenerla nettamente sbagliata.

Sbagliata, per diritto, in quanto favorisce l'operaio oltre i limiti in cui gli concede protezione la legge; e sbagliata per rovescio, in quanto, d'altra parte, induce a negargli l'indennità per infortuni, a cui senza dubbio deve essere riconosciuto carattere professionale. Infatti, col criterio della *necessità* si dovrà escludere dall'assicurazione ogni rischio, che l'operaio non avesse necessità di affrontare; e così gli infortuni subiti nel

corso di questi atti *non necessari*.....; del pari, gli infortuni, a cui l'operaio va incontro per colpa sua o per trascuranza di precauzioni.

Ecco che, a rigore di logica, la risarcibilità dell'infortunio, da cui l'operaio è colto mentre si reca al lavoro con un mezzo di trasporto comune, è pagata cara! Così la legge, nella applicazione, è addirittura deviata e disalveata: portata a conseguenza che certamente il legislatore non volle e che, probabilmente, il giudice non sospetta ».

Fin qui il Carnelutti: vediamo ora che risponde la Rivista Critica. Taciutosi il Gentile, la redazione della Rivista, in sede di commento alle ricordate e deplorate sentenze della Corte Milanese e del Tribunale di Torino, premesso che la contrapposizione tra rischio generico e rischio specifico potea dirsi già ripudiata dalla Cassazione (1) e ribadita la propria adesione « nonostante l'autorevole critica del Carnelutti » all'errore di diritto in cui quella era caduta, opina che il criterio del rischio specifico (che da un punto di vista razionale astratto può darsi che meglio appaghi le esigenze tecniche del giurista) se pur possa aderire al concetto di occasione per contingenti (?) ragioni ermeneutiche, non coincida con esso.

Comunque il legislatore sarebbe sovrano nel dipartirsi da quel criterio « come difatti se n'è da noi dipartito ».

La nota redazionale merita una qualche chiosa. Si riconosce dunque che — *rationaliter* — la distinzione tra rischio generico e rischio specifico può appagare meglio di ogni altra « le esigenze tecniche del giurista » e cioè la costruzione di un armonico sistema di interpretazione della legge, ma si nega che quella distinzione « coincida » col concetto di occasione di lavoro espresso dal legislatore. Il che può voler dire due cose: o che il legislatore ha formulato *non* razionalmente la legge, e cioè all'infuori delle esigenze del giure, necessariamente tecniche, o che la frase « occasione di lavoro » non va interpretata, perchè l'interpretazione non coincide *mai* col concetto interpretando, sia per la necessità di spiegarne la genesi logica, sia per quella di fissare il limite del concetto stesso.

Il male si è che l'interpretazione — anche quando la si neghi *expressis verbis* — praticamente la si fa per forza di cose, perchè ogni decisione giurisprudenziale ha la sua essenza nell'applicazione di un caso concreto ad una massima, e cioè nella interpretazione della massima stessa!

---

(1) Si sono evidentemente dimenticate le sentenze 1-27 luglio 1927 e 13-27 luglio 1927 della Corte Suprema, delle quali, con altre, in appresso parleremo. V. intanto Riv. Ass. 1927, pag. 431.

Ma, anche a voler trattare di cose serie, se è verissimo che il legislatore possa dipartirsi da qualsiasi teoria, sta in fatto che il legislatore nostro non si è dipartito da quella del rischio professionale, che ha per ineluttabile corollario proprio la contrapposizione del rischio generico a quello specifico. Sarà che il legislatore svizzero e quello russo, con criteri che la stessa Rivista Critica non esita a chiamare « aberrazioni politiche del concetto del rischio professionale » abbiano voluto tener presente la semplicè *qualità* del soggetto passivo dell'assicurazione prescindendo assolutamente dalla *natura* del rischio, ma questo non significa affatto che una eguale aberrazione abbia mosso il nostro. Anzi, tutta la storia della legge infortuni fa manifesto che si è voluto proteggere l'operaio dal rischio che l'industria crea, e solo da quello, non essendo possibile, e comunque non essendosi voluto, oberare l'industria non solo del costo dei risarcimenti dei danni che essa crea, ma altresì di quello relativo ai danni da essa nè direttamente nè indirettamente provocati.

È necessario pertanto concludere che nessun serio argomento è stato portato a favore della ricordata giurisprudenza, che deve quindi considerarsi come violante i principii generali della legge: violazione di cui essa stessa dà, inconsciamente, la più palese delle prove, con motivazioni logicamente errate e giuridicamente pietose (1).

Ad onor del vero, però, non solo la Suprema Corte, ma alcune delle minori magistrature hanno rapidamente, se pur non completamente, corretto gli errori delle censurate pronuncie.

La Cassazione, coi giudicati Sabera contro Cassa Nazionale Infortuni (2), Ludovici c. Sindacato Italia Centrale (3) e La Marca c. Ferrovie dello Stato (4), è subito ritornata sulla retta via, sancendo che « È insegnamento pacifico che l'operaio deve essere assicurato dai rischi specifici e non anco da quelli generici al lavoro » (5); che « Se non è da restringere il concetto di occasione di lavoro, nondimeno, come ebbe altre

---

(1) Si legga, ad esempio, il testo della citata sentenza 13 giugno 1927, Tarasco c. Cassa Nazionale, del Tribunale di Torino, in cui, tra l'altro, si richiamano i principii « altamente sociali della legge » cioè il più trito ed il più comodo dei luoghi comuni, con i quali si tenta di supplire alla mancanza di rigore giuridico.

(2) 27 luglio 1927, Rass. Rrevid. Sociale, 1927, X, pag. 58 con nota di M. M.

(3) 27 luglio 1927, *ivi*.

(4) 12 novembre 1927, Rass. Previd. Sociale, 1928, I, pag. 66 con nota di M. M.

(5) Riv. Ass. 1927, 433.

volte questo collegio ad osservare, l'art. 7 della legge sugli infortuni non intende prescindere da un nesso di causalità, ma con l'espressione occasione ne allarga la portata, comprendendovi anche una relazione mediata ed indiretta fra infortunio e lavoro. Or questo nesso manca quando il lavoro..... rappresenta una semplice coincidenza che non attribuisce carattere professionale all'evento dannoso, perchè può incogliere a chiunque, indipendentemente dal lavoro, costituendo quello che dicesi rischio generico » (1), che « È ben noto, che il T. U. del 31 gennaio 1904 N. 51... come emerge chiaramente dall'art. 7..... non garantisce gli operai da tutti indistintamente i sinistri, in cui può incorrere ogni mortale, ma solo da quelli che siano collegati al lavoro..... Assicura, cioè, ad essi non la incolumità in senso assoluto, ma il solo rischio professionale..... » (2).

E la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 31 dicembre 1927 (3) ha ancor meglio applicato i principii informativi della legge, sancendo che non è risarcibile il sinistro che incoglie l'operaio, il quale, mentre si reca o torna dal lavoro, si serva di un mezzo comune di trasporto (nella specie, del tram).

Questa pronuncia, che è e vuol esser una reazione avverso il giudicato della Corte Suprema contro cui, come abbiamo veduto, si sono appuntati gli strali del Carnelutti (4) insegna rettamente che la teoria della *necessità*, con cui si pretende sostituire la distinzione tra rischio generico e rischio specifico « contrasta con i principii ai quali si ispira la legge » e porta pertanto a conseguenze erronee.

« È noto, infatti, che il legislatore non intese assicurare e garantire all'operaio l'indennizzo per qualsiasi infortunio, ma soltanto per l'infortunio professionale per cui volle che l'imprenditore « dovesse sopportare il danno degli interessi generali di quell'industria di cui gode i vantaggi ».

E da questo presupposto viene chiarito il significato della frase « occasione di lavoro » adoperata nell'art. 7 della legge, e sorge la necessità della distinzione tra rischio generico e rischio specifico, accolta dalla prevalente dottrina. I rischi infatti, i quali incombono a tutti gli uomini, operai e non operai, e sono indipendenti nella esistenza e nella

---

(1) Riv. Ass. 1927, pag. 432.

(2) Rass. Previd. Sociale, 1927, pag. 66.

(3) Chiacchio c. Pattison e Cassa Nazionale Infortuni, Rass. Previd. Sociale 1928, II, pag. 82.

(4) 15 luglio 1926, in Riv. Dir. Comm. 1927, I-II, p. II, pag. 50, già citata.

quantità dalle peculiari condizioni dell'industria, non sono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni, la quale comprende soltanto i rischi professionali, ai quali l'operaio si sottopone in quanto viene in contatto con l'industria.

Vi sono però dei casi in cui l'operaio si sottopone in grado maggiore degli altri uomini, ad un rischio generico, nell'adempimento di atti di cui il lavoro determina le modalità di tempo e di luogo.

E tra questi atti può rientrare senza dubbio il recarsi dalla casa al lavoro, ma è necessario che l'operaio sia esposto a *singolari pericoli*, perchè si verifichi l'infortunio professionale.

La caduta lungo la strada, il morso di un cane idrofobo, l'investimento tranviario, la caduta dal tram, l'investimento dell'autocarro mentre si è sullo staffone del tram, rientrano nei rischi generici e fanno svanire la figura dell'infortunio professionale.

Il rapporto di causalità tra l'infortunio ed il lavoro, non è soltanto immediato e diretto, ma comprende tutti quei casi in cui il lavoro determina il rischio per il quale si verificò l'infortunio. E ciò non si riscontra nell'infortunio di cui fu vittima il Custro, giacchè questi prese posto sul tram e fu esposto al rischio dell'investimento dell'auto carro come gli altri passeggeri che si trovavano sullo stesso predellino, che caddero con lui riportando più lievi lesioni. Nè vale addurre che per il lavoro il Custro dovè salire su di un tram, e dovè servirsi di quel mezzo di trasporto. Il criterio di necessità nulla chiarisce, quando non si identifichi con il rischio specifico o indiretto. E le circostanze dedotte non valgono a chiarire come l'industria abbia concorso ad aggravare il rischio generico al quale erano sottoposte pure le altre persone estranee all'industria e che si trovavano sul tram.

Il legislatore non intese garantire l'operaio in tutta l'attività inerente al lavoro, o che comunque a questo si riconnetta, ma soltanto in quella sfera in cui il lavoro possa agire come causa occasionale, concorrendo a stabilire le condizioni per cui la causa violenta possa agire e determinare la lesione o la morte dell'operaio.

Ed allargando il concetto di infortunio professionale oltre quei limiti si viola il principio fondamentale della legge e si fa opera di legislatore, anzichè d'interprete.

Più bella vittoria, di quella da queste ultime sentenze consacrata, non poteva coronare la battaglia del Carnelutti contro quelle che egli chiamò approssimazioni grossolane della giurisprudenza ed è sperabile che il ritorno ad una concezione più giuridica dei rapporti che la legge

infortuni ha disciplinato, sia ormai duraturo, dopo il vero regresso che alcune massime frettolose, ispirate a puri criteri sociali, avevano provocato.

Il che sarà tanto più facile in quanto non si sorreggano con immeritati plausi e parvenze di argomenti i giudicati che ripugnano alla logica ed al diritto, ma si censurino con coscienza di onesti interpreti e con volontà di armonica intelligenza delle norme applicande, dando così alla magistratura, attraverso la rettitudine della critica scientifica, il senso — che deve esser sempre squisitissimo — della sua responsabilità e quello dell'altissima funzione che esercita: senso che in particolar modo deve presiedere alle enunciazioni di quella, che per esser la suprema, non può esser moderata da superiori gravami, e pertanto sol nella propria dottrina può e deve trovare la virtù di adeguare il diritto al fatto, in quella mirabile proporzione che è il primo pregio di ogni compiuto sistema giuridico.

*(Continua).*

G. M. BALDI.  
*dell'Università di Urbino.*

---

---

## NOTIZIE E DOCUMENTI SUGLI INTERVENTI DIPLO- MATICI DELL'INGHILTERRA IN FAVORE DEI VAL- DESI DURANTE IL REGNO DI VITTORIO AMEDEO II.

---

### I.

Una delle tappe più importanti del faticoso cammino verso la conquista della libertà religiosa compiuto in sette secoli dai Valdesi, gruppo di gran lunga il più numeroso fra i cristiani acattolici d'Italia, è quella segnata dal regno di Vittorio Amedeo II, duca di Savoia prima, e poi successivamente re di Sicilia e di Sardegna.

In un primo tempo i Valdesi furono ferocemente perseguitati dal duca Vittorio Amedeo, il quale però, conviene avvertirne subito, agiva non tanto per impulso personale quanto per imposizione del re di Francia.

In seguito invece Vittorio Amedeo mutò radicalmente, nei confronti dei suoi sudditi della religione riformata, la primitiva condotta, e giunse financo a largire ad essi alcune leggi, le quali, se non stabilivano la piena libertà di religione nello Stato, valevano però a garantire ai Valdesi un regime di tolleranza largo ed illuminato quanto i tempi permettevano.

Il merito di cotesto mutamento risale, in gran parte, all'Inghilterra, la quale seppe valersi delle favorevoli congiunture presentate dalla situazione politica europea sullo scorcio del secolo XVII ed

al principio del XVIII per costringere il duca di Savoia a trattare i Valdesi con maggiore umanità di quanto i suoi antenati, ed egli stesso, non avessero fatto per lo passato.

Sulle trattative condotte a tal fine, in diverse riprese, dall'Inghilterra, portano molta luce alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Torino. Su cotesti documenti a tutt'oggi gli storici non esercitarono mai la loro critica. Sicchè non sembra inutile il pubblicarli qui, non senza una qualche rapida e sommaria illustrazione, che valga a dimostrarne la notevole importanza: lo studio di essi, infatti, riuscirà alla conclusione che i Valdesi vanno in gran parte debitori all'Inghilterra della pubblicazione delle due leggi sulle quali si imperniò il regime di tolleranza di cui godettero fino a quando, al tempo della Rivoluzione Francese, ottennero la libertà religiosa.

## II.

Il 31 gennaio 1686 Vittorio Amedeo II, ubbidendo alle imposizioni di Luigi XIV, pubblicò un editto in cui si dichiarava revocata la tolleranza del culto riformato in Piemonte, e si imponeva ai Valdesi di farsi cattolici o di uscire in massa dagli Stati sabaudi. I Valdesi però non s'adattarono all'un corno del dilemma nè all'altro, sicchè ne seguì una spaventosa guerra di religione in cui, com'era prevedibile, i protestanti ebbero la peggio (1). Quelli dei Valdesi che scamparono alla persecuzione armata furono condotti prigionieri in varie città piemontesi, e poi, al principio del 1687, espulsi in Isvizzera.

---

(1) Sui fatti raccontati succintamente in testo esiste una vastissima bibliografia. Mi limito ad indicare due opere fondamentali: A. MUSTON, *L'Israël des Alpes etc.*, Paris 1881, vol. II: C. U. HAHN, *Geschichte der Ketzer in Mittelalter*, Stutgard 1847, vol. II. In entrambi i volumi sono fatte ampie segnalazioni bibliografiche.

Durante tutto il tempo della persecuzione armata i Valdesi ricevettero molti aiuti, così materiali come morali, da quasi tutti gli Stati protestanti d'Europa.

Non però dall'Inghilterra. Sul trono inglese infatti sedevano gli ultimi re della dinastia cattolica degli Stuart, i quali naturalmente non intervennero mai in favore del disgraziato popolo protestante che abitava nelle terre del duca di Savoia.

Il primo intervento dell'Inghilterra avvenne soltanto quando, assai tempo dopo che i Valdesi erano stati armata mano perseguitati da Vittorio Amedeo e poi espulsi dal Piemonte, sul trono inglese salì Enrico Guglielmo di Orange.

Non è il caso di rievocare qui i fatti in seguito ai quali il principe di Orange potè ascendere sul trono inglese (1). Ma non sarà inutile rammentare che dal mutamento di dinastia verificatosi in Inghilterra sullo scorcio del secolo XVII, derivarono molte conseguenze della massima importanza, e in primo luogo un mutamento radicale della politica estera inglese, la quale dopo d'allora diventò ostile alla Francia, cui l'Inghilterra, regnanti gli ultimi Stuart, aveva sempre professato prona e incondizionata amicizia.

L'Orange era sempre stato, per educazione e per sentimenti innati, zelantissimo della religione riformata. Quando ancora le sue speranze di salire sul trono inglese non si erano concretate, egli aveva, in armonia con cotesti suoi sentimenti, dato personalmente il più valido degli aiuti ai protestanti piemontesi, ed aveva avuto parte non piccola nella preparazione di quella spedizione che i Valdesi sogliono designare con il nome di « *Gloirieuse Rentrée* » (2). E dopo che fu diventato re d'Inghilterra non tralasciò occasione veruna di fornire aiuti materiali e morali ai Valdesi, ed anzi ad un fine siffatto

---

(1) In punto cfr. principalmente THOMAS B. MACAULEY, *History of England from the succession to the throne of James II*, London 1890, vol. I, pag. 60 seg.

(2) Cfr. H. ARNAUD, *Gloirieuse Rentrée*, Pinerolo 1880, prefazione.

riuscì ad ispirare, favorito anche dalla situazione politica europea, la condotta dell'Inghilterra verso il duca di Savoia. Ci si consenta di rammentare succintamente qual fosse cotesta situazione politica.

Si era negli anni in cui la potenza francese aveva raggiunto il vertice più alto.

Dopo la pace di Ratisbona (1684) lo splendidissimo monarca di Francia, Luigi XIV, poteva, non senza ragione, vantarsi d'essere il signore d'Europa. Nessuno stato europeo aveva, effettivamente, la possibilità materiale di opporsi ai suoi voleri, ai suoi disegni. Dopo Carlo Magno non s'era più veduta tanta potenza.

Ma sotto le ceneri della pace di Ratisbona covava il fuoco dell'odio di tutta Europa. Di guisa che non s'attendeva che un'occasione propizia per abbattere lo spaventoso colosso che minacciava l'indipendenza dell'Europa intera.

Per combattere con probabilità di successo il monarca francese occorreva l'unione in un sol fascio di tutte le forze dell'Antifranca. Ciò alla fine poté essere attuato in grazia di un concorso favorevole di circostanze, che la mente direttrice della lotta contro la Francia, l'Orange, seppe abilmente sfruttare.

Al principio dell'anno 1689 Impero, Spagna, Inghilterra ed Olanda si trovavano schierati in campo contro Luigi XIV, ben decisi ad abbatte la potenza per salvare la libertà d'Europa.

I Confederati di Augusta (la lega antifrancese, come è noto, aveva questo nome) avevano per tempo compreso di quale importanza sarebbe stata la adesione del duca di Savoia alla loro causa, ciò che avrebbe permesso di operare una diversione in Provenza o Delfinato, impedendo così alla Francia di fare impeto con tutte le sue forze nella Fiandra o in Germania.

Perciò l'Imperatore si adoperò ripetutamente al fine di staccare il duca dall'alleanza francese, senza lesinare quanto a promesse di ricompense.

E alla fine, dopo molti tentativi infruttuosi, riuscì nell'intento.

Ai primi di giugno dell'anno 1690 veniva sottoscritto in Torino un trattato di alleanza offensiva e difensiva fra l'Impero ed il

duca di Savoia. Contemporaneamente un altro simile trattato veniva firmato in Milano fra i rappresentanti del duca ed il conte di Fuen-salinda in nome della Spagna (1).

Dalla parte degli Imperiali stavano anche, s'è già detto, l'Inghilterra e l'Olanda. Era perciò di gran momento pel duca di Savoia il legarsi con pubblici patti anche a cotesti Stati, i quali erano in grado di fornirgli aiuti non minori di quelli che gli venivano dalla Spagna e dall'Impero.

A facilitare la conclusione dei desiderati patti egli divisò di trar partito dalla posizione particolare nella quale egli si trovava nei confronti dei Valdesi.

I Valdesi erano in quel tempo in esilio nella ospitale terra svizzera. Desideravano però ardentissimamente di ritornare in patria, ed avevano già dimostrato quanto grande fosse cotesto loro desiderio quando avevano fatto ripetuti tentativi di rientrare armata mano nelle primitive sedi. L'Inghilterra, ed anche l'Olanda, ispirate dall'Orange, si atteggiavano a protettrici dei Valdesi, e dovevano perciò, siccome appariva ovvio, favorire l'avverarsi del loro desiderio. Non sembrava dunque fuor di luogo al duca di Savoia l'intavolare con l'Inghilterra e l'Olanda delle trattative su queste basi: egli avrebbe offerto ricovero ai Valdesi; l'Inghilterra e l'Olanda, dal canto loro, gli avrebbero fornito sussidi pecuniari per la guerra contro la Francia.

Il piano del duca non era, in verità, male architettato. Non peccava certo di eccessiva generosità, ma la politica ha le sue esigenze.

Fin dal principio di giugno, prima ancora di concludere l'alleanza con l'Impero, egli aveva dato ufficialmente notizia al re

---

(1) Si veggano i due trattati ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, *Traitées publics de la Royale Maison de Savoye avec les puissances étrangères depuis la paix de Chateau-Cambresis etc.*, Turin MDCCCXXXVI, rispettivamente a pag. 129 e 121 del II vol.

d'Inghilterra della risoluzione presa d'accostarsi ai nemici della Francia con la seguente lettera (1):

« La providence divine qui a élevé V. M.<sup>te</sup> au Trone, et a un si haut degré de gloire l'a donnée aussi de tant de lumiere et de grandeur d'ame qu'elle aura bien reflechi et compati en mesme temps aux pressents considerations qui ont fait une contrainte a mon coeur pour renfermer jusqu' a present les sentiments devoués qui m'interessent dans le bonheur de V. M.<sup>te</sup> pour le quel je ne cesse de porter des voeux tres ardents au ciel la regardant comme une des principales ressources de l'Europe affligée, et des Princes qui sont exposés a la violence des puissances voisines. Le supplie V. M.<sup>te</sup> de vouloir bien m'accorder quelque part dans l'honneur de ses bonnes graces et que je puisse faire fond sur celuy de sa Royale protection, que je tacherai tousjours de meriter par tous les soins possibles et de faire remarquer le respectueux attachement avec le quel je serai toute ma vie.... ».

Poco tempo dopo avere inviata le lettera riferita, giacchè egli non teneva un suo rappresentante all'Aia nè a Londra, passò ordine al suo inviato in Svizzera, conte Ottavio Solaro di Govone, di avviare pratiche con i rappresentanti dell'Inghilterra e dell'Olanda a Berna per una pronta conclusione della ideata alleanza.

Il Govone avvicinò il Cox ed il Fabritius, rispettivamente inviato inglese ed olandese. Ma fin dal principio le trattative si dimostrarono destinate a non felice esito. Il Cox ed il Fabritius si dimostrarono bensì disposti a promettere in nome dei loro signori un sussidio in denaro al duca di Savoia, sempre quando questi avesse consentito a riaccogliere i Valdesi: ma il sussidio da essi

---

(1) La lettera, datata 2 giugno 1690, è situata nell'ARCHIVIO DI STATO IN TORINO, *Reg. Lett. della Corte, 1690*. Questo e tutti gli altri doc. riferiti si trovano nell'Archivio di Stato torinese, del quale pertanto, pur indicandosi la posizione in esso dei singoli doc., sarà d'ora in poi omessa la indicazione specifica.

offerta era troppo modico, o almeno tale sembrava al Govone. La massima cifra offerta dal Cox dal Fabritius fu quella di trenta mila scudi mensili, mentre il Govone aveva avuto ordine dal suo signore di chiederne almeno cinquanta mila.

Gli inviati d'Olanda e d'Inghilterra pretendevano poi che il duca di Savoia, in cambio di tali sussidi, si impegnasse non soltanto a ricevere di fatto nei suoi Stati i Valdesi emigrati, ma anche a pubblicare un solenne editto nel quale si dichiarasse la piena libertà di culto in tutti i suoi domini (1).

Fino a questo punto tuttavia non si estendevano le facultà del Govone, il quale perciò non potette che rimettersi alle ulteriori decisioni del suo signore.

Vittorio Amedeo, venuto a conoscenza della infelice piega presa dalle trattative, divisò di farle proseguire, con speranza di migliore esito, all'Aja, per mezzo di un inviato che egli mandò appositamente lassù: e questi fu l'abate Filiberto Sallier de la Tour.

Il De la Tour giunse all'Aja sul finire del mese d'agosto del 1690. Tosto iniziò le trattative per la conclusione del patto d'alleanza, ma, manco a dirlo, anche all'Aja esse andarono quanto mai per le lunghe. L'Inghilterra e l'Olanda si dimostravano pronte a firmare un patto le cui clausole fossero le medesime già offerte dal Cox e dal Fabritius al Govone, ma non un altro, che, dal punto di vista sabauda, fosse migliore. E tanto esse tennero duro, che il De la Tour, pur riluttante, dovette acconciarsi a subire il volere degli Stati Generali Olandesi e dell'Inghilterra (2).

Perciò, ai 20 ottobre del 1690, fu firmato un trattato nel quale, fra l'altro, all'articolo III.º si diceva (3):

---

(1) Cfr. su coteste trattative il carteggio fra il Govone e la corte torinese del maggio, giugno, luglio 1690, *Lett. Min., Svizz.*, m. 26.

(2) Cfr. su coteste trattative il carteggio fra il De la Tour e la corte torinese del sett. ott. 1690, *Lett. Min., Olanda*, m. 1.

(3) Si veggia il trattato ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, p. 144.

« Sa majesté Britannique et Leurs Hautes Puissances, voulant donner a Son Altesse Royale des marques effectives de leur affection, et de l'interêt, qu' elles prennent à sa conservation, luy établissent et promettent une assistance de trente mille écus par mois, à commencer du jour de la signature du present traité, et á continuer durant six mois á venir, la moitié de la dite somme pour être employée par sa dite Altesse Royale, lá où il conviendra le mieux pour repousser l'ennemi qui a envahi ses États, et l'autre moitié pour être employée tant pour l'entretien des troupes, que pour fournir à celui des Vaudois et réfugiés François qui ont été armés aux frais et par les soins de sa Majesté Britannique, et de leurs Hautes Puissances, de la quelle somme de trente mille écus par mois, le Roi de la grande Bretagne en fournira vingt mille, et les Seigneurs Etats Generaux dix milles, qu' ils feront passer régulièrement et ponctuellement ».

Del trattato faceva poi parte integrante un articolo segreto così concepito (1):

« Son Altesse Royale, qui a déjà reçu en ses bonnes graces et remis sous sa protection Royale ses sujets Vaudois de la Religion, et qui reçoit journellement des preuves de leur fidelité e de leur attachement á son service, declare par le present article, qui aura la même force, et vigueur que s'il étoit inseré dans le traité ou actes d'inclusion, arrêté aujourd' huy, entre le Roy de la Grande Bretagne et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays Bas d'une part, et S. Altesse Royale de l'autre, qu'aux instances, et á la consideration de Sa Majesté Brit.que et de leurs Hautes<sup>e</sup> Puissances, ella a revoqué, comme de fait elle revoque l'Edit decreté contre les d<sup>ts</sup> Vaudois le 31 Janvier 1686, et tous autres Edits ou Ordres quelconques donnés en execution d'iceluy, les a relevés, et releve de toute contravention á iceux, et leur en accorde á cet effet en tant que besoin est, ou seroit, abolition pleine

---

(1) SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 153.

et entiere, sans que jamais ny eux ny autres qui les auroient aidés, ou favorisés en puissent être recherchés en general ou en particulier de quelconque manière que ce soit. Qu'elle veut que tous les Prisonniers soient mis en liberté et tous Enfans, garçons, et filles de quelque âge, et en quelque lieu qu' ils puissent être, rendus sans payer aucuns frais, ou depens, les laissant en pleine liberté de retourner avec leur Parents, et de faire profession de leur religion sans qu'on puisse inquieter, ny rechercher eux ny tous autres au sujet des abjurations qu'ils pourroient avoir faites. Qu'elle remet, et conserve eux, leurs Enfans, et Posterité dans la possession de tous et chacun leurs anciens droits, Edits, coûtumes. et privileges, tant pour les habitations, negoce, et exercice de leur religion, que pour toute autre chose; les rétablit, et restitues dans tous leurs biens fonds, maisons, heritages, noms, raisons et actions, et tous autres, qui se trouveront en nature et qu' ils pourront justifier par tout genre de preuve leur avoir appartenu avant le d.<sup>t</sup> ordre du trenteunieme janvier 1686 : Qu' incontinent après la ratification du principal traité, et du present Article Son Altesse Royale fera expedier en conformité du present article, des Lettres Patentes en forme d'Edit en faveur des d.<sup>ts</sup> Vaudois ses sujets et autres gents de la Religion, qui se veulent établir dans les dites vallées en prêtant le serment de fidelité accoûtumé, comme fidels sujets de S. Altesse R.<sup>lc</sup>, les quelles Sa dite Altesse Royale fera interiner et verifier au Senat, et en la Chambre des Comptes de Turin, et par tout, ou besoin sera, et finalement les Ministres de Sa Maiesté Brit.<sup>que</sup>, et de leurs hautes puissances seront instruits, et autorisés pour regler selon les anciens Edits, droit et concessions avec les Ministres de S. A. R. le detail des choses, et ce qui pourroit rester et être obmis pour la seureté des dits Vaudois dans cet article, comme aussy pour l'exécution d' iceluy tant á l'égard des choses concernant leur Religion, que leurs biens, droits et toutes autres. Les dits Sieurs Plenipotiaires cy mentionnés ont promis, et promettent respectivement au nom de Leurs Maîtres, et Principaux de faire inviolablement observer le contenu du present Article, et d'en fournir les ratifications en bonne et deue

forme dans deux mois ou plustôt s'il se peut. En foy de quoy ils ont signé le present article, et á iceluy apposé le cachet de leurs armes. Fait á l'Haye le vingtième octobre mil six cents quatre vingt dix ».

In base all'articolo segreto testé riferito, adunque, Vittorio Amedeo s'era obbligato a pubblicare un editto in cui fosse definitivamente dichiarata la tolleranza del culto valdese in Piemonte.

Ma quando si trattò di adempiere la solenne promessa il duca di Savoia incominciò a creare mille difficoltà. Egli temeva, e non senza fondamento, che la pubblicazione di un siffatto editto destasse le ire del pontefice, ciò che, nella situazione difficile in cui egli si trovava, non era punto desiderabile. Perciò adottò, di fronte alle urgenti premure inglesi rivolte ad ottenere una pronta pubblicazione dell'editto, una condotta dilatoria, tentando di rimandare alle calende greche l'adempimento della promessa. Per fortuna dei Valdesi, però, l'Inghilterra tanto tenne duro nelle sue richieste, che alla fine il duca di Savoia dovette acconciarsi ad accontentare le giustissime richieste inglesi.

Così, ai 23 di maggio del 1694, fu pubblicato quell'editto che altri giustamente definì la « carta fondamentale della tolleranza valdese » (1), nel quale Vittorio Amedeo, conceduta piena grazia ai Valdesi di tutti i loro trascorsi, dichiarava: 1.º esser restituiti tutti i Valdesi nel *pristino honore*; 2.º che si reintegravano i Religionari « nel quieto e pacifico possesso e godimento di tutti li loro beni, fondi, case, eredità, nomi, ragioni et azioni »; 3.º che si proibiva a chiunque di « inquietar in qualsivoglia modo i Valdesi nelle loro persone e beni... per alcun atto della loro religione e delle loro abiurationi » (2).

La firma del desiderato editto fu salutata con gioia dai protestanti piemontesi. I quali, consci di quanto essi dovevano all'Inghilterra

---

(1) RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano*, Torino 1924, pag. 31.

(2) Vedi il testo integrale dell'editto ap. DUBOIN, *Editti etc.*, Torino 1825 seg., t. II, pag. 257.

deliberarono, in un sinodo tenuto a Torre Pellice nell'ottobre del 1694, di inviare una deputazione di alcuni soggetti all'inviato inglese a Torino, con il compito espresso di ringraziare lui e l'Inghilterra per la assistenza prodigata al popolo Valdese.

### III.

Il secondo intervento diplomatico inglese in favore dei Valdesi avvenne nel corso della guerra di successione di Spagna, e valse, se non altro, a ribadire i patti del 1690, e a rendere vie maggiormente stabile la posizione di tolleranza in cui si era venuto a trovare il culto valdese in grazia dell'editto del 1694.

Sono note le quistioni che condussero gli Stati europei alla guerra di successione di Spagna. Ed è anche noto che per più di due anni, a partire dal settembre del 1701, data approssimativa dello scoppio della guerra, Vittorio Amedeo II seguì la fortuna della Francia, combattendo contro l'Impero e gli altri Stati che osteggiavano Luigi XIV. Ma ad un certo punto il sabauda, accortosi che la fortuna del suo alleato declinava, iniziò segrete trattative con il nemico. Le trattative, proseguite per alcun tempo senza frutto, portarono in definitiva al trattato fra Savoia ed Impero dell'8 novembre 1703 (1), in base al quale Vittorio Amedeo si obbligava a tradire l'alleanza francese e ad unire le sue truppe a quelle imperiali per combattere Luigi XIV sui campi piemontesi. Subito dopo la stipulazione del trattato il duca rompeva apertamente con la Francia e, congiunti i suoi eserciti a quelli dell'Imperatore, iniziava la guerra contro l'alleato di poc'anzi (2).

---

(1) Si veda il trattato ap. SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 203.

(2) Sulla condotta di Vittorio Amedeo nelle occasioni ricordate in testo cfr. FERRERO, *La condotta di Vittorio Amedeo II di Savoia prima e dopo il trattato di alleanza del 6 aprile 1701 illustrata e difesa sopra nuovi documenti*, in «Curiosità e ricerche di Storia Subalpina», Torino

Anche questa volta l'Inghilterra e l'Olanda erano alleate dell'Imperatore. Onde è che per tempo il duca iniziò trattative per ottenere sussidii da quelle nazioni: ed anche questa volta una delle carte giucate da Vittorio Amedeo nel trattare l'alleanza fu la tolleranza del culto valdese.

Le trattative furono condotte in Torino, dove l'Inghilterra sul principio di gennaio del 1704 mandò (1) come suo rappresentante Riccardo Hill (2).

La regina Anna lo aveva prescelto come suo ambasciatore in Torino fino dal luglio del 1703, quando le trattative tra Savoia e

---

1876, pag. 581 - 634. Cfr. anche LAGRELLE, *La diplomatie française et la succession d'Espagne*, Paris 1889, e LAGRELLE, *Succession d'Espagne, Louis XIV et Guillaume III*, Paris 1883.

(1) Ne era stata richiesta dall'ambasciatore conte Maffei, mandato dal duca a rappresentare Savoia a Londra. Nelle istruzioni date dal duca al Maffei, datate 29 ottobre 1703, (*Negoz. Inghilt.*, m. 3 n. 7) si legge: « ..... Premerete per ultimo la missione qua d'un inviato di S. M. B. e che si mandi al di lui ministro ne' Svizzeri l'ordine di secondare il nostro ne' negoziati de' quali l'abbiamo incaricato ..... ».

(2) I meriti di Riccardo Hill, signore di Hawkstone e Atcham, nei confronti della religione protestante, si fanno palesi nel testo. Non sarà inutile dare qui alcune notizie sulla vita di questo ferventissimo e zelantissimo protestante. Nacque ad Hawkstone il 23 Marzo 1655. Studiò a Shrewsbury. Fu graduato al collegio di St Iohn in Cambridge, e ottenne la laurea a Oxford. Al tempo di Re Guglielmo III fu mandato a Bruxelles in qualità di inviato straordinario (1696); fu poi *Paymaster* delle armate inglesi in Fiandra. Nel 1699 gli fu conferita l'alta carica di *Lord Treasurer* d'Inghilterra. Nel novembre dello stesso anno fu inviato a Torino, come rappresentante del re inglese presso tutti i principi italiani eccettuato il Pontefice (vede le credenziali in data 31 maggio 1699 in *Lett. Princ. Inghilt.*, m. 2). In quell'occasione re Guglielmo gli diede le seguenti istruzioni: « Stando alla corte di Savoia, voi dovrete porgere la migliore assistenza ai Valdesi ed agli altri protestanti che ancora

Impero aveva preso una buona piega. Ed allora, dandogli le consuete istruzioni scritte (1), gli aveva ordinato di prestare ogni assistenza ai Valdesi ed agli altri protestanti che avevan sede nei domini del duca, cercando di ottenere in loro beneficio quei favori ragionevoli che essi avessero richiesto.

Tuttavia, per ragioni che ci sono ignote, l'Hill non aveva potuto, in allora, recarsi a Torino. Egli attese a partire fino al novembre del 1704. Poco prima della sua partenza la regina Anna gli rinnovò le istruzioni, e, fra l'altro, gli ripetette l'ordine di adoperarsi con la maggiore sollecitudine per ottenere qualche beneficio ai Valdesi (2).

---

rimangono nei domini del duca di Savoia, e lasciare intendere ad essi la vostra disposizione ad intercedere per essi, recando i nostri ordini, presso cotesta corte, non soltanto perchè essi siano mantenuti nei loro diritti e privilegi garantiti dai trattati stipulati con noi, ma ancora per ottenere ad essi con la vostra diligenza presso il duca ogni altra facilità e favore che essi possano desiderare...». BLACKLEY, op. sotto cit. pag. 798. L'Hill venne a Torino, ma la guerra tosto scoppiata lo costrinse a tornare in Inghilterra, ove la Regina Anna, succeduta al padre Guglielmo nel 1701, gli diede la carica di *Lord High Admiral* d'Inghilterra. Indi, nel 1703, lo destinò per suo rappresentante alla corte di Torino. Qui Riccardo Hill si fermò fino al 1706, anno in cui fu sostituito da Giovanni Chetwind. Tornò in Inghilterra e ivi morì nel 1726. Dell'Hill fu pubblicato il carteggio da Torino con la corte inglese. Cfr. W. BLACKLEY, *The diplomatic correspondence of the Right Hon. Richard Hill Envoy extraordinary from the court of St. James to the Duke of Savoy in the reign of Queen Anna from July 1703 to May 1708*, London 1848. Metto a profitto tale carteggio per ricostruire la storia del trattato del 1704. Non sarà inutile avvertire che gli storici Valdesi generalmente ignorano cotesto carteggio.

(1) BLACKLEY, op. cit., pag. 2.

(2) Ecco la parte delle istruzioni che più ci interessa (BLACKLEY, op. cit., pag. 57): «Having made choice of yo o to go in quality of our Envoy Extraordinary to the Duke of Savoy (and having received advice that the said Duke has entered into an aliance with the Emperor, and other the allies,

Riccardo Hill giunse a Torino il 14 gennaio 1704. Verso la fine del mese potè ottenere un'udienza dal duca, ch'era reduce dal campo di Crescentino. E senz'altro si dimostrò disposto ad avviare trattative per la conclusione di un trattato di alleanza fra l'Inghilterra e il Piemonte.

Pochi giorni dopo, al principio di febbraio, furono tenute alcune conferenze fra l'Hill ed i ministri sabaudi. Ad esse partecipò

---

for the common safety against the encroachments of France), we have thought fit to give you, on this occasion, the following directions.....

And since the Vaudois may be of great use and service to him, as we have already directed you to concur with the States in sending Monsieur Arnaud at the head of a considerable body of them, so you are to acquaint the Duke with this as what we judged expedient for him, and the most immediate support that we could contrive for him; and you are to press him, for the encouragement of them, and also of the French refugees, to revoke all edicts as have been made against them, and to recall all such as are departed or fled out of his own dominions, whether they be his own subjects or French protestant refugees, and to put them into arms and encourage and assist them to march into Dauphiny to the assistance of the Cevennois, sending with them some regular troops as soon as shall be proper, and you shall be earnest with him by all other means to support and favour the Cevennois, as that which may most effectually conduce to the establishing of his own safety against the exorbitant power of France, and you shall give us the earliest notice of what may be expected from the Duke of Savoy for their assistance.

And since we understand that he wants officers to command such troops as he may raise among the French protestant refugees, you may acquaint him that we have ordered several now in our dominions to repair forthwith to him, where we hope they will be received into his service and favour.

And you must press the Duke of Savoy, that both these and the Vaudois which shall be formed into troops be so taken into his service as to be in his pay like his other troops, and paid out of the subsidies which we and the States are to give him; and as this is in itself most reasonable, so we think also it will be greatly advantageous to him, by letting the Cevennois and others, who are persecuted in France for religion, see the likelihood of their being supported by him, and by troops of their own religion ».

insieme con l'inviato inglese, anche quello olandese, che aveva nome Van der Meer, poichè si divisava di fare un trattato unico con l'Inghilterra e con l'Olanda (1).

I due inviati esposero quelle che, secondo le istruzioni della Corte inglese e del Governo olandese, dovevano essere le linee generali del trattato: proposero in primo luogo che il trattato della Grande Alleanza venisse inserito in quello che si stava per stipulare; chiesero poi che il duca di Savoia si obbligasse a mantenere diciannove mila uomini e in più due battaglioni di rifugiati; dichiararono che l'Olanda e l'Inghilterra si obbligherebbero in cambio a passare un sussidio di ottantamila corone, il qual però verrebbe diminuito man mano che venissero riconquistati i paesi invasi dal nemico, poichè la riconquista avrebbe permesso — osservavano gli inviati — di ristabilire in quei paesi la pressione fiscale; pretesero poi che si proibisse il commercio con la Francia, che veniva esercitato come in tempo di pace; infine dichiararono che condizione imprescindibile per la conclusione del trattato e per la concessione dei sussidi era « que l'on confirme l'article secret qui fut fait dans la guerre passée touchant les Vaudois..., que les réfugiés de la Vallée de la Perrouse soient retablis dans leurs anciens biens..., que si on fait la conquete du Pragelas les Religionnaires qui en ont esté chassez y soient retablis comme aussy dans leurs Biens, et jouissent de la liberté de conscience ».

I ministri del duca, di fronte alle richieste degli inviati, consentirono alla inserzione del trattato della Grande Alleanza nel trattato stipulando, con la condizione tuttavia che in esso venisse inserito anche il trattato sabaudo con l'Imperatore. Quanto al contingente di truppe, i ministri del duca dichiararono d'esser disposti a impegnare il loro signore per il mantenimento di tredicimila uomini; rispetto ai battaglioni di rifugiati osservarono che ne mantenevano già uno,

---

(1) V. lett. di Hill al conte Nottingham, Torino, 1 febbraio, ap., BLACKLEY, op. cit., pag. 310.

quello del Desportes, e che non potevano caricarsi di altri; che per altro era superfluo levare due battaglioni di Valdesi, dovendo questi rimanere nel proprio paese, oltre di che s'era già promesso che si sarebbe passato vitto ed armi a tutti i rifugiati nelle Valli. Quanto ai sussidi dichiararono di non poter aderire alla eventuale diminuzione, che non era prevista dal trattato con l'Imperatore. Promisero poi di confermare l'editto pubblicato nel 1694, quantunque fosse pienamente in osservanza. Non aderirono invece alla richiesta di restituire ai rifugiati di Val Perosa i loro beni, essendo ciò impossibile, poichè la proprietà di quei beni era passata per via di vendite in varie mani. Rispetto al ristabilimento dei religionari nel Prigelato, dichiararono che il duca di Savoia si sarebbe attenuto a quello che sarebbe stato stabilito nella pace generale.

Gli inviati dal canto loro obbiettarono di non potere impegnare i rispettivi Stati secondo i desideri sabaudi, giacchè questi superavano le facoltà ad essi concesse; dichiararono perciò di essere costretti ad attendere nuove istruzioni, particolarmente sui punti relativi al numero delle truppe, alla continuazione dell'intero sussidio anche in caso di riconquista dei paesi ceduti, e all'inserzione nel trattato di quello con l'Imperatore (1).

L'8 di febbraio ebbe luogo un'altra conferenza, in seguito alla quale rimase convenuto che si sarebbero inseriti nel nuovo

---

(1) Tolgo tutte le informazioni date in testo relativamente alle trattative siamo informati dai seguenti doc.: *Negoz. Inghilt.*, m. 3, N. 8, « Proposizioni fatte e risultato delle conferenze avute dai commissari inglesi con S. A. R. relativamente al trattato con la grande alleanza »; lettera del duca al conte Maffey, inviato straordinario presso la corte inglese, 8 Febr. 1704, *Lett. Min. Inghilt.* m. 9. Inoltre dalla lettera scritta da Hill al conte di Nottingham l'8 di Febbraio 1704 (BLACKLEY, op. cit., pag. 313), nella quale Hill dichiara di aver particolarmente insistito.... « to interrupt oll commerce with France, wich at present is open as in time of peace, and upon such a foot that good part of our subsidies will go every month to Lyons; to have some more favour, privilege and employment for the poor Vaudois ».

trattato così i trattati della grande Alleanza come quello stipulato dal duca di Savoia con l'Imperatore, e che il duca si sarebbe obbligato al mantenimento di quindicimila uomini e di due battaglioni di rifugiati. Sulle ripetute istanze ducali, poi, i due inviati dovettero concedere la eliminazione dal trattato dell'articolo in favore dei Valdesi; e così pure abbandonare ogni pretesa relativamente alla restituzione ai religionari dei beni, già di loro proprietà, situati in Valle Perosa. Quanto poi al ristabilimento dei Religionari nel Pragelato, si prese tempo a decidere da ambo le parti (1).

Essendosi così convenuto sulle linee generali del trattato, il duca pregò i due inviati di sollecitare dai rispettivi signori le plenipotenze per concludere definitivamente. E dal canto suo scrisse al ministro sabauda a Londra, conte Maffei, invitandolo ad adoperarsi al medesimo fine (2).

Hill scrisse subito a Londra dando minuto conto delle trattative. Egli conchiudeva la sua informativa con queste precise parole: «Io spero di raggirare la cosa in modo da includere (nel nuovo trattato) il trattato della Grande Alleanza, da metterci anche qualche cosa per le nostre industrie, e qualche cosa per i poveri Valdesi...» (3).

Dal canto suo il conte Maffei, non appena ebbe ricevuta la istruzione del duca, il che accadde il penultimo giorno di febbraio, si affrettò a cercare del duca di Marlborough e del conte di Nottingham segretario di Stato, e ad essi consegnò una memoria, nella quale rappresentava la necessità di concludere subito il trattato con Savoia per il bene della causa comune, mettendo in evidenza le molte

---

(1) Su questa seconda conferenza vedasi il doc. situato in *Negoz. Inghilt.*, m. 3, n. 8; la lettera del duca al conte Maffey 10 febbraio 1704, *Lett. Min., Inghilt.*, m. 9; la lettera di Hill al conte di Nottingham, Torino 19 febbraio, BLACKLEY, op. cit., pag. 316.

(2) Lett. del duca cit. sopra.

(3) Cfr. lett. di Hill al conte di Nottingham, Turin 12 Febr. 1704, BLACKLEY, 316.

concessioni fatte dal duca alle richieste dei due inviati e la evidente esorbitanza di alcune fra le costoro richieste, come quelle che non erano contenute nel trattato con l'Imperatore, trattato che i ministri di S. M. B.ca avevano più volte promesso di rinnovare senz'altre aggiunte. Non mancò poi di fare rilevare, verbalmente ed anche per iscritto, la non equità della pretesa relativa alla diminuzione dei sussidi. Su questo punto il Marlborough convenne con il Maffei che era nell'interesse della regina d'Inghilterra di non fare economie, poichè, riconquistati i paesi ceduti, il duca avrebbe speso i continuati sussidi nell'aumentare l'efficienza del suo esercito. Promise pertanto di portare la questione al consiglio dei ministri che si sarebbe tenuto l'indomani (1).

I buoni uffici del Maffei sortirono effetto felice. Infatti di lì a poco egli ottenne che la regina desse ordine ad Hill di firmare un trattato identico a quello stipulato da Savoia con l'imperatore, senz'altra aggiunta (2).

Pareva adunque che le cose fossero oramai avviate nel migliore dei modi, quando, d'un subito, Vittorio Amedeo mutò dalla linea di condotta che aveva fino allora seguita. Infatti, mentre prima il duca di Savoia premeva con tutte le sue forze per una immediata stipulazione del trattato, dopo che da Londra arrivarono gli ordini tanto desiderati, il suo contegno mutò radicalmente.

Le ragioni del mutamento di condotta non sono difficili a discoprirsi. E sono anche chiaramente accennate in una lettera scritta da Hill al conte di Nottingham.

Il duca di Savoia non voleva assumere impegni definitivi con chicchessia, fintantochè non fosse divenuto perfetto il trattato con l'Imperatore, trattato che, firmato in Torino fin dall'8 novembre 1703, tardava ad essere ratificato da Vienna. Vittorio Amedeo, nella tema di non ottenere integre da Vienna le concessioni stipulate, non

---

(1) Cfr. lett. di Maffey al duca, 28 Febr. 1704, *Lett. Min., Ingh.*, m. 10.

(2) Cfr. lett. di Maffey al duca 7 Marzo 1704, *Lett. Min., Ingh.*, m. 10.

voleva impegnarsi con l'Inghilterra e l'Olanda, per avere in ogni caso le mani libere (1).

Un siffatto contegno del duca di Savoia perdurò fino verso la metà del luglio (2).

In allora due ordini diversi di avvenimenti lo persuasero che era opportuno legarsi più strettamente all'Inghilterra ed all'Olanda.

In primo luogo il trattato con l'Imperatore era stato ratificato da quest'ultimo.

In secondo luogo le truppe francesi, occupata tutta la Savoia, scendevano vittoriose nel cuore del Piemonte. Varcato il Moncenisio, il duca de la Feuillade occupava Susa il 22 giugno. Il Vendôme il 21 luglio prendeva Vercelli.

In questa situazione diventava urgentemente necessario per il duca lo stipulare prontamente il trattato con l'Inghilterra e l'Olanda.

Perciò, verso i primi di luglio, chiamò il Van der Meer e lo Hill al campo di Vercelli, dove egli si trovava, e fin dal primo colloquio si dimostrò in massimo grado impaziente di concludere l'alleanza.

Ciò che il Van der Meer e l'Hill avrebbero fatto ben volentieri (giacchè ne erano stati autorizzati, siccome si è visto, dai loro superiori), sempre quando si fosse trattato di firmare un patto uguale

---

(1) Cfr. lett. di Hill al conte di Nottingham, Turin 21 marzo, BLACKLEY, op. cit., pag. 618.

(2) Cfr. lett. di Hill al Conte di Nottingham 14 - 25 marzo, BLACKLEY, op. cit., pag. 336. Hill fra l'altro scrive: « ..... It will be to no purpose for me to insist upon a prohibition of commerce with France, when that treaty comes back signed by the Emperor, and to be signed here in the Queen's name..... I shal obtain as little in favour of the Vaudois, since her Majesty is pleased to think there is no need of a particular treaty..... ». Ancora in una lettera successiva al conte di Nottingham, 3 - 13 maggio 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 359, scrive: « I hope I shall obtain some favour for the Vaudois; but it will not be much..... ».

a quello concertato nel precedente maggio. Ma ora il duca di Savoia accampava nuove pretese e, in sostanza, esigeva che i termini del patto fossero notevolmente modificati. Anzitutto chiedeva che l'Olanda e l'Inghilterra si obbligassero a continuare i loro sussidi anche per due mesi dopo la fine della guerra; di più esigeva che non gli fosse addossato maggior carico del mantenimento di diecimila uomini; e infine pretendeva che nel trattato non si facesse parola dei Valdesi, o che, al più, si discorresse di essi in modo tale che non ne risultasse per Savoia obbligo alcuno in loro favore.

Il Van der Meer, avvertita la differenza che correva fra il trattato dianzi concertato e quello ora proposto dal duca, rifiutò di firmare, allegando il difetto di poteri.

L'Hill, dal canto suo, pur avendo ricevuto dai suoi superiori una plenipotenza che gli avrebbe permesso di firmare anche il trattato nuovamente proposto, decise di non firmare. Il motivo apparente del rifiuto, da lui allegato al duca, si fu quello di non volere abbandonare il collega olandese. Ma il motivo vero, da lui poi dichiarato al segretario Hedges in una relazione inviata a Londra sull'accaduto, era che non gli sembrava nell'interesse dell'Inghilterra di poter consentire alle pretese ducali relative ai sussidi ed ai Valdesi (1).

Di fronte alla recisa negativa dell'inviato olandese, Vittorio Amedeo non insistette oltre. Ma non tralasciò, anche nei giorni successivi, di ripetere le premure presso l'inviato inglese.

---

(1) In proposito l'Hill, scriveva all'Hedges: « ..... there is another article which gives me more pain, and that is what does regard the Vaudois. These poor people have their Books of Martyrs, which were full before the time of the Reformation; and, since that time, almost every reign in Savoy is marked with their persecutions. About 16 years since, they were almost exterminated, and were only established by a secret article in the treaty of alliance, which was made in 1690, between our late king, the States, and His Royal Highness. That treaty ended in 1696; and though his Royal Highness has still continued to

Faceva osservare all'Hill i grandi sacrifici ai quali egli si sobbarcava per la causa comune, come, ad esempio, la invasione di tutto lo Stato; considerava inoltre che era ingiusto, per parte dell'Inghilterra, il rifiutare la continuazione dei sussidi fino a due mesi dopo la cessazione della guerra, poichè anche durante quel lasso di tempo egli avrebbe dovuto sopportare il carico del mantenimento dell'esercito, che non si sarebbe potuto licenziare in termine minore.

L'Hill, dal canto suo, apprezzava al giusto punto le ducali considerazioni, ma, in mancanza di precise istruzioni dai suoi superiori, rimaneva molto titubante sul da farsi. Soprattutto lo preoccupava la sorte dei Valdesi, che, secondo i desideri del duca, non dovevano essere nominati nel trattato.

Dopo molti giorni di incertezza, si profilò all'orizzonte la possibilità di una transazione, proposta esplicitamente dall'inviato inglese. Il duca avrebbe ceduto sul punto dei Valdesi; l'Hill sul punto dei sussidi. Ossia il duca si sarebbe obbligato a concedere a

---

protect them, and to suffer to enjoy the liberty of their religion, they have no security of that liberty, but the good-will of their Sovereign. My instructions in this matter are very plain; and when I did about six month since solicit his Royal Highness in favour of these people, he was pleased to promise me, that he would give us a secret article in our treaty, by which he would engage himself not to revoke the edict by which they were established, pursuant to the treaty of 1690. Now it is so contrived, that the article which concerns the Vaudois signifies less than nothing. I have great complaisance for his Royal Highness; but in this point I cannot have enough. I must stick to my first instructions, unless you do intimate to me her Majesty's pleasure to comply with his Royal Highness in this matter. I must own that I am now less desirous to make any treaty at all with his Royal Highness than I was for six months past; since his Royal Highness is now engaged in good form to the Emperor. The Queen das pay her subsidies generously; his Royal Highness does act bravely. All farther negotiation here is to be entirely to the advantage of his Royal Highness, and a weight to the crown of England..... ». Lett. di Hill al Secretario Hedges, Turin, 14 - 12 Iuly, 1704. BLACKLEY, op. cit., pag. 387.

Valdesi, con una clausola del trattato, la continuazione del regime di tolleranza di cui godevano; l'Inghilterra in cambio gli avrebbe pagato due mesi di sussidio in più di quanto prima s'era convenuto (1).

Da prima il duca parve riluttante ad accettare la proposta dell'Hill, non già perchè essa gli sembrasse in sè riprovevole, come un mercato ignobile, ma perchè gli dispiaceva che nel trattato figurasse un articolo in favore dei Valdesi.

Ma alla fine, comprendendo che non v'era altra soluzione, s'acconciò a combinare il mercato.

L'Hill scrisse subito a Londra nei seguenti termini:

« Il Duca mi richiede sempre più istantemente la firma del trattato, e, infine, io non ho cuore di rifiutargli alcunchè nella condizione in cui egli ora si trova. Io naturalmente dovrei consentire al pagamento dei sussidi per due mesi dopo la fine della guerra, senza ordini di Sua Maestà, già da me altra volta richiesti. Ma il sacrificio che ora fa Sua Altezza Reale di quasi tutti i suoi domini spero che mi scuserà se io presumo sopra la generosità della regina e del suo ministro per il pagamento di 106.666 corone in più di quel che a tutta prima non fosse inteso. S. A. R. ha perduto la Savoia e un quarto dei suoi domini cisalpini sono ora in possesso dei suoi nemici, ovvero rovinati dagli accampamenti o dalle marcie delle sue truppe. *D'altra parte se io sarò compiacente su questo punto, sarò in condizione di assicurare ai Valdesi la libertà di coscienza per la quale essi, ora, non hanno molta sicurezza.....* » (2).

---

(1) Cfr. lett. di Hill al segretario Hedges, Turin, 14 - 25 July 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 391: « ..... I reintrenched myself behind my Vaudois, whom I resolve not to abandon. I begin to think I shall obtain an article in their favour, if I will consent to the payment of the two month's subsidies wick are demanded..... ».

(2) Cfr. lett. di Hill al segretario Hedges, Turin, 1° August, BLACKLEY, op. cit., pag. 395.

Tuttavia, siccome da Londra tardava a venire il consenso esplicito alla stipulazione del trattato nei termini riferiti, l'Hill si acconciò a firmarlo di sua iniziativa (1).

Fece ancora un ultimo tentativo per ottenere che nel trattato stipulando fosse inserito l'editto del 1694, ma poi, rappresentatagli l'inconvenienza di ciò, aderì a che nel trattato figurasse soltanto l'articolo concernente i Valdesi contenuto nella convenzione stipulata all'Aja nel 1690, e che si facesse semplice menzione dell'editto (2).

Alla fine, ai 4 di agosto, fu firmato il trattato, nel quale era contenuto un articolo segreto, il quarto, così concepito (3):

« Sa d.<sup>e</sup> A. R. s'oblige aussy de confirmer, comme Elle confirme par le present Article, l'article secret du vingtième octobre

---

(1) Hill firmò di sua iniziativa, senza espressa autorizzazione del suo governo, che egli però sapeva non avrebbe lesinato circa il maggior pagamento di circa centomila corone, pur di ottenere in cambio la libertà di culto pei Valdesi. Difatti di lì a poco giungeva ad Hill una lettera del segretario Hedges così concepita: « ..... If you have signed with the Duke of Savoy and engaged her Majesty for two month's subsidies after the war is at an end, the Queen is pleased to approve of it, and if it be not done, her Majesty makes no difficulty in empowering you to sign, and you may do it, making the best terms you can for her Majesty's advantage, and securing an article in favour of the Vaudois as you propose ». Cfr. lett. di Hedges a Hill, Withehall, 11 agosto 1704, BLACKLEY, op. cit., pag. 141.

(2) Su questo punto cfr. la « Memoria istruttiva a voi March. del Borgo sovra i punti del trattato et articoli segreti conchiusi coll'Inghilterra », *Negoz. Olanda*, m. 1, n. 15. Ivi leggesi: « ..... Nel 4.<sup>o</sup> (art.) confermiamo l'articolo segreto et editto ivi enunciati concernenti li Valdesi, per aderire alle loro istanze e compiacere esse due potenze. Avendo desiderato il S. Hill, che vi fusse inserto detto articolo segreto, vi siamo accondiscesi. Haveva pure egli desiderato che s'inserisse parimenti l'editto, ma rappresentatagli l'inconvenienza di questo, vi si è arreso, e si è supplito all'inserzione nella forma che scorgerete.... Crescentino li X Agosto 1704. V. Amedeo ».

(3) Hill diede notizia a Londra della seguita firma con lettera dell'1-12 agosto. Hedges fece sapere il 12 sett. che i Lord del comitato avevano

mil six cens quatre vingt dix (qui est inseré cy après) conjointement avec l'Edit du vingt troisieme may mil six cens quatre vingt quatorze, concernants le rétablissement des Vaudois, le quel edit aura toute la même force et vigueur que le d<sup>t</sup> article secret, comme s'il étoit pareillement icy inseré de mot á mot ».

Subito dopo codesta clausola era ripetuto, parola per parola, l'articolo segreto contenuto nel trattato del 1690.

Si può quindi agevolmente affermare che le trattative si conchiusero con una vittoria diplomatica dell'Inghilterra, la quale vide di nuovo consacrata in un solenne trattato la promessa sabauda che per l'avvenire i *privilegi* dei Valdesi sarebbero stati rispettati (1).

Il ministro Hill, che, anche dopo la conclusione del trattato, ebbe a trattarsi lungo tempo in Torino pei doveri del suo ufficio, prestò sempre, anche in seguito, gli aiuti più efficaci e disinteressati ai Valdesi, i quali ebbero più di una occasione di ricorrere a lui. L'Hill non provocò più, durante tutto il tempo della sua ambasceria, alcun intervento ufficiale presso il duca dello Stato ch'egli rappresen-

---

approvato il trattato, e che tra breve anche la regina avrebbe fatto lo stesso. Vedi l'atto di ratifica del trattato, datato dal campo di Crescentino, 27 dic. 1704 in SOLAR DE LA MARGUERITTE, op. cit., vol. II, pag. 247. Copia dell'art. segreto trovasi in *Negoz. Inghilt.*, m. 26, n. 5.

(1) Il trattato con l'Olanda non fu stipulato contemporaneamente a quello con l'Inghilterra, essendosi il Van der Meer rifiutato di firmare. Esso fu stipulato di lì a pochi mesi, e cioè il 21 gennaio 1705, all'Aja, fra il ministro di Vittorio Amedeo, e gli Stati Generali. Con esso Vittorio Amedeo II accettava il trattato della grande Alleanza del 7 sett. 1701, e gli Stati Generali ratificavano per intero il trattato concluso a Torino l'8 nov. 1703 fra il duca e l'Imperatore Leopoldo. Il trattato era identico a quello stipulato in Torino fra Savoia ed Inghilterra, e quindi in esso figurava anche l'art. segreto (n. 4) favorevole ai Valdesi. Gli Stati Generali d'Olanda ratificarono il trattato ai 10 di febbraio 1705. Vittorio Amedeo fece il medesimo ai 10 di marzo 1705. Vedilo in SOLAR, op. cit., II, pag. 248. L'originale sta in *Neg. Olanda*, m. 1, n. 17 e 18.

tava, ma non tralasciò occasione veruna di sovvenire, con private raccomandazioni presso il governo e la corte, ai Valdesi che ne lo richiedevano. Così pure fece ottenere ai Valdesi un forte sussidio annuo dall'Arcivescovo di Canterbury, ch'era suo amico personale e zelantissimo della religione riformata.

Cotesti sussidi tornarono utilissimi ai Valdesi, i quali si trovavano in istato di estrema indigenza così per le passate traversie, come anche per le disgraziate condizioni generali dello Stato sabaudo.

È noto infatti che nella prima metà del 1705 tutti gli Stati del duca di Savoia, eccettuata la sola capitale, furono occupati e devastati dal nemico. Il 16 agosto del 1705 fu combattuta la battaglia di Cassano, conchiusasi con la vittoria delle armi francesi; e anche nelle fazioni guerresche dell'anno successivo prevalse sempre la fortuna francese.

Soltanto con la vittoria di Torino le sorti degli imperiali, e quindi quelle sabaude, tornarono a rialzarsi. E con tale vittoria si iniziò quel declino della fortuna francese che condusse poi alle paci di Utrecht e Rastadt (1713 - 1714), dalle quali Vittorio Amedeo ricevette, siccome è noto, la corona di re di Sicilia.

#### IV.

Il terzo ed ultimo intervento diplomatico inglese in favore dei Valdesi, avvenuto durante il regno di Vittorio Amedeo II, fu provocato dalla pubblicazione del testo legislativo noto sotto il nome di « Costituzioni piemontesi » (1).

Vittorio Amedeo subito dopo il trattato di Utrecht aveva posto mano alla riforma legislativa. Per rimediare agli inconvenienti molteplici che derivavano dallo stato caotico in cui si ritrovavano le fonti del diritto in Piemonte, gli era sembrato utile e nello stesso tempo sufficiente il far riunire in un testo unico tutte le leggi pubblicate

---

(1) Chi desideri avere notizie su di esse, come anche maggiori chiarimenti su ciò che si dice in testo, può consultare il mio studio intitolato *Le Costituzioni piemontesi*, Torino 1928.

dai principi sabaudi nei secoli andati a partire da Amedeo VIII. In tal modo, egli pensava, le leggi sabaude sarebbero state alla facile portata di tutti coloro che avessero avuto necessità di consultarle.

L'incarico di eseguire la progettata compilazione fu affidato a un dottore Giovanni Cristoforo Zoppi, il quale eseguì il compito entro l'anno 1714. Nella compilazione figuravano, secondo i criteri adottati per la formazione di essa, tutti gli editti che i principi di Savoia avevano attraverso i secoli pubblicato relativamente ai Valdesi, non esclusa l'ultima legge del maggio 1694.

Tuttavia la compilazione così formata non sembrò atta a risolvere completamente e felicemente il problema legislativo. Onde essa fu assoggettata ad una serie di rimaneggiamenti, ed anzi, si può dire, rifatta completamente non meno di quattro volte.

Alla fine, dopo fatiche improbe di compilatori durate non meno di un decennio, ne risultò un corpo di leggi dalle caratteristiche notevolmente diverse da quelle che erano proprie del primo disegno.

Anzitutto in esso figuravano soltanto gli editti dettati generalmente per tutti i sudditi della monarchia; non più gli editti così detti particolari, ossia quelli che erano stati pubblicati in beneficio o in odio di una determinata categoria di individui, ovvero di una sola provincia dello Stato. Perciò erano scomparse dalla compilazione tutte le leggi sui Valdesi, non escluso l'editto del 1694.

Di converso trovava posto nella compilazione una quantità di norme che, sia pure indirettamente, pregiudicavano non poco le libertà ultimamente conquistate dai Valdesi.

Di questo tipo erano le seguenti norme:

L. I, t. II, § 1-2: « Si osserveranno da qualunque persona tanto suddita che forestiera abitante nei nostri Stati, e che in essi in qualsivoglia modo si trattenga, le feste della domenica, e tutte le altre che si trovano dalla Santa Madre Chiesa comandate. Non sarà lecito a veruna persona di qualunque stato, grado e condizione che sia, d'esercitare ne' giorni suddetti, alcuna sorta d'opera servile, nè di far fiere o mercati, nè di vendere o comprare cosa veruna ».

L. V, t. XXII. c. 1, § 1: « Non potrà esser notajo... che non professi la religione Cattolica ed apostolica romana ».

L. I, t. IX, c. 10, § 2 - 3 - 4: « Quelli che recederanno dalla eretica pravità, e gli Ebrei, che abbracceranno la Santa Fede Cattolica, potranno, secondo che essi eleggeranno, costringere quelli, che naturalmente fra i loro congiunti fossero obbligati, a soccorrerli coi dovuti alimenti, a misura delle forze che si troveranno, o detrarre la legittima, che a' medesimi si deve sopra i beni degli ascendenti, subito che avranno assicurato o ricevuto il Santo Battesimo. I genitori dovranno pure consegnare alle loro figlie convertite, la dote a proporzione delle loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto pel matrimonio, subito che saranno in grado di monacarsi, e frattanto saranno provviste de' condecanti alimenti largamente intesi, secondo che sopra si è detto. Per assicurare questo nostro religioso sentimento, subito che un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dall'eresia o dal giudaismo, si farà da chi occorra un fedele e diligente Inventario di tutti i mobili, immobili e crediti di quello, che può esser tenuto alle cose sopradette, acciocchè possa con chiarezza sempre conoscersi la verità e giustizia dell'affare, e sia rimossa ogni fraude, che sopra ciò potesse commettersi ».

L. IV, t. XXXIII, c. XIII, § 7: « Non potrà verun vassallo, o qualsivoglia suddito nostro, accettare, nè in qualsivoglia modo, direttamente, o indirettamente, ricevere da qualunque Principe straniero, alcuna Pensione, Stipendio o trattenimento, benchè minimo, sotto pena della privazione del loro impiego, se fossero al Nostro Servizio, della perdita de' loro Feudi, trattandosi di Vassalli, o d'esser dichiarati ignobili, e incapaci di qualsivoglia onore, e di quelle arbitrarie, che le circostanze del caso persuaderanno rispetto agli altri che vi contravvenissero ».

Tali norme ledevano effettivamente, sia pur soltanto in via indiretta, il regime di tolleranza di cui avevano goduto i Valdesi dopo la pubblicazione dell'editto del 1694.

Anzitutto una disposizione generica della prefazione delle Costituzioni, sonante nel senso che dovevano aversi per abrogati tutti

gli editti non compresi nella compilazione, faceva pur dubitare che l'editto del 1694 fosse ancora in vigore, postochè dalle Costituzioni era stato escluso.

E poi, siccome è evidente, le norme riferite venivano in primo luogo a proibire il lavoro nei giorni dichiarati festivi dalla Chiesa cattolica, laddove, al di fuori della domenica, i Valdesi per lo passato non avevano mai osservato, con l'astensione dal lavoro, le altre feste del calendario romano. Quelle norme venivano poi a facilitare enormemente le conversioni dal valdesismo al cattolicesimo, imponendo ai parenti di consegnare *ante mortem* la porzione legittima ai figli che si fossero fatti cattolici; e ad assicurare la puntuale esecuzione di cotesta volontà legislativa, il legislatore adottava una serie di cautele che in pratica dovevano riuscire particolarmente odiose ai Valdesi. Di più, con la proibizione generica per tutti i sudditi di ricevere sussidi dall'estero, si veniva a proibire ai Valdesi di ricevere ogni elemosina dai loro protettori inglesi e olandesi; e ciò doveva inevitabilmente produrre effetti perniciosissimi pei Valdesi, postochè era soltanto in grazia degli aiuti loro somministrati dall'Olanda e dall'Inghilterra che essi avevano potuto superare la crisi terribile seguita al rimpatrio. Infine la norma del libro V rendeva impossibile ai numerosi notai protestanti delle Valli di continuare ad esercire la loro professione.

Le norme riferite furono subito rilevate dai Valdesi, i quali anzi ebbero assai presto a lamentare la rigorosa applicazione, fatta dalle autorità sabaude, della disposizione relativa alle feste (1).

Essi allora pensarono di ricorrere per aiuto all'Inghilterra, che altra volta si era dimostrata così sollecita degli interessi valdesi.

E Londra rispose immediatamente al loro appello.

---

(1) Infatti sul principio del 1724 furono iniziati dei processi contro alcuni Valdesi, rei di aver atteso a lavori agricoli in giorno festivo. Cfr. in proposito M. VIORA, *Note sulla questione dell'osservanza delle feste della Chiesa Cattolica per parte dei Valdesi*, Bull. Soc. Hist. Vaud., 1928, fasc. II, pag. 30.

Infatti il gabinetto inglese, non appena fu a conoscenza del pericolo che stavano correndo le così dette libertà valdesi, passò ordine all' inviato inglese a Torino, signor di Mollesworth, di intercedere in favore dei protestanti piemontesi presso il ministro sabaudo marchese Del Borgo.

Il Mollesworth, al quale nel frattempo le lamentele erano anche state ripetute in via privata dai Valdesi, indirizzò al Del Borgo un memoriale, nel quale erano ripetuti i vari passi delle Costituzioni lamentati dai Valdesi.

La memoria era accompagnata da una lettera così concepita (1):

« Monsieur ! Votre Excellence verra ici d'un coup d'oeil les passages les plus notables dans l'Edit de 1694 en faveur des Vaudois, et les clauses dans les constitutions qui leur sont opposés.

Je n'ai pas cru devoir y ajouter la moindre reflection, etant seur que V. E. fera celles qui sont convenables au cas de ces fidelles sujets du Roy qui n'ont jamais dementi le zele extraordinaire qu'ils ont fait paroître dans les occasions les plus importantes pour le service de leur souverain ».

Il ministro Del Borgo s'affrettò a rispondere al Mollesworth, in nome dello stesso re, che non era giammai stato nelle intenzioni di Vittorio Amedeo il togliere ai Valdesi alcuno dei loro privilegi, nè il ritrattare le grazie ad essi concesse con gli editti antichi e recenti (2).

---

(1) Trovasi in *Provincia di Pinerolo*, M. 22, N. 3.

(2) Nello stesso tempo si passò ordine al ministro sabaudo a Londra, marchese Roero di Cortanze, di comunicare ai ministri inglesi la favorevole risposta data al Mollesworth. Il Cortanze, richiesto dal ministro inglese Newcastle, rilasciò anche a quest'ultimo la seguente dichiarazione scritta:

« Mylord, Ayant rendu compte au Roy mon maistre de ce que V. E. il ya quelque tems, m'avoit dit d'ordre de S. M. B. que en faveur des Vaudois en Piemont, que l'on a supposé être vexés, et ayant ensuite M. Mollesworth envoyé extraordinaire de S. dite Majesté a Turin fait

E a miglior dimostrazione della buona volontà di cui era animato il Sovrano, promise che si sarebbe mandato un funzionario

des representations la dessus, il m'est ordonné, de dire a V. E., que l'intention du Roy mon maistre n'a jamais été, d'ôter aux Vaudois aucun des privileges, ni retracter aucunes des graces, qui leurs ont été accordées per ses edits ou par ceux de ses predecesseurs, pendant qu'ils continueront dans la fidelité et zelle, qu'ils doivent à leur souverain: qu'independamment même des traittés et de l'intercession de S. M. B. pour la quelle le Roy mon maître se fairá un plaisir, d'avoir tous les egards possibles, il regarde les Vaudois avec un oeil de bonté et de protection et il les aime comme des fideles sujets. Dans cette disposition il veut deputer un ministre pour les ecouter, et qu'il doit même se porter sur les lieux, s'il est necessaire, pour reconnoitre les choses, en maniere que leurs privileges et ce qui leurs at été accordé par l'edit du 1694 leur soit conservé, et pourqu'en même tems ce qui de leur coté pourroit etre abus, soit corrigé, y ayant des choses, qui sont glissées abusivement, et non par des usages legitimes continuels et paisibles.

L'espère Mylord, que V. E. reconnoitra par cette reponce, que j'ai l'honneur de lui faire, que l'intercession de S. M. B. dans le cas, qui il s'agit, n'at eu lieu, que pour fayre plaisir au Roy mon maître par celui, qui lui revient l'egard, qu'il aura toujours en ce qui interessera sa dite M.<sup>te</sup> B.que.

Marquis de Cortence ».

Ne nacque subito, però, una piccola complicazione. Infatti il Newcastle diede copia di tal lettera al conte Bosmar, inviato prussiano, al quale per ordine del re i segretari di Stato dovevano comunicare tutto quel che passava per le loro mani che fosse relativo agli interessi dei protestanti. Il Bosmar mandò la copia a Berlino. Di là fu rimandata ad Amsterdam. Quì fu pubblicata, il 6 di febbraio, sulla « Gazzetta di Amsterdam ». Il Newcastle provò gran rincrescimento che fosse stato pubblicato un documento diplomatico così geloso, e manifestò il suo sentimento al march. di Cortanze; il quale però, nel comunicare l'accaduto alla corte di Torino, osservava: « ..... d'ailleurs j'ajouterais, d'une chose faite un peu hors d'ordre, l'on tirera au moins l'avantage que le public sera desabusé de la pretendu persecution, que l'on disoit avoir recommencé en Piemont contre les Vaudois ». (lett. di Cortanze al re, 15 febbraio 1725, *Lett. Min., Inghil.*, m. 34).

nelle Valli, con l'incarico di sentire direttamente i lamenti dei Valdesi, assicurando che, udita la relazione di quest'ultimo, si sarebbe provveduto di concerto con l'inviato d'Inghilterra.

Effettivamente, di lì a poco tempo, fu mandato nelle Valli il Senatore Marelli del Vert, al quale furono date le seguenti istruzioni (1):

« Fedel et amato Nostro. Volendo noi che i nostri sudditi Valdesi della Religione pretesa riformata, abitanti nelle Valli di S. Martino, Luserna e la Perosa, godino del disposto degli Editti ed ordini sì nostri che de' Reali nostri predecessori in quelle parti che li sono favorevoli, e de' quali ne conterà un vero uso, e che nello stesso tempo si osservino quelle altre parti de' medemi editti et ordini che tendono ad impedire gli abusi che possansi essere introdotti contro il disposto di essi; Vi ordiniamo di applicarvi incessantemente a chiarire e verrificare quanto s.<sup>a</sup> con predetti Valdesi, chiamando a quest'effetto quelli d'essi che stimerete avanti voi in Pinerolo, o anche portandovi su i luoghi, ove vi ne fusse necessità per dilucidarlo in contraddittorio di medesimi, accertandovi che quelli che a nome di essi hanno avuto ricorso a noi mesi sono, e trattato di questa materia col conte Mellarede sono il Maggiore Mallanotto, l'aiutante Gonino, il nottaio Giuseppe Brais, il Ministro Mallanotto del Pomaretto, Paolo Appia, e Stefano Rostagno, quali vi indichiamo, perchè possiate chiamare questi, o quelli d'essi, o pure quei altri che meglio stimerete.

Quanto agli abusi, che da' sudditi Valdesi si commettono, vi facciamo rimettere qui annesso un ricavo di diversi capi che sono risultanti dalla visita fatta in ultimo luogo d'ordine nostro dall'abate di Barolo, sì come in quanto agli Editti vi si rimette la raccolta di quelli ritrovatisi ne' nostri archivii, e come pure la copia degli articoli de' nostri trattati sui quali è fondato l'ordine nostro del 1694,

---

(1) Il doc. trovasi in *Provincia di Pinerolo*, m. 22, n. 9.

il tutto per vostro lume e governo, dovendo voi per altro riconoscere se vi fossero altri abusi oltre li suddetti in detto ricavo. Et ove vi fossero presentati altri editti non contenuti in dette raccolte, ce li trasmetterete per essere d'ordine nostro verrificati, facendo di tutto gli opportuni atti, perchè ne consti in avvenire, e vi si possa negli occorrenti avere ricorso. Indi ne formarete una distinta relazione col vostro sentimento sopra la quale possiamo dare li ordini nostri più precisi, tanto perchè li suddetti abitanti gioiscano interamente di ciò che è stato loro come sovra concesso, quanto perchè vi si tolgano gli abusi che possano avervi introdotto. Torino 29 Nov. 1724 ».

Si osserverà che nella istruzione data al Marelli gli si ingiungeva non soltanto di prendere diretta conoscenza delle lamentele dei Valdesi relativamente alle Costituzioni, ma ancora di rilevare quali fossero gli *abusi* commessi dai Valdesi.

Infatti era giunta notizia a Torino che i Valdesi non osservavano più le leggi limitative della loro capacità giuridica pubblicate anteriormente al 1694. Ora si voleva che anche a queste infrazioni si estendesse la inchiesta del Marelli.

Il Senatore Marelli impiegò alcuni mesi a compiere la sua inchiesta. Soltanto verso la fine di gennaio egli la aveva terminata, e soltanto allora, perciò, potè consegnare al suo Sovrano un voluminoso incartamento nel quale erano descritti da una parte gli *abusi* dei Valdesi, e dall'altra parte gli *aggravamenti* da essi sofferti in seguito alla pubblicazione delle Costituzioni Piemontesi.

Sappiamo già quali erano le norme delle Costituzioni lamentate dai Valdesi.

Per quel che riguardava gli *abusi*, il Marelli nella sua relazione riferiva che i Valdesi avevano comperato beni stabili fuori dei confini delle Valli, ossia fuori di quei limiti in cui ad essi era concesso di abitare; che avevano fabbricato cimiteri accosto alle strade pubbliche e recinti di muro; che molti di essi, dopo di avere pubblicamente abbandonato la religione protestante prima della persecuzione del 1686, erano in seguito ritornati ad essa; che molti francesi si erano

venuti a stabilire nelle Valli; che nuovi tempi erano stati costruiti in vari luoghi; che i maestri di religione protestante non si peritavano di accogliere nelle loro scuole i fanciulli cattolici. Il che tutto era proibito a norma degli editti dati fuori relativamente ai Valdesi dai principi sabaudi prima del 1694.

Conosciute in tal modo con precisione le lamentele dei Valdesi e i loro abusi, di concerto con il Mollesworth si passò a prendere i provvedimenti opportuni.

È necessario avvertire qui che Vittorio Amedeo, in quello stesso torno di tempo, divisava di pubblicare una « aggiunta » alle Costituzioni, ossia una legge complementare in cui si doveva dare la interpretazione autentica del testo legislativo del 1723.

Perciò, d'accordo con il Mollesworth, si decise di inserire nella « aggiunta » una dichiarazione di carattere generale che valesse a far salvi i *privilegi* dei Valdesi offesi dalle Costituzioni. E in pari tempo di spedire al Senato di Pinerolo (alla cui giurisdizione erano sottoposti i territori abitati dai Valdesi) una patente nella quale si spiegasse ampiamente come dovevano essere interpretati i vari disposti delle Costituzioni che toccavano i Valdesi, e come dovessero dai Valdesi stessi essere osservati i vecchi editti anteriori al 1694 (1).

Circa il tenore dell'articolo da inserire nell'aggiunta si convenne senza discussioni che esso dovesse essere concepito così: « Volendo noi che li privilegi concessi sí da Noi che dai reali nostri predecessori ai sudditi nostri Valdesi della R. P. R. abitanti nelle Valli di Luserna, S. Martino, Inverso Perosa, e luoghi annessi di San Bartolomeo, Prarostino e Roccapiatta siano interamente osservati, dichiariamo che non sono detti Valdesi dei compresi nelle disposizioni contenute nelle dette nostre Costituzioni, che riguardano quelli della suddetta religione ».

---

(1) Sulla forma da darsi alle provvidenze in favore dei Valdesi Vittorio Amedeo stette per un certo tempo dubitoso. E non fu se non dopo lunghe discussioni e tentennamenti, che si adottò la forma di cui si fa parola in testo.

Più laboriosa riuscì la redazione della patente. Essa fu concertata punto per punto con il Mollesworth. E, dopo molte discussioni, se ne stese un progetto definitivo.

Ci sia consentito di pubblicare integralmente, così come si legge nel documento originale, cotesto progetto di patente. L'interesse della pubblicazione nasce dal fatto che il testo del progetto è corredato di alcune importanti note ed interessanti osservazioni, le quali, mentre erano destinate soltanto a chiarire ai magistrati pinerolesi le varie disposizioni della patente, giovano anche a dare notizia a noi delle discussioni intervenute fra i ministri sabaudi e l'inviato inglese durante i lavori preparatori della stessa, e della strenua battaglia sostenuta dal Mollesworth per ottenere un compiuto riconoscimento delle libertà Valdesi (1). Tali osservazioni nel testo originario sono annotate a fianco del testo. Per necessità tipografiche si pubblicano qui in carattere corsivo, immediatamente dopo i paragrafi della patente cui esse si riferiscono :

S. M. al Senato di Pinerolo - Progetto di patente.

*[Si premette che tutte le rappresentazioni, che i Valdesi possono fare, e tutti gli uffici, che ponno fare a loro favore le Potenze della Grande Brettagna e de' Stati generali, co' quali S. M. ha dei trattati concernenti i detti Valdesi, sono fundate e non possono essere fundate, che su l'Editto fatto dalla M. S. li 23 maggio 1694, fatto in esecuzione del trattato del 1690 con il concerto dei Ministri delle dette Potenze].*

Osservarete dalle Patenti nostre delli... (2) che contengono le spiegazioni di diversi capi delle nostre Costituzioni delli 20 Febbrao 1723 esservi quello con cui dichiariamo essere nostra intenzione, che i nostri sudditi Valdesi della R. P. R. abitanti nelle Valli di Luserna, S. Martino, Inverso, Perosa, e luoghi annessi di S. Bartolomeo, Prarostino e Roccapiatta gioischino de' Privilegi loro concessi si da Noi, che da Reali

---

(1) Il doc. è in *Regie Costituzioni*, m. 26, n. 5.

(2) A questo punto si sarebbe dovuto citare l'articolo dell'« aggiunto » relativo ai Valdesi.

nostri predecessori. Acciò però vi sieno specificamente note le nostre intenzioni a loro riguardo vi diciamo :

1<sup>o</sup> Che le disposizioni contenute nel Cap. 10 Tit. 9 Lib. 1 delle predette nostre Costituzioni concernenti la somministrazione degli alimenti, legittima o rispettiva dote a' figli di famiglia, o figlie che si convertiranno alla nostra Santa Fede, la confezione dell'Inventario de beni di quelli, che a tal somministrazione fossero tenuti, e la liberazione de' medemi convertiti dalla potestà paterna, non riguardano in verun modo li predetti nostri sudditi Valdesi.

[1. *Quest'articolo provvede al capo delle Costituzioni ivi accennato in tutta la forma desiderata dalli Valdesi*].

2<sup>o</sup> Che permettendo loro l'editto delli 23 giugno 1620 di travagliare ne' giorni di feste comandate dalla S. Chiesa, ma solamente nelle loro case, et a porta serrata, vogliamo inoltre che possino far anche di più quelle opere pubbliche, che verranno permesse tempo per tempo a' Cattolici, e alle hore medeme, che a questi si assegnano, con ciò che uno di detti Valdesi per tutti gli altri ne dimandi la licenza al giudice o Castellano, ed in que' luoghi, dove non sarà giudice, nè castellano, basti che la dimandi a un Sindaco o Consigliere Cattolico.

[2<sup>o</sup> *Il Sig. di Mollesworth fece da principio qualche rappresentazione, come se questo articolo non provvedesse in tutta la forma desiderata.*

*Se gli replicò che non s'obbligava i Valdesi a celebrare le feste, secondo ch'essi volevano insinuare, essendovi una grande diversità tra il celebrare le feste con atto positivo di culto, o di Religione, il che non s'esigge, et il solo osservare con un atto negativo, come si è quello di non lavorare in pubblico, il che non interessa la coscienza, et è un mero atto di rispetto civile, et obbedienza dovuta al sovrano et alli suoi ordini.*

*Si aggiunse, che avendo i Valdesi la libertà di travagliare ne' giorni di festa ad ogni sorte d'opere nelle loro case, et avendo quella di travagliare anche alle altre opere pubbliche, ne' giorni ne' quali è permesso a' Cattolici di farlo, il che ordinariamente si permette in que' tempi, ne' quali le faccende della Campagna l'esiggon, venivano essi Valdesi a provvedere con ciò tanto alle loro faccende domestiche quanto a quelle della Campagna, onde il pretendere di più era un uscire dal rispetto dovuto alla Religione del Sovrano, oltre che gli antichi Editti stabiliscono, che solamente possino travagliare nelle loro*

*case et a porte chiuse, e quel di più che potesse essersi introdotto contro gli Editti sarebbe un abuso.*

*Il Sig. di Mollesworth convenne di quanto sopra, e questo articolo fu anche convenuto, come giusto e ragionevole].*

3° Che possano avere Notaj della loro religione per esercitarne l'ufficio ne' limiti delle suddette Valli e Luoghi annessi, con ciò che non ricevino testamenti, né atti di ultima volontà dai Cattolici.

*[3° Anche in questo articolo il S. di Mollesworth convenne che li Valdesi avevano tutto il desiderabile e il desiderato].*

4° Che resti loro permesso d'acquistare e d'accomprare senza violenza, ma di buon grado, beni mobili et immobili ne' limiti suddetti solamente, con ciò che quanto a' beni, che potessero aver acquistati fuori d'essi limiti, sia vostra attenzione di dare quelle provisioni che stimarete conformi a ragione e giustizia.

*[4° Il Sig. di Mollesworth convenne anche dell'intiera giustizia, che si incontra in questo articolo uniforme a i trattati, et all'Editto del 1694 fatto in dipendenza de' medesimi].*

5° Che si osservi il disposto dagli Editti in ordine all'accompagnamento de' cadaveri alla sepoltura, e rispetto ai Cimiterii de' suddetti Valdesi, e dovendo i Cimiterii essere fuori de' Luoghi, discosti dalle strade pubbliche, e non cinti d'alcuna sorte, vogliamo ben però permettere, che restino nello stato in cui si trovano quelli di Rorata, Torre, Villar e Bobbio.

*[5° In quest'articolo non potè il Sign. Mollesworth se non che confessare, che dovendo in virtù degli antichi Editti i Cimiterii de' Valdesi non esser cinti di muro, siepe o altra cosa e però dovendo essere demolite le cinte delli 4 Cimiterii nominati nell'articolo, S. M. usava di clemenza, con permettere che restino nello stato, in cui si trovano].*

6° E come quelle persone, che sono nate e battezzate in dette Valli nella Religione Cattolica avanti l'anno 1686, o che nate o battezzate in detta Religione fuori de' limiti, hanno apostatato, dovrebbero a forma degli antichi editti subire la pena della morte, e confisca de' beni, come altresì li relapsi che si erano volontariamente fatti Cattolici avanti detto anno 1686, et indi sono ritornati alla R. P. R. e quelli che pure volontariamente dopo l'anno 1686 si sono resi cattolici, poscia ritornati alla suddetta

Religione, vogliamo ben però far provare a tutti li suddetti gli effetti della nostra clemenza, con farli grazia delle dette pene, nelle quali sono incorsi, con ciò però che debbano ritornare al grembo della nostra Santa Fede Cattolica fra tre mesi, o absentarsi da tutti li detti Stati fra detto tempo, in qual caso permettiamo loro anche di vendere i loro beni.

[6° Questo articolo comprendendo gli apostati e i relapsi, il Sign. di Mollesworth ne confessò subito l'intiera giustizia in ordine alli apostati, ma fece da principio qualche rappresentazione a favore de' relapsi.

Se gli fece però osservare, che vi sono tre categorie di persone nelle Valli, che hanno mutato religione.

La prima di quelli che dalla R. P. R. sono venuti alla Cattolica prima dell'anno 1686.

La seconda di quelli che si sono resi Cattolici in virtù degli Editti del 1686; e che in conseguenza poi del trattato del 1690, e dell'Editto del 1694 fatto in conseguenza di detto trattato, sono ritornati alla R. P. R.

E la terza finalmente di quelli, che fatti Cattolici nell'anno 1686 hanno perseverato nella detta Religione non solamente dopo il trattato del 1690, ma anche per qualche anno dopo l'editto del 1694 e sono poi ritornati alla R. P. R. dopo l'anno 1696.

E se gli fece osservare, che quelli della prima, e della 3 categoria, che sono li soli compresi in questo articolo, non sono favoriti nè da i trattati, nè dall'Editto del 1694, stante che, o si erano cattolizzati volontariamente e di buon grado, prima che vi fosse alcun mezzo o supposta violenza, o pure spontaneamente non avevano voluto prevalersi della libertà che i trattati e l'Editto del 1694 avevano loro data, et erano restati di buon grado, e per propria elezione nella Religione Cattolica.

E tutto ciò essendosi riconosciuto coll'esame stesso dell'Editto del 1694 il Sign. di Mollesworth ne convenne, e convenne altresì che era atto di clemenza di S. M. il non far loro subire le pene, nelle quali erano incorsi, et il lasciarli in libertà d'uscire da' Stati, et avendo rappresentato solamente, acciò fosse loro concesso un poco di tempo più lungo delli tre mesi espressi nell'articolo, S. M. si dispone a concederlo].

7° Non dovendosi a forma dell'Editto 23 Maggio 1694 permettere che venghino a stabilirsi nelle dette valli francesi, venendo a dirittura dalla Francia, a causa della Religione, né anche quelli, che prima usciti da detto Regno per la medesima causa, si sono ristabiliti in esso, nè in

conseguenza tollerarli nelle suddette Valli e Luoghi annessi, vi diciamo d'ordinare a quelli che si trovano nel caso d'absentare da nostri stati fra tre mesi, con facoltà di vendere i loro beni, e proibizione di ritornare nelle dette Valli, e Luoghi et a detti Valdesi di riceverli, né alcuni altri che fossero nello stesso caso sotto pena quanto a' detti Francesi di..... e quanto alli Valdesi di...

[7° Questo articolo è uniforme all'Editto del 1694].

8° Et in ordine a' quei francesi, e forestieri d'altre nazioni, che in conseguenza del nostro Editto del 1694 si sono stabiliti nelle dette Valli e Luoghi annessi, quantunque col non aver essi adempiuto alla condizione espressamente portata dal medemo editto, di prestare prima nelle mani del nostro gran Cancelliere il solito e dovuto giuramento d'essere buoni, fedeli, et ubbidienti sudditi nostri e de' nostri successori alla Corona, si sieno messi fuori di stato di godere del favore di detto Editto, e però potessero anche venire giustamente espulsi, volendo però usare anche con questi di clemenza, li restituiamo in tempo di prestare il suddetto giuramento, con ciò che l'habbino prestato fra il termine d'un mese, in difetto di che debbano, passato detto tempo, absentare da' Stati nostri e non più ritornarvi sotto la pena sopra prescritta di..... quanto ad essi, e di..... quanto ai Valdesi che li ricevessero.

[8° Anche in questo articolo il Sign. di Mollesworth ha riconosciuto che S. M. usa di clemenza verso di quelli, che non avendo adempiuto al disposto dall'Editto del 1694 non possono più implorarlo a loro favore, e però potrebbero giustamente venir espulsi da' Stati].

9° Che ricevendo i suddetti Valdesi sovvenzioni dalle Potenze straniere a titolo d'elemosina basti che dieno specifica notizia di quello che riceveranno, e sieno tenuti di farlo al Presidente Reggente cotesto Senato.

[9° Questo articolo è anche stato riconosciuto non solamente giusto ma anche grazioso].

10° Che resti loro permessa l'entrata de' Libri della loro Religione, con ciò che si deputi da medemi una persona fissa per smaltirli, o distribuirli, la quale dovrà passare sottomissione nelle mani del nostro gran Cancelliere di farlo solo a quelli della suddetta Religione, e ne' i suddetti limiti sotto pena di scudi 30 d'oro per ogni volta che tanto la detta persona, cbe ogni altra dell' istessa Religione venisse a comunicarli in alcun modo a' Cattolici tanto dentro che fuori detti Limiti, e quella

maggior ad arbitrio di cotesto Senato da estendersi eziandio alla corporale in caso di recidiva.

[10° *Il simile di questo*].

11° Non dovendosi permettere che nelle Valli e Luoghi suddetti si fabbrichino nuovi tempi, che quelli che si trovavano prima dell'anno 1686, e che sono i medesimi che attualmente si trovano, vogliamo ben permettere, che sussista la capanna di S. Bartolomeo, non ostante che non sia stata fabbricata che nel 1692, con ciò però che non vi si faccia accrescimento, nè ristorazione alcuna, ad effetto che le cose si riduchino nel loro pristino stato in cui si trovavano avanti detto anno 1686, e che il ministro, che prima abitava in Roccapiatta, ritorni ad habitarvi senza che possi fare la sua residenza in S. Bartolomeo.

[11° *Questo articolo è a tenore et in conformità dell'Editto del 1694 per cui le cose dovevano rimettersi nello stato in cui erano prima del 1686. S. M. avrebbe potuto ordinare la demolizione della Capanna di S. Bartolomeo*].

12° Sarà permesso a detti nostri sudditi Valdesi d'eleggere fra essi Maestri di scuola della loro Religione, purchè non ammettino alle loro scuole alcun Cattolico, ma i soli figlioli di detti Valdesi sotto pena di scudi 23 d'oro per ogni figliuolo, che ammettessero oltre li suddetti, e del bando in caso di recidiva, e che dette scuole sieno tenute in que' quartieri de' rispettivi Luoghi, ne' quali sarà la minor mistura dei Cattolici.

[12° *Questo articolo dá ai Valdesi una permissione, che non consta che avessero dagli antichi Editti, et è una nuova grazia*].

13° Et ad effetto d'evitare gli abusi, che nascono dalle persone del Pragellato, che indifferentemente s'ammettono ne' tempi delle sudette Valli e Luoghi annessi, dovrete ciò onninamente proibire.

[13° *Il Pragellato non solamente non entra ne' trattati, e negli Editti, che favoriscono i Valdesi, ma anzi per il trattato d'Utrecht fatto a mediazione della grande Bretagna, e firmato con l'intervento dei Plenipotenziari di essa, e per l'articolo 4 del medesimo S. M. che ha avuto il Pragellato e le Valli annesse con cedere quella di Barcellona alla Francia, resta obbligata verso la medesima Francia di tener detto Pragellato e Valli nella stessa maniera in tutto come erano tenute dalla Francia prima di quella guerra, cioè coll'esercizio della sola Religione Cattolica, al che la M. S. che osserva religiosamente i suoi trattati è risoluta d'adempire. Il Sign. di Mollesworth ne ha convenuto, e perciò ha riconosciuto quest'articolo giusto*].

Questo, che si è riferito per esteso, era il progetto di patente che si divisava di inviare al Senato di Pinerolo ad esaudimento delle richieste inglesi, e a complemento della dichiarazione generale in favore dei Valdesi che si era stabilito di inserire nella « aggiunta » alle Costituzioni.

Però ad un certo punto — ciò accadde in principio del 1728 — parve opportuno di pubblicare, non già una appendice alle Costituzioni del 1723, bensì di nuovo integralmente le vecchie Costituzioni, mutate in esse quelle parti che dovevano essere modificate, secondo il primo disegno, dai disposti della « aggiunta ».

Ne venne di conseguenza che nel nuovo testo della legge, e non più nella progettata appendice, si doveva pubblicare l'articolo di legge in favore dei Valdesi.

Su questo punto cominciarono per tempo ad agitarsi vivaci discussioni fra i compilatori. I pochi documenti a noi pervenuti, nei quali sono riflesse coteste discussioni, danno a divedere che Vittorio Amedeo non vedeva con piacere la inserzione nelle nuove Costituzioni dell'articolo relativo ai Valdesi: egli voleva che le Costituzioni fossero una « legge generale e perpetua », e perciò gli ripugnava comprendere in esse una provvidenza particolare e passibile di mutamenti, come era l'articolo di legge relativo ai Valdesi.

Tuttavia gli impegni presi con l'inviato d'Inghilterra non permettevano un ritorno sul già concertato.

Ed allora si verificò una curiosa gara fra i compilatori delle Costituzioni nel suggerire svariati rimedi per superare la difficile situazione. Un d'essi propose di « mettere bensì nel corpo delle Costituzioni il capo d'aggiunta che concerne i Valdesi, ma metterlo in forma tale, che venga appoggiato e dipendente da' trattati ed editti fatti in conseguenza de' moderni ». In tal modo, egli considerava, « restando questa legge relativa ai trattati, e dipendente da essi, viene a non essere stabile e perpetua, ma condizionale, e da non durare per sè stessa, se non quanto dureranno e sussisteranno i trattati, cadendo i quali, cade anch'esso senz'altro ». Un altro dei compilatori, il conte Caissotti, considerava: « La patente al Senato di Pinerolo si

deve pubblicare, così nel caso che si decida di inserire nelle Costituzioni l'articolo favorevole ai Valdesi, come nel caso contrario; perciò si incominci ad inviare la patente, e si avverta l'Inghilterra dell'invio. Se l'Inghilterra si dimostrerà paga di tanto — e si potrà cercare di renderla paga con assicurarla che la forma nella quale si provvede è sicurissima, e che s'è spedita la patente per non esser ancora in pronto le Costituzioni e per non tenere oltre in sospeso i Valdesi — si eviterà di inserire nelle Costituzioni l'articolo. Diversamente si sarà pur sempre in tempo per inserire nelle Costituzioni l'articolo in favore dei Valdesi » (1).

Altre soluzioni furono ancora suggerite da altri compilatori. Ma nessuna di esse fu accettata da Vittorio Amedeo. Bensì egli, scartati senz'altro i consigli di specie diversa datigli dai compilatori delle Costituzioni, adottò una soluzione da lui stesso immaginata, e che, non vi ha dubbio, era la più semplice di tutte e la più felice. Egli ordinò cioè che « si *togliessero* dalle Costituzioni tutte le disposizioni concernenti gli eretici, e che non si *facesse* di essi alcuna menzione nelle Costituzioni » (2). Così, egli giustamente pensava, si sarebbe tolto ogni motivo di lagno, riguardo alle Costituzioni, alle potenze straniere che si atteggiavano a protettrici dei Valdesi. E così in effetto fu fatto. Di guisa che dalle Costituzioni (pubblicate subito dopo, nel 1729), scomparvero tutti i passi relativi ai Valdesi che avevano eccitato le recriminazioni dell'invitato inglese, ossia questi stessi passi da noi più sopra riferiti per esteso.

Tuttavia, siccome si è veduto, si era anche convenuto con il Mollesworth di dare esplicite disposizioni su alcuni argomenti dei quali non si faceva parola nelle Costituzioni, ossia sui così detti abusi dei Valdesi. Perciò Vittorio Amedeo decise anche di pub-

---

(1) I documenti relativi alle cennate discussioni trovansi in *Regie Costituzioni*, m. 26 n. 5.

(2) Cfr. il doc. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 28, unito a lett. di Vittorio Amedeo al March. d'Ayx in data 23 luglio 1729.

blicare, insieme con le Costituzioni, un editto nel quale si trattassero tutti quei punti. La redazione di cotesto editto non costò gran fatica, poichè si trattava semplicemente di dichiarare in esso quelle stesse provvidenze che secondo il primo disegno dovevano essere contenute nella patente pel Senato di Pinerolo. Ed infatti esso fu in breve approvato.

Nell'autunno del 1729 fu pubblicata la seconda edizione delle Regie Costituzioni. Indi, di lì a poco, e cioè ai 20 di giugno del 1730, fu pubblicato l'editto sui Valdesi. In esso si ripetevano tutte le norme che prima erano contenute nella patente concertata con il Mollesworth. Perciò nell'editto si dichiarava che i Valdesi potevano lavorare nei giorni festivi, ma solo nelle case loro *et a porta serrata*; che era loro permesso di acquistare beni mobili ed immobili, ma soltanto nelle loro Valli; che potevano liberamente costruire cimiteri, discosti però dalle strade pubbliche; che si faceva grazia a tutti quegli apostati e relapsi che secondo gli antichi editti dovevano essere puniti con la pena di morte, a condizione però che ritornassero nel grembo della religione cattolica ovvero si allontanassero dagli Stati Sabaudi; che i protestanti francesi dovevano allontanarsi dalle Valli, pena la fustigazione; che era permessa la vendita nelle Valli dei libri di religione protestante, e la distribuzione di sussidi offerti da potenze straniere; che era vietata la costruzione di nuovi templi protestanti; che era permessa la nomina, per parte delle comunità, di maestri di scuola protestanti (1).

Questo il contenuto dell'editto del 20 giugno 1730. In sostanza esso non aggravava punto la posizione dei Valdesi. Anzi, se da un lato non faceva che riconfermare le limitazioni alle quali *ab antiquo* erano sottoposti i Valdesi, dall'altro concedeva pure un qualche miglioramento,

Di tanto si ebbe, in un primo tempo, netta e sicura sensazione così in Inghilterra come in Olanda, che erano le due nazioni più

---

(1) Vedi il testo integrale dell'editto ap. DUBOIN, op. cit., II, pag. 264.

sollecite degli interessi valdesi. Tant'è vero che i ministri della Chiesa Vallona, conosciuto l'editto, incaricarono il ministro sabauda all'Aja di ringraziare il suo signore per la « clemenza » dimostrata. Ed anche in Inghilterra il Newcastle ringraziò personalmente l'inviato sabauda delle provvidenze adottate in favore dei Valdesi dal re di Sardegna.

Eppure non passò molto tempo che l'Olanda, e poi anche l'Inghilterra, ebbero a manifestare il più vivo disappunto per la pubblicazione dell'editto del 1730, lamentandolo siccome estremamente dannoso agli interessi valdesi.

A prima vista un siffatto atteggiamento dell'Inghilterra riesce inspiegabile, posto che, come s'è veduto, quello Stato aveva indirettamente avuto mano nella redazione dell'editto del 1730, e anzi ad esso aveva plaudito subito dopo la sua pubblicazione.

Ora, a chiarimento di cotesto intervento, gioverà rammentare che verso la metà del 1730, per ragioni che qui si tralascia di ricordare, ma che in ogni caso non avevano nessun rapporto con la pubblicazione dell'editto incriminato, avvenne un notevole esodo di Valdesi dalle Valli (1).

Gli emigrati si recarono principalmente in Svizzera, ove sapevano di poter trovare soccorsi presso i correligionari. E, per eccitare maggiormente la pietà degli ospiti, lamentarono siccome crudelissimo l'editto del 1730, spiegando esser stata causata la emigrazione dalle impossibili condizioni di vita fatte ai Valdesi dal predetto editto.

La Svizzera, udite le querimonie degli ospiti, mosse lagnanza alla Corte di Torino per gli aggravamenti fatti ai Valdesi. E nello stesso tempo, giacchè la situazione politica di allora faceva sì che la sua voce non fosse gran che potente presso la Corte di Torino, provocò l'intervento dell'Inghilterra e dell'Olanda.

---

(1) Sulle vere ragioni di cotesto esodo vedasi il mio lavoro intitolato « *Notizie sulla estinzione della fede valdese in Valle Pragelato* », di prossima pubblicazione nel Bull. Soc. d' Histoire Vaudoise.

Prima ad intervenire, con vibratissime proteste, fu l'Olanda. Ma non avendo essa ottenuto risposte soddisfacenti, richiese la corte inglese di occuparsi seriamente della quistione.

Da prima l'Inghilterra, forse perchè conscia della parte avuta nella redazione dell'editto, rimase sorda alle richieste degli Stati Generali d'Olanda.

Ma poi, fattesi più vivaci le pressioni di tutti gli Stati protestanti, s'acconciò a interessarsi della questione.

Lo stesso re Giorgio II (1) scrisse direttamente una lettera al re di Sardegna, che ora era Carlo Emanuele III (2), lamentando le sevizie inflitte ai Valdesi.

La lettera era del seguente tenore (3):

« Georgius secundus Dei gratia Magnae Britanniae Rex etc....  
Quamquam aliorum rebus domesticis inviti nos immisceamus, attamen tam Populi afflicti, quibus in Dei cultu eadem institutio Nobiscum communis est, calamitatibus perciti, quam Principum, Statuumque nobis foederum et Religionis communi conjunctorum, exemplo atque adhortationibus commoti, praesertim Ordinum Generalium Unitarum Belgii Provinciarum, ad quos, ut ad Nos, res ipsa proprius spectat, virtute tractatus cum serenissimo ac Pontentissimo Principe Patre vestro anno 1690 initi, illorum intercessionem, Majestatis vestrae cogitatione dignam, et mediatione etiam nostra corroborandam duximus, clementiam ejus, atque misericordiam exposcentes in subditos suos Vallenses, viros Principibus suis ab omni aevo fidelissimos, et erga concives maxime innocuos; hujusmodi cum sint hominum istorum mores viva commendatione digni, res nova et nobis maxime ino-

---

(1) Alla regina Anna, morta nel 1713, era succeduto, in virtù dell'*Act of settlement* l'elettore di Hannover, che aveva preso il nome di Giorgio I; morto poi Giorgio I nel 1727, gli era succeduto il figlio Giorgio II, che è quello stesso di cui si fa parola in testo.

(2) Figlio di Vittorio Amedeo II; era succeduto al padre nel 1730.

(3) Trovasi copia dell'or. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

pinata fuit, amplissima illa, quibus per triginta circiter annorum spatium usi sunt, in rebus Sacris Privilegia, ipsis immerentibus, imminuta fuisse; id tamen a Majestatis Vestrae Iustitia, ac in pactis conventis sartis tectisque conservandis fide, confidentius expectamus, ut quicquid in eos per Edictum Vestrum 20 Junii proxime elapsi acerbius sancitum fuerit, quodque vel a praememorati tractatus sensu, vel ab Edicti eidem consequentis anno 1694 promulgati instituto, alienum esse videatur, illud instantanter abrogari Majestas Vestra curet, ita ut gens ista, nunc temporis adversis rebus oppressa, pristina fruatur libertate Supremum Numem more maiorum adorandi, ab omni hac de causa scrutinio ac vexatione tuta atque immunis, uti per edictum anni 1694 superius citatum statutum est, utique illis etiam, qui in exteris Regiones persecutionis metu abacti sunt, Patriam secure remeare liceat; si vero aliquid supersit, quod ex mera beneficentia vestra in infelicis Nationis solamen illi impertiendum sit, hoc ut Maiestas Vestra Commendationi Nostrae concedat, obsecramus, et ut in pristinam gratiam miseros recipere dignetur, rogamus. Si Majestas Vestra obtestatione nostra sese vinci passa fuerit, rem Deo Omnipotenti acceptissimam fecerit, qui Conscientiae jus inviolabile, et potestatem penes se unum esse voluit, et a Nobis, ceterisque Principibus, et ordinibus, quotquot reformatam profitentur Disciplinam, maximam inierit gratiam. De coetero Majestatem Vestram Divini Numinis tutelae ex animo commendamus. Dabantur in palatio nostro Divi Iacobi vicesimo tertio die mensis Februarii, Anno Domini 1734, Regnique nostri quarto ».

Nello stesso tempo l'inviato inglese a Torino, Edmondo Allen, presentava a Carlo Emanuele III la seguente nota diplomatica, nella quale riassumeva i motivi pei quali l'Inghilterra lamentava l'editto del 1730 (1):

« Sire, le soussigné Edmund Allen Levier, Chargé des affaires de S. M. le Roy de la Grande Bretagne auprès de V. M. a reçu

---

(1) *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

ordre du Roy son Maistre de représenter a S. M., que comme par l'Edit publié l'année 1694 concernant les Vaudois habitans des Vallées de Luserne, la Perrouse, S. Martin, et lieux adiacens, seavoir Prarustin, S. Barthélemy, et Roche Platte, professans la Religion Protestante, fait aux instances de S. M. le Roy d'Angleterre d'alors, et de Leur Hautes Puissances les Etats Generaux des Provinces Unies des Pais Bas, et en consequence, et conformement a un traité solemnel entre le dit Roy d'Angleterre, les dites Hautes Puissances, et S. A. R. alors Duc de Savoie, père de V. M., et en consideration aussi des preuves manifestes de fidelité, et des temoignages autentiques de leur zèle, qu'ils ont continuellement donnés pour le service de leurs souverains, comm'il paroît par le meme Edit, tous les dits Religionnaires sont remis, et rétablis dans la possession de tous leurs Droits, usages, coûtures, et Privileges, tant par rapport à leurs habitations, commerce etc, q'au libre exercice de la Religion qu'ils professent, et qu'ils doivent être maintenus eux, et leurs enfans, et posterité.

Et comme par le dit Edit ample grace, et entiere remission, absolution, et abolition leur sont acordées, non seulement de toutes les contraventions aux Edits faits le 31 de Janvier et le 3 d'Avril 1686, qui sont abrogés par cet Edit de 1694, mais aussi de tous les autres excés, de quelque nature, et qualité que ce soit, et quelque enormes qu'ils puissent être, attribués aux mêmes Religionnaires, et qui pourroient requerir une speciale, et singuliere mention, et de toutes les peines declarées, et encourues par eux, tant en general qu'en particulier; et qu'ils ne doivent être recherchés, ni molestés à cause de quelque acte de leur Religion, ni en consequence même des abjurations, qu'eux, ou leurs Parens pourroient avoir faites, comme faites par violence;

Et comme en effet depuis la publication du dit Edit jusques à la fin de l'année passée, c'est à dire l'espace de 36 années, ils ont tous joui des dits Privileges, et du libre exercice de leur Religion, sans aucun empêchement, molestation, ou distinction faite entre eux;

Pour ces raisons c'étoit avec une surprise, et une douleur extrême que le Roy mon maitre a appris, qu'un Edit a été dernièrement fait, et publié en date du 20 Juin 1730, par lequel ces mêmes Privileges sont ôtes à un grand nombre de ces mêmes personnes, et où des certaines distinctions sont faites, et établies, qui ne se trouvent point dans l'Edit sus mentionné de 1694, plus particulièrement dans le 4<sup>e</sup> article du dit Edit du 20<sup>e</sup> Juin passé où il est déclaré, « que comme les Personnes nées, et baptisées dans les Vallées dans la Religion Catholique avant l'année 1686, ou qui sont nées et baptisées dans la dite Religion hors des limites, et qui ont apostasée, devroient, suivant les anciens edits, subir la peine de la mort, et la confiscation de leurs biens, de même que les Relaps, qui s'étant volontairement faits Catholiques avant la dite année 1686, sont ensuite retournés à la susd.<sup>e</sup> Religion, Nous voulons cependant bien donner à tous les sudsits sujets des marques de nôtre clemence, en leur faisant grace de d.<sup>es</sup> peines encourues, moienant qu'ils retournent dans l'espace de six mois dans le sein de la S.<sup>te</sup> Foy Catholique, ou sortent pendent ce terme de tous nos Etats, auquel cas nous permettons même de vendre leurs propres biens »; par lequel article plusieurs personnes ont été reduites à la necessité, où de quitter la Religion qu'ils professent, et que pour la plus part ils ont toute leur vie professée, ou d'abandonner leur Patrie; ce que plusieurs déjà ont fait avec leurs familles, et ont été chercher azile, et assistance dans les Etats Etrangers; et il y en a encore plusieurs qui étant dans le même cas, sont restés par la clemence de V. M. qui leur a accordé une prolongation du terme fixé par le d. Edit.

De ceux là il y a quelques uns, dont les Peres se sont fait C. R. avant l'année 1686, qui ont aussi obligé leurs enfans à embrasser cette Religion, sans qu'ils en avoient aucune connoissance; mais après l'an 1694 les Peres sont retournés a leur ancienne Religion, avec leurs enfans, qui ont été élevés dans la dite Religion, et l'ont toujours professée.

D'autres, qui avant l'année 1686 ont été baptisés dans la Religion C. R., leurs Peres, qui étoient originairement Protestans,

étant devenus C. R., mais ces Parens étant retournés a leur ancienne Religion, ces memes Enfans étant devenus á l'age de discretion, ont été elevés dans la Religion Protestante, et l'ont toujours professée.

D'autres qui ont été baptisés dans la R. C. R. á l'occasion de l'expulsion des Vaudois, leurs Peres ayant feint de se faire C. R. mais qui retournerent à la R. P. aussitôt qu'ils étoient rétablis, et qu'ils avoient l'usage de leur raison.

D'autres qui pendant leur enfance ont été induit par subornation d'embrasser la R. C. R., mais qui sont retournés a la Protestante, dés qu'ils sont arrivés a l'usage de leur raison.

D'autres, qui, pendant l'absence des Ministres Protestans dans la derniere guerre, ont été Baptisés selon le ceremonies de l'Eglise C. R.. sans que leurs parens eussent intention de rendre par cet acte leur enfans C. R. Il y a encore d'autres qui sont mariés, avec des femmes nées dans les Vallées de Pragellas et Perrouse et dont les parens étoient Protestans, et cela en vertu de l'Edit de 1694 qui leur permet de s'établir dans les d.<sup>s</sup> Vallées de Luserne etc á cause de heritage, mariage etc, et qui sons baptisés dans la R. C. R., mais, pendant le tems de la d.<sup>e</sup> expulsion, sont retournés à la R. P., et par rapport aux habitans de ces Vallées l'Edit de 1694 dit en propres termes : ceux qui font profession de la Religion Protestante.

Et encore plusieurs autres cas tous dignes ou de la justice e l'equité, ou de la clemence et compassion de V. M., et dont la pluspart ne doivent pas être recherchés ou molestés á cause de leur Religion, étant permis à en faire l'exercice par le sus mentionné Edit de 1694 ;

Parce que dans le dit Edit tous le Religionnaires sont mentionnés sans aucune difference, exception ou distinction ;

Parce que par le dit Edit grace entiere est accordée, non seulement des contraventions aux Edits spécifiés dans le dit Edit, mais aussi de tous les autres excés de quelque nature, et qualité que ce soit, ou quelques enormes qu'ils puissent être, tellement qu'ils ne doivent pas être recherchés á cause d'aucun acte fait precedement au tems du dit Edit 1694 ;

Parceque par cet Edit tous les Religionnaires sont restitués a leurs Privileges, malgré même des abjurations, qu'ils pourroient avoir faites comme étant forcées, et n'étant point faites par les mouvemens de leur conscience, et de leur volonté; laquelle raison paroît infiniment plus fort par rapport á presque tous ceux compris dans l'Edit de Juin 1730, qui, quoique nés et baptisés dans la R. C. R. ont été élevés dans la R. P., et l'ont toujours professée. L'acte de leur Bapteme étant une chose á la quelle non seulement ils ne pouvoient pas donner leur consentement, mais dont même ils ne pouvoient absolument point avoir la moindre connoissance;

Parce que de fait presque toutes les personnes comprises dans les cas spécifiés dans le 4<sup>e</sup> article de l'Edit de Juin 1730 ont continuellement, et sans aucun empéchement joui des mêmes Privileges avec les autres Vaudois Protestans, d'oú il est á presumer, que tel est le sens, et l'intention du dit Edit de 1694.

Au reste s'il y a encore quelque chose, que V. M. excitée par sa clemence et sa bonté naturelle voulût bien faire, en abrogeant ce qu'il y a de trop vigoureux dans l'Edit du Juin 1730, pour le soulagement des misères de ces pauvres gens infortunés, dont le seul crime est de vouloir adorer le Dieu tout Puissant, selon les mouvemens de leurs propres consciences, et les preceptes de la Religion qu'ils ont toujours professée, et qui se sont toujours distingués même dans des conjonctures les plus remarquables, et les plus importantes par leur zèle, leur fidelité et leur attachement pour leurs souverains.

Le soussigné a reçu ordre du Roy son Maistre d'assurer V. M. qu'elle feroit en cela une action, non seulement très digne de toutes louanges, mais qui lui sera aussi de plus agréables, et de marquer au même tems á V. M. la parfaite reconnaissance qu'il conservera toujours pour le ègard qu'elle fera paroître á ses instances et á son intercession. Fait á Turin le 26 May 1731. Edmund Allen ».

Le ragioni giuridiche e di fatto allegate dall'Allen per dimostrare la ingiustizia e la iniquità delle disposizioni contenute nell'editto del 1730 sono di per sè chiarissime, e non necessitano di spiegazione veruna.

Esse furono a lungo ponderate dai principali ministri del re di Sardegna (1), e, dopo molte discussioni, fu formulata la seguente replica (2):

« L'Edit publié en date du 25 juin 1730 concernant les Vaudois à été projeté à l'occasion de quelques inquietudes que les mêmes Vaudois avoient insinuées en Angleterre concernant la première publication des nouvelles Constitutions.

S. M. le Roy de la Grande Bretagne ayant fit faire des representations par Milord Molesworth, qui residoit alors ici en qualité de son Envoyé ex.re et ayant été convenu de mettre en regle ce qui en consequence du traité de 1690 et de l'Edit de 1694 consecutif au dit traité, pouvoit regarder les dits Vaudois, afin de conserver avec une justice egal d'une part leurs avantages le rendent stables et solides, et corriger d'autre part en même tems plusieurs abus, qui estoient glissés, contraires aux anciens Edits, S. M. le Roy de Sardagne, pour donner a S. M. Brit.<sup>que</sup> des preuves de son attention, et de sa parfaite correspondance avec elle, fit communiquer au susdit Envoyé extraord. l'idée, et le projet de tous les articles, qui composent l'Edit en question et le tout fust aussi communiqué par le canal de Milord Molesworth, à la persone, qui estoit chargée en cette Cour des affaires de leurs Hautes Puissances les Etats Gen. aux des Provinces Unies des Pais - bas. On tint plusieurs conferences; on confronta tous les points avec les Edits antérieurs, et particulièrement avec celui de 1694; et toutes les reflexions ajant été prises mûrement en consideration, et ajant été discutées, on reconnut, et on convint, que non seulement tout ce qui est porté par les traités, par le Edit susdit de 1694, et par les Privileges des Vaudois,

---

(1) Un quadro esatto e minuzioso delle lunghe discussioni fattesi dai consiglieri di Vittorio Amedeo relativamente alla nota diplomatica presentata dall'Allen, viene fatto in una memoria intitolata « Reponse á la memorie du S.<sup>r</sup> Allen », *Lett. Min., Ingh.*, m. 29.

(2) Trovasi l'or. in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

leur étoit conservé, et même amplié en plusieurs points par l'Edit, qu'on projettoit, mais aussi que dans la regle, pour corriger les abus, on usoit de bonté et de clemence, et on convint du projet; on en coucha les articles par escrit et Milord Molesworth en prit copie.

Cela fait le Roy de Sardaigne eût la satisfaction d'apprendre par le même Milord dans une audience qu'il prit expressément sur ce sujet, que le Roy son Maistre seroit sensible aux graces, que le Roy de Sardaigne faisoit ressentir aux Vaudois par les susd.<sup>es</sup> determinations; et en effet il n'y eut plus aucune representation ulterieure, et on resta sur la bonne foi de ce qui venoit d'estre concerté, en attendant le tems propre pour l'executer.

A mesure, que ce tems a approché, le Roy de Sardaigne a renouvelé les preuves de la même attention pour le Roy de la Grande Bretagne, faisant communiquer premierement par le Marquis d'Aix, et en dernier lieu par le Chevalier Ossorio aux Ministres du dit Roy le meme Edit; et il a eû le plaisir d'apprendre par ses dits Ministres que ceux de S. M. B. les avoint assuré, qu'elle avoit bien voulu en agreer le contenu, et les bontés que le Roy de Sardaigne avoit pour les Vaudois, et la consideration qu'il avoit pour elle, et qui a été un des motifs principaux, qui l'a porté a accompagner cet Edit en faveur des Vaudois de tant de bonté pour les uns, et de tant de clemence pour les autres.

Cet Edit ayant donc été convenu avec le Ministre de la Grande Bretagne chargé spécialement de cette affaire; ayant été reiterement agréé au nom et de la part de S. M. B.<sup>que</sup> par ses Ministres, et n'étant qu'une fidele execution d'une intelligence convenue, et arrêtée, et par consequent une nouvelle preuve de la religiosité, et bonne foy, avec la quelle de la part du Roy de Sardaigne l'on observe, et l'on observera toujours les traités et les conventions, le dit Roy n'a pû remarquer qu'avec surprise et sensibilité les representations contenues dans la memoire présenté a ce sujet, et il ne mettra jamais en doute, qu'il ne rencontre la même bonne foix et religiosité de la part du Roy Brit.<sup>que</sup>, d'autant plus, que quant aux cas enoncés dans la dit memoire, ces qui pourroient avoir relation au traité

de 1690, et à l'Edit de 1694, sont évacués par la susdite convention, et ceux qui pourroient regarder les Vallées de Pragelas, et Perouse, sont pareillement évacués, en unissant ce qui est disposé par l'Edit de 1694 avec ce qui est disposé par les traités de Turin de 1696, de Ryswich de 1697 et d'Utrecht de 1713 posterieurs à l'année 1694. E quant a ceux, qui n'ont aucune relation aux traités, on n'est point dans le cas d'en parler ».

In pari tempo Carlo Emanuele III scrisse la lettera di risposta al re d'Inghilterra. Essa era del seguente tenore (1) :

« Carolus Emanuel, etc. Serenissimo ac Potentissimo Principi Domino Georgio II etc. Religiosa tractatum nostrorum observatio, praecipuaque attentio Majestati Vestrae in iis, quae a nobis pendent, obsecundandi, duo sunt axiomata cordi nobis adeo infixata, ut absque sensu ex ejus litteris datis die 23 elapsi Februarii animadvertere nequeamus, sibi quodammodo de illis plene minime persuasum iri, intuitu Edicti 20 Junii proxime praeteriti subditos nostros Valdenses concernentis, quod contra unum revera ex illis factis est, ex quibus haec duae veritates in Majestatis Vestrae animum eo magis imprimi potuerunt.

Prima hujus edicti idea ab inquietudinibus, quas ipsi subditi nostri occasione promulgationis primarum nostrarum Constitutionum conceperunt, deducta fuit.

Cum inter praefatos subditos nostros multi perfaciles sint in hujusmodi inquietudinibus concipiendis, semperque pro commodo, quod ex subrepta commiseratione percipiunt, ad illas insinuandas parati, validae nobis tunc temporis representationes Majestatis Vestrae nomine prolatae fuere. Nos vero, memoratis axiomatibus semper retentis, cum juxta eorum tenorem stabili norma omnia dirigere vellemus, quae vigore tractatus anni 1690 ac Edicti anni 1694 ad ipsos Valdenses pertinent, ut pari justitia hinc ipsorum commodorum

---

(1) Trovasi in *Lett. Min., Ingh.*, m. 39.

soliditati, et diuturnitati, inde vero quibusdam abusibus contra praecedentia Edicta introductis, vel quae induci curabantur, prospiceremus, omnium articulorum, ex quibus postremum hoc anni praeteriti Edictum conflatum est, institutum Maj.tis V.rae Ablegato Extraordinario de eo tempore apud Nos residenti pergrate communicatum, et eum ipso conventum curavimus.

Omnia, memoratorum tractatus anni 1690, Edicti anni 1694 aliorumque antiquorum Edictorum habita ratione, cum dicto Ejus Ministro perpensa et discussa fuere. Perlustratis vero omnibus reflexionibus normae statuendae aptatis, agniti conventumque fuit meditatam Edictum, de quo nunc agitur, nedum vel in re minima nostris tractatibus, eoque minus Edicto anni 1694 in illorum consequentiam, ac unica dumtaxat mente illa anni 1686 revocandi, resque in eo, quo antea erant, statu restituendi emanato, contrarium futurum; sed ulterius quod Valdensium convenientiae pluribus in articulis comiter ampliores reddebantur, quodque in norma ad abusos corrigendos excogitata (quod sane ea complectitur, quae litteris Majestatis Vestrae materiam prebuere) bonitate et clementia utebamur, quare non potuimus non delectari, cum in audientia ab eodem Ablegato extraordinario sedulo petita intellexerimus, suo Regi gratos, semperque cordi futuros, clementiae et gratiarum actus, quibus hisce nostris consiliis Valdenses experiebantur. Ut vero opportunum pro publica illorum editione tempus advenerit, immutabilis nostrae erga Majestatem Vestram attentionis argumenta renovavimus, perque suos Ministros a nostris penes ipsam residentibus, in primis scilicet a Marchione ab Aix, posteaque ab Equite Oxorio, idem Edictum eidem communicatum reddidimus, a quibus Majestatis Vestrae Ministris praefatis nostris, horumque medio Nobis repetitae, pleni Ejus grati animi asseverationes semper pervenere, cujus equidem fiducia nunquam nos deficere potuit; nam cum quodlibet hujus Edicti caput cum memorata intelligentia, cum saepefato ejus Ablegato extraordinario, speciali mandato tunc temporis hac de re commendato, secuta congrua, evidentem constat, dictam intelligentiam fideli fuisse executioni demandatam, consequenterque fit, quod, quoties edictum in sui integra parte

subsistere nequivisset, in iis neque subsisteret, quae aut penarum remissiones illis, de quibus nunc agitur, ex gratia concessas, vel novas convenientias, et bonitatis erga alios actus continent.

Iunctis omnibus itaque essentialibus hisce circumstantiis, videlicet quod hoc Edictum tractatum anni 1690, et Edicto anni 1694, minime contrarium jam agnitum fuerit; quod eidem assentitus sit Majestatis Vestrae Minister, qui ejusdem intelligentiae exemplum in scriptis habere voluit; quod Maj.<sup>ti</sup> Vestrae, antequam publicum redderetur, communicatum fuerit; tandem vero quod ipsamet illud gratum habuerit, sibi probe dijudicandum est quo sensu et aegritudine nobis sit perspiciendum, quod, ut Maj.<sup>tas</sup> V.<sup>ra</sup> in consilia inducatur opposita iis, quae super hoc negotio toties ejus nomine expressa habuimus, detur nunc opera, negotio penitus absoluto et consummato, ut ex ejus animo, una cum iis, quae hac in ipotesi peracta sunt, effluat etiam attenti animi studium, quo hac eadem occasione constans semper desiderium nostrum perfectae officiorum vicissitudinis comprobavimus.

Quemadmodum vero quod ad nos attinet, humanarum expressionum, quibus Maj.<sup>ti</sup> V.<sup>rae</sup> iterato placuit nos certiores facere illud gratum habere, immemores nunquam esse possumus, ita persuasum habemus Maj.<sup>tem</sup> V.<sup>ram</sup> de antiqua et sincera nostra amicitia minime dubitaturam confidimus; opportuniore exoptamus occasiones germanos hosce sensus comprobandi, perfectam incolumitatem cum longaeva vita toto corde ominamur. Dabantur die 28 mensis aprilis 1731».

Verso la metà di maggio, in una udienza ottenuta dal sovrano inglese, il ministro sabaudo a Londra, ch'era il cavaliere Ossorio, presentò la lettera del suo signore.

Nello stesso tempo espone verbalmente le molte ragioni per le quali ogni ulteriore insistenza dell'Inghilterra, rivolta ad ottenere la revoca dell'editto incriminato, doveva necessariamente riuscire inefficace. Ed egli ricordò particolarmente la vasta parte avuta dal ministro inglese Mollesworth nella redazione dell'editto del 1730 (1).

---

(1) Tolgo coteste notizie dal carteggio dell'Ossorio con la Corte torinese del maggio e giugno 1731, situato in *Lett. Min., Ingh.*, m. 37 e 38.

Il sovrano inglese non seppe che obbiettare alle giustissime osservazioni dell'Ossorio. Nè altro seppero dire, in sostegno del punto di vista inglese, i ministri di Sua Maestà Britannica.

L'Inghilterra, in effetto, non insistette oltre nelle sue richieste. Di guisa che con una indubbia vittoria della diplomazia sabauda si chiuse l'ultimo fra i vari interventi diplomatici inglesi presso la Corte di Torino, di cui ci eravamo proposti di dare notizia.

MARIO VIORA.

---

---

## RECENSIONI

---

SIEGFRIED FREY, *Das öffentlich - rechtlich Schiedsgericht in Oberitalien in XII. und XIII. Jahrhundert* - Luzern 1928, Keller - pag. 178.

L'importanza assunta ai giorni nostri dallo arbitrato internazionale, specie in seguito alla istituzione della Corte dell'Aja e al pratico, per quanto lento, affermarsi del principio della obbligatorietà di questo mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati, rivela il notevole interesse di uno studio sulle applicazioni dello istituto dell'arbitrato nei rapporti fra i comuni medioevali italiani. A questi rapporti, che presentano una innegabile analogia con gli odierni rapporti internazionali, è prevalentemente rivolta l'accurata indagine del Frey, sebbene una esatta comprensione delle condizioni giuridico - politiche dell'epoca lo abbia necessariamente portato a tener conto anche di altri rapporti ricollegantisi, per la loro natura pubblicistica, al pari di quelli intercomunali, al frazionamento della sovranità caratteristico del medio evo; inoltre la confusione, propria dell'epoca comunale, fra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato, rispecchiantesi in numerosi trattati che indistintamente riguardavano controversie fra comuni e controversie fra singoli appartenenti a comuni diversi, ha determinato una ulteriore estensione della indagine ad arbitrati che, nonostante la loro eventuale rilevanza internazionale, non si esiterebbe oggi dal qualificare interni.

La esposizione di alcuni concetti di carattere generale ed un accenno alle condizioni storiche favorevoli allo sviluppo dell'arbitrato, soprattutto alla posizione della Chiesa di fronte a tale istituto, precedono la parte del lavoro, di maggiore interesse dal punto di vista giuridico, dedicata al compromesso in senso lato (cap. IV.) e al giudizio arbitrale (cap. V).

Non sembra molto soddisfacente il criterio adottato dall'A. per distinguere le varie forme in cui si esprime l'accordo delle parti di sottoporsi al giudizio degli arbitri. Infatti, distinto l'« arbitrato isolato » (« *isolierte Schiedsgericht* ») da quello « istituzionale » (« *institutionelle Schieds-*

*gericht* »), non si sa bene se in rapporto alla estensione della giurisdizione arbitrale (pag. 13 e seg. e 73) o al carattere permanente del secondo (pag. 86 e seg.), l'A. pone a fondamento dell'arbitrato isolato o il compromesso propriamente detto (« *isolierte Kompromiss* ») o la clausola compromissoria (« *isolierte kompromissarische Klausel* ») e a fondamento dell'arbitrato istituzionale o il « compromesso istituzionale » (« *institutionelle Kompromiss* ») o il trattato di arbitrato (« *institutionelle Schiedsvertrag* »). Non si comprende esattamente che cosa l'A. intenda per clausola compromissoria, in quanto egli si ferma al rilievo puramente estrinseco e formale desunto dal fatto che la clausola trovasi inserita in un trattato avente scopi più ampi e trascura del tutto la caratteristica vera e sostanziale fornita dall'obbligo delle parti di risolvere per mezzo dell'arbitrato le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del trattato in cui la clausola è inserita. Anche la contrapposizione fra « compromesso istituzionale » (« *institutionelle Kompromiss* ») e « trattato di arbitrato » (« *institutionelle Schiedsvertrag* ») riposa su un criterio meramente formalistico, risultando dagli esempi addotti e dalle parole stesse dell'A. ch'egli, mentre attribuisce la qualifica di « compromesso istituzionale » agli accordi aventi per unico oggetto la risoluzione mediante arbitrato di tutte le eventuali future controversie (veri e propri trattati generali di arbitrato) denomina invece « trattati istituzionali di arbitrato » i trattati in cui l'obbligo di ricorrere all'arbitrato non costituisce che una parte del loro più ampio contenuto (ad es., trattati di alleanza o di amicizia), senza distinguere se tale obbligo riguardi in genere tutte le eventuali future controversie (trattato generale di arbitrato formalmente connesso con altro trattato) o solo quelle relative alla esecuzione delle altre disposizioni del trattato (clausola compromissoria).

Il V capitolo, dedicato al giudizio, tratta in primo luogo degli arbitri: denominazione, requisiti morali ed intellettuali e condizione sociale, numero degli arbitri (arbitro singolo, collegio composto di membri in numero dispari o, più spesso, pari — con o senza il superarbitro —), nomina dell'arbitro singolo o del collegio (nomina d'accordo di tutti gli arbitri, nomina separata, nomina incrociata — nomina degli arbitri rispettivamente fra i cittadini della controparte —), giuramento; passa quindi a considerare il procedimento vero e proprio per quel che riguarda la trattazione della causa (assenza di una parte o di ambedue, oralità e scrittura, ecc.), la decisione (poteri degli arbitri, *quorum*, deliberazione) e i termini, ed infine la sentenza, la sua efficacia (inappellabilità, riserva di interpretazione) e le sanzioni per la sua inosservanza.

*Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del Suo insegnamento* (a cura dei professori A. CASTELLARI, P. CALAMANDREI, F. CARNELUTTI, E. REDENTE, A. SEGNI). Padova, Cedam, 1927.

Il volume con cui amici, colleghi, discepoli hanno voluto celebrare il venticinquennio d'insegnamento del Maestro dell'Ateneo romano è non soltanto un indice significativo della risonanza che l'opera scientifica Sua ha avuto anche oltre i confini d'Italia (della quale sono prova i contributi arrecati a questo volume da insigni studiosi stranieri) ma anche e soprattutto dell'altezza che hanno raggiunto oggi gli studi processuali in Italia per merito precipuo del Suo impulso animatore, merito che è con elevate parole riconosciuto nella lettera di Ludovico Mortara che apre il volume. In questo sono raccolti venticinque contributi, alcuni di vasta mole, sette di studiosi stranieri, i rimanenti di processualisti italiani. Gli scritti degli stranieri hanno prevalentemente carattere informativo (così il Becena dell'Università di Valenza delinea i *Caratteri generali del processo civile in Spagna*, il Millar di Chicago studia *La ficta confessio come principio di allegazione nella procedura civile anglo-americana*, il Pagenstecher di Francoforte *L'efficacia del giudicato contro il vincitore nel diritto processuale civile germanico*, il Plassard di Tolosa si occupa di *Riforme legislative e tecnica processuale* a proposito di alcune leggi modificatrici del codice di procedura penale francese), ma temi di carattere generale toccano lo Sperl di Vienna (*Il processo civile nel sistema del diritto*) e lo Xirau di Barcellona (*La funzione giurisdizionale e la equità*) e il Mendelssohn Bartholdy di Amburgo studia *La riconvenzione contro uno Stato estero*.

Un esame approfondito dei contributi di studiosi italiani eccederebbe i limiti imposti a questo cenno; debbo perciò limitarmi ad un rapido elenco. Al processo penale (oltre lo studio del Plassard) si riferiscono contributi del Florian e del Paoli, mentre della giurisdizione del lavoro si occupano il Raselli e il Segni; Francesco Menestrina addita autorevolmente all'attenzione degli studiosi un argomento tanto importante quanto negletto, quello de *La statistica giudiziaria civile in Italia*, segnalando le deficienze della condizione attuale e suggerendo le nuove vie da battere.

Nel campo della storia si muove il Betti con un densissimo scritto su *La creazione del diritto nella « iurisdictio » del pretore romano* che illustra la posizione costituzionale del pretore e l'opera di creazione del diritto da lui compiuta, servendosi dei concetti elaborati dalla dottrina pubblicistica moderna.

Di argomenti di carattere generale (oltre al Ricca Barberis in un breve scritto *Intorno all'oralità*) si occupa il Castellari in una trattazione di carattere sintetico su *Volontà e attività nel rapporto processuale civile*, in cui mette in luce la prevalenza attribuita al lato formale dell'attività e la irrilevanza della sua divergenza dalla volontà e dei vizi di questa. Lo Scaduto scrive *Sugli effetti c. d. conservativi della domanda davanti a giudice incompetente*, esaminando i vari atteggiamenti della giurisprudenza e insistendo sul carattere eccezionale della disposizione dell'art. 2125 c. civ. in quanto riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione alla domanda giudiziale diretta a giudice incompetente.

Il Lipari (*Gestione d'affari e rappresentanza processuale*) sostiene l'inammissibilità della *negotiorum gestio* nel processo civile odierno, mentre il d'Onofrio cerca di delimitare più esattamente il concetto di « *preclusione* ».

Il Cammeo illustra in uno studio magistrale la genesi e lo sviluppo de *Le azioni dichiarative nel processo inglese e nord-americano*. Il Liebman in un notevole studio *Sul riconoscimento della domanda* nega a questa figura ogni consistenza autonoma nel nostro diritto riconducendola a volta a volta a una confessione o a un'ammissione. Il Bellavitis dedica il suo esame a un punto poco studiato della teoria del processo esecutivo, tracciando alcune *Linee per la classificazione delle forme di accertamento nella esecuzione*. Il Coniglio, occupandosi della vessata questione *intorno alla responsabilità per danni nel sequestro*, svolge alcune considerazioni storiche e dogmatiche a sostegno dell'opinione (la sola fondata, ma respinta dalla giurisprudenza) che vi ravvisa un caso di responsabilità obiettiva. Chi scrive si è occupato dell'*Efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudice incompetente*, cercando di chiarire la natura della giurisdizione volontaria e di determinarne la disciplina positiva e combattendo la tendenza dominante a considerare assolutamente nulli in ogni caso gli atti compiuti da un giudice incompetente.

Debbo ancora ricordare gli scritti del Calamandrei e del Carnelutti. Il primo si occupa delle *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, facendo rientrare in questa categoria tutti quei casi nei quali manca alle parti il potere di comporre consensualmente il conflitto d'interessi, perchè ad esso è connesso un interesse pubblico tale che lo Stato abbia interesse a non permettere la modificazione del rapporto se non attraverso un *accertamento giurisdizionale*. Il Cal., che in tutti i casi di proc. civ. inquisitorio ravvisa esercizio di funzione giurisdizionale (e polemizza vivacemente contro la opposta tendenza rappresentata specialmente dal Carnelutti, propensa

a ravvisare in molti casi esercizio di giurisdizione volontaria e contro quell'altra [Kohler, Cicu] che contrappone il proc. civ. inq. con quello penale e quello amministrativo al proc. civ. di parti come « processo senza parti »), analizza con finezza i caratteri del proc. civ. inquisitorio e le affinità e le divergenze fra la sua disciplina e quella del processo penale.

Il Carnelutti, col contributo indubbiamente più importante del volume, affronta con profondità di pensiero i temi più delicati e fondamentali così della teoria delle obbligazioni come del processo esecutivo in un ampio studio intitolato *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*. Egli si propone di tracciare nel campo del diritto delle obbligazioni la linea di confine fra il diritto materiale e il diritto processuale fissando il criterio che per determinare la natura, materiale o processuale, di una norma, si deve stabilire « se essa, accanto al potere, costituisca un obbligo o una soggezione; e, qualora veramente obbligo ci sia, se l'obbligo sia imposto alla parte o a un organo diverso dalle parti. Tutte le volte in cui un vero e proprio obbligo delle parti non si trova, il campo del diritto materiale è varcato » (pag. 238). Egli così studia l'obbligo del debitore, di cui riafferma contro recenti dubbi l'esistenza e del quale critica efficacemente la scomposizione nei due elementi del debito e della responsabilità, mentre la responsabilità non è un elemento dell'obbligo, e il diritto del creditore inteso come interesse al godimento d'un bene del debitore, garantito mediante sanzioni la cui applicazione dipende dalla sua volontà e poscia, nelle varie loro forme, l'azione del creditore, nelle sue varie forme di azione di condanna, di esecuzione diretta, di azione esecutiva, di controllo gestorio, e la responsabilità del debitore nei suoi vari elementi e nelle varie forme che può presentare (limitazione della responsabilità, disgiunzione del soggetto dell'obbligo dal soggetto della responsabilità).

GIOVANNI CRISTOFOLINI.

ANTONIO D'AMATO, *Sulla libera pubblicazione del proprio ritratto* (art. 11 ult. parte D. L. 1925) e *Sull'esercizio della facoltà dell'autore di modificare l'opera propria o di ritirarla dal commercio* (art. 9 e 15 D. L. 7 Novembre 1925) — Ascoli Piceno, 1927 — pag. 65.

Queste due monografie sono un diligente e perspicace contributo alla interpretazione di disposizioni di legge nuove, ma riferentisi a questioni da tempo dibattute nella dottrina e nella giurisprudenza.

*Prima monografia.* L'A. premette l'esame della natura giuridica del diritto che l'effigiato conserva sulla propria immagine da altri ritratta, col

conseguente divieto che egli può opporre contro la riproduzione e la esposizione di esso, relativamente alla legge sui diritti di autore del 19 settembre 1881. Rileva come la dottrina italiana, conformemente a quella tedesca (« *individualrecht* »), accetti in genere la vecchia teoria dello *ius in se ipsum*. Ma per trovare una giustificazione pratica a tale tesi, si giunge ad equiparare tale diritto a quello che ogni persona ha di disporre liberamente del proprio essere fisico. L' A. cita in proposito vari scrittori tedeschi e qualche italiano che cercò di dare una soluzione più *spiritualista* alla questione, ma conclude col constatare che la maggior parte degli scrittori italiani accolsero la tesi tedesca: nelle applicazioni pratiche però si ebbero incertezze di decisione dovute appunto alla astrattezza delle teorie.

Sulla scorta di alcune importanti decisioni giudiziarie, l' A. dimostra come nè il principio della libera disponibilità del proprio corpo, nè quello del *sentimento soggettivo della propria dignità, e del proprio decoro*, possano essere richiamati come criteri di interpretazione, bensì quello dell' art. 1124 Cod. Civ. (colpa civile).

L'ultima parte del secondo capoverso dell' art. 11 della nuova legge italiana sui diritti di autore (7 Novembre 1925) innova anche i principi accolti in Francia ed in Germania — e che l' A. illustra ampiamente — statuendo sì che ogni persona vanti e conservi sempre il diritto sul proprio ritratto, ma lasciando libertà di pubblicazione sul ritratto tutte le volte che esso « *si riferisca a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.* » L' A. esamina acutamente lo spirito e la portata di questa disposizione di legge, con una dotta e lirica corsa attraverso la storia e l' arte, dimostrando anche l' influenza dei piccoli avvenimenti sulla formazione della storia del pensiero e della vita collettiva.

*Seconda monografia.* Partendo dalla « *declaration du droit du genie* » del 19 luglio 1793, l' A. illustra le tendenze che riconoscono il diritto nell' autore di modificare più o meno ampiamente il manoscritto già consegnato all' editore; di recedere a proprio libito dall' obbligo di stampa già assunto ecc.; tendenze combattute dai sostenitori della *par conditio contraentium*. Osserva come tra le due opposte tesi si sia cercato, nell' ultimo progetto di legge francese, di conciliare i due interessi (riconoscimento nell' autore del « *droit à repentir* »; per l' editore rispetto delle prime edizioni dell' opera). Espone poi i concetti della *dottrina tedesca* ed illustra e confuta le disposizioni della legge 19 giugno 1901 relative all' argomento. Passa infine ad esaminare i termini della questione rispetto alla precedente legge italiana del 1881 ed attraverso l' esame dei progetti e della dottrina, giunge alla illustrazione degli articoli 8, 9 e 15 della vigente legge sui diritti di autore.

Nell'esame degli art. 8 e 9, in cui vieneri conosciuto all'autore il diritto di modificare l'opera propria nel senso di *ridurla, compendiarla, trasformarla* « da una in altra forma letteraria e artistica », l'A. si sofferma ad investigare quale interpretazione debba essere data alla parola *forma*. Quindi esaminando l'art. 15 illustra il valore e la distinzione che a suo avviso debbono essere date alla espressione « *gravi ragioni morali* » per le quali è data all'autore facoltà di recesso. L'uno e l'altro concetto l'A. sviluppa con largo sussidio di dottrina e con ampio respiro umanistico.

AVV. F. LUCIFERO.

ANTONIO CICU, *La filiazione* (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore. — Scienze giuridiche — Vol. XIII). Milano, Vita e pensiero, [1927]; pp. 216.

Questa trattazione di un capitolo importantissimo del diritto familiare, che costituisce il corso di diritto civile letto dal C. nell'Ateneo milanese, va segnalata al colto lettore sia per i pregi intrinseci, di sobrietà, di limpidezza, di completezza d'informazione, sia per l'applicazione che l'illustre A. fa alla particolare materia delle sue vedute sul diritto di famiglia, illustrate in un'opera che rimane tra le fondamentali della nostra letteratura giuridica più recente. E ci sia permesso di soggiungere che questo saggio fa più vivamente desiderare quella compiuta « trattazione teorico - pratica del diritto familiare » che il C. stesso preannunziava parecchi anni fa (*Diritto di famiglia*, pag. 11).

A un capitolo introduttivo sul diritto di famiglia in generale seguono i capitoli dedicati alla filiazione legittima, alla legittimata, alla naturale riconosciuta, alla non riconosciuta o irriconoscibile, mentre è rimasta esclusa — per i limiti posti al corso scolastico — l'adozione. Con particolare larghezza sono studiate le varie azioni relative al rapporto di filiazione.

G. CR.

---

---

## RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

---

### STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (1927).

(Continuiamo con queste note — alquanto più estese, come il minor numero dei lavori da segnalare e il maggior spazio ci permettono — la rassegna bibliografica del 1927, tenuta l'anno scorso dal prof. G. Ermini. Col 1928 la storiografia del nostro diritto nazionale avrà un suo proprio bollettino bibliografico, di larghissima informazione, nella Rivista di Storia del Diritto Italiano, fondata in Roma dai proff. Tamassia, Calisse e Brandileone. Ciò che sarà di grande vantaggio per i nostri studi, certamente).

B. BARBADORO, *I beni demaniali nella più antica finanza del Comune di Firenze*, in « Archivio Storico Italiano », Firenze, Olschi, 1927, disp. IV.

Fatta ragione dello stato delle fonti è giusto parlare di « più antica finanza » del comune fiorentino; ma i documenti studiati dal B. non gli permettono di risalire oltre la metà del sec. XIII, e per la maggior parte si riferiscono alla prima metà del Trecento. Non v'ha ancora distinzione teorica tra beni demaniali e patrimoniali dello Stato, e difficile sarebbe il distribuire ora tutti i beni del comune fiorentino entro quelle due categorie, sulla base della destinazione loro e dei criterii amministrativi. Ad ogni modo il B. comprende tra i demaniali anche i beni che oggi classificheremmo tra i patrimoniali dello Stato; cioè tanto il demanio pubblico che quello fiscale. Già nel Dugento il frutto dei beni patrimoniali del Comune non costituiva che un cespite secondario della sua finanza. La parte più cospicua pare fosse allora rappresentata dagli immobili confiscati ai ribelli; e subito dopo seguivano i beni e i redditi di « viscontaria », già stati dei feudatarii del contado, e ceduti al comune talvolta sotto la pressione della forza, tal'altra per libera contrattazione. Il B. studia specialmente la struttura degli organi del Comune cui era demandata l'amministrazione di tutti quei beni, e i criterii economici e politici che ne informavano l'azione;

con accenni ai problemi connessi alla restituzione, frequente, delle cose confiscate. Si era in piena evoluzione dell'ordinamento comunale. Per quel che riguarda il demanio, il B. la fa culminare nel giugno 1364, quando la magistratura dei *Sei di Torre* diventa gli *Ufficiali di Torre e delle cinque cose*, fondendosi gli uffici dei Signori di tutte le gabelle, dei beni dei ribelli, delle mulina, del mare e delle vie ponti e mura, e così attuandosi la coordinazione dei vari rami dell'amministrazione finanziaria fiorentina. Questo studio non è soltanto un prezioso sussidio a comprendere la storia politica di Firenze; ha finalità sue proprie, segue il buon metodo della storiografia giuridica, e a questa più propriamente appartiene.

E. BESTA, *Il primo secolo della scuola giuridica napoletana* in « Nuovi Studi Mediovali », vol. III, parte I; in onore di N. Tamassia nel XL anno d'insegnamento, Bologna, Zanichelli, 1927, pag. 7 - 28.

Il breve scritto fa il paio con l'altro del Besta, dedicato ai giuristi dello Studio Generale di Pavia nel suo primo secolo di vita (Pavia, Cooperativa, 1925). Già l'Origlia e con nuovi dati il Monti avevano ricostruito l'elenco di quegli antichi docenti napoletani. Ma, come osserva il B., data l'oscurità di molti di essi, i soli nomi erano quasi ombre senza corpo. A dargliene uno ci pensarono, come è noto, le ricerche di un gruppo di studenti dell'Università di Leida che, colla guida di E. M. Meyers, intrapresero lo studio delle loro glosse, in mss. vaticani, laurenziani e cassinesi (*Iuris interpretes saec. XIII*, Napoli, 1924). Ne emerge infatti il primo sviluppo scientifico della scuola giuridica napoletana; e il Besta sintetizza, discute e completa quei risultati. Qualche conclusione è notevole. Così, per esempio, i dubbi che ancora restavano circa la preparazione e l'attività di Goffredo da Trani, il canonista, nel campo civilistico, cadono di fronte alle numerose sue glosse al *Digestum vetus* trovate dal Meyers e suoi discepoli. E il Besta può dimostrare quanto probabile sia il suo insegnamento in Napoli, dopo il 1230 e prima della chiamata alla Curia pontificia. E, per succinte che siano (talvolta è la semplice notizia della loro docenza in Napoli) queste note vanno pure tenute presenti da chi debba occuparsi di Benedetto da Isernia, di Roffredo da Benevento, e dei minori giuristi Saducco, Alfano o Alferio, Mambro da Bari, Andrea da Bari, Uberto da Bonaccorso, Matteo da Pisa, Dollio (forse Dullius Gamberinus), Martino da Fano, Giovanni Fasoli. Discute col Meyers l'opera dei giuristi francesi nella ricostituzione dello Studio voluta da Carlo d'Angiò; ma per riaffermare la parte predominante assuntavi dai nostri, tra cui Guido da Suzzara. Dei

docenti della seconda metà del sec. XIII, i maggiori furono già ampiamente studiati: Andrea da Capua, Andrea Bonello da Barletta, Bartolomeo da Capua, Dino da Mugello, Andrea da Isernia, Iacopo Belvisio, laureatosi a Napoli e non a Aix.

Luce nuova riceveranno invece Francesco da Talese, Landolfo Bulcano, Andrea e Lorenzo Acconzagio, Francesco de Esculo (forse una stessa persona con Francesco de Saxolis), Riccardo Petroni da Siena. La glossa d'Accursio era stata introdotta in Napoli già forse avanti il 1253; ma nonostante la provenienza di molti docenti dagli Studi dell'Italia settentrionale, essa non vi esercitò la tirannia che ebbe altrove. Il diritto romano ebbe nel Regno il valore di diritto comune specialmente per effetto delle costituzioni regie. A Napoli, osserva il B., non era tanto l'università che dava legge alla curia, quanto la curia che regolava per così dire le pulsazioni dello studio. E sul vigore avuto nel regno da diritti particolari, come il longobardo, che in qualche luogo la pretendeva a diritto comune, è superfluo insistere.

A. CHECCHINI, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna* in « Nuovi Studi Medievali », fasc. cit., p. 166 - 197.

L'aspettativa suscitata dalla prima pregevolissima parte del lavoro del Checchini: *Studi sull'ordinamento processuale romano e germanico*, parte dedicata al processo romano ma che chiaramente annunciava i possibili sviluppi nei riguardi delle istituzioni processuali medievali, ci fa accogliere con tanto più vivo interesse questo breve scritto, che si può ritenere arco di ponte tra la storia delle istituzioni processuali romane e la storia di quelle germaniche in Italia. In merito alla collegialità del giudizio sardo, e all'origine della famosa *corona*, retta dal giudice e formata dai *bonos homines*, egli si trovava dinnanzi, da una parte, l'ipotesi della germanicità prospettata dal Brandileone come effetto di influssi franco - spagnoli e forse di residui di istituzioni vandaliche e ostrogote, e sostenuta con grande entusiasmo dal Di Tucci, convinto assertore della profonda trasformazione operata dai Vandali; e dall'altra l'ipotesi di una formazione del diritto volgare, prospettata dal Solmi, o di un substrato di antiche consuetudini e di ordinamenti locali, che il diritto bizantino avrebbe inquadrato in forme molto affini a quelle dell'altre terre bizantine d'Italia, ipotesi quest'ultima caldeggiata dal Besta.

Il risultato più concreto — e certamente molto importante — al quale il Checchini giunge è la dimostrazione di identità e nessi tra la terminologia vigente per istituti giudiziari romani e per quelli sardi (in

particolare l'uso di «sinodo» e di «corona»); nonchè la dimostrazione di corrispondenze tra l'una e l'altra procedura. Ma, pel punto principale (cioè se ed in quali casi l'attività svolta dai membri della *corona* sia da collegarsi con quella dei *residentes* o *consilarii* o anche della semplice *corona* nel tribunale romano, oppure invece con quella dei giudici aggiunti, *adlecti*, *electi*, *pedanei* o *dativi*) non tutti gli elementi più importanti vengono qui approfonditi. Il Checchini stesso, nella conclusione, dichiara che, per la minuziosità dei confronti coi documenti di altre regioni, deve rimandarla alla seconda parte degli *Studi*. Quindi, poichè anche nella nota apposta in risposta al Betti e al Wenger, egli riconosce che l'attività dei *consilarii* nel processo romano non ha dato luogo « dal punto di vista strettamente giuridico » ad un giudizio collegiale, e che nel processo romano l'azione della *corona*, degli *adstantes*, non è stata che un'influenza di fatto, non resterebbe esclusa finora la « formazione volgare » del tribunale collegiale sardo. Giacchè se il Checchini vuol vedere l'origine della *corona* sarda nel *diritto* romano, si potrebbe muovergli, per gli *adstantes*, per la *corona* romana (non per i *iudices adlecti*), la obbiezione che pel *diritto* romano collegialità di giudizio in quel caso non c'era. Ma come deve intendersi, nella formazione della sentenza, la collegialità del giudizio sardo? Anche questo punto ci auguriamo di vedere approfondito dal Checchini. Poichè egli ancora non si pronuncia chiaramente tra l'opinione del Brandileone secondo cui « la decisione e sentenza appartiene esclusivamente » ai membri della *corona*, e quella del Besta, secondo cui il giudice « non solo dirigeva i singoli atti processuali, non solo eseguiva la sentenza, ma anche partecipava alla sentenza e le dava forza esecutiva », e, più recisamente, « anche i *bonos homines* erano dei *iugantes* in un certo senso: ma il vero giudice era sempre lo *iudex publicus* » (dove la possibilità di nesso col processo bizantino nel Continente). Se espressioni come questa, che ricorrono nei documenti: « el curador preguntò hombres de la corona que les parecia deste pleyto, Ellos juzgaron que yo provasse la verdad », « percontait sos homines de corona et iudicarun..... », vanno intese nel senso che, almeno in quel tempo, la decisione appartiene esclusivamente ai membri della *corona*, mi pare che i nessi originarii che il Checchini trova tra gli *adstantes* romani e la *corona* sarda, siano proprio..... per dar ragione al Brandileone. Infatti l'*influsso* germanico e l'esempio di quelle istituzioni che avevano preso piede nelle terre circostanti, avrebbero trasformato in attività giudicante quella che era originariamente una semplice e forse imperfetta attività consultiva. Influssi siffatti, non sostenuti da una dominazione diretta, non possono far presa su terreno

assolutamente impreparato; ma ben possono contribuire, con gli scambi di civiltà da paese a paese, a trasformare la funzione di un organo già esistente.

E anche l'ipotesi di una origine vandalica non è poi forse del tutto assurda. Che ottant'anni di sovranità vandalica, rappresentata probabilmente soprattutto da qualche presidio militare, non potessero trasformare la struttura sociale ed economica del paese, e quindi gli istituti giuridici relativi, fu a ragione sostenuto dal Besta e dal Solmi. Ma bisognava dimostrare che quella sovranità si sia del tutto straniata dall'amministrazione della giustizia. Diversamente l'ipotesi che il giudice pubblico, mandato dal governo Vandalico, chiamasse nei giudizi tra sudditi indigeni — soprattutto ammettendo la personalità del diritto — dei consiliari cognitivi del diritto di quest'ultimi e degli usi del paese (la corona), non manca di qualche analogia nella storia delle prime dominazioni barbariche. (Questo giustificerebbe la speciale posizione che il Besta ravvisa nel giudice). Ottant'anni possono ben cancellare anche la memoria di un diverso procedimento. In tal caso tutto sta a dimostrare che Giustiniano deve aver imposto il ritorno all'ordinamento antico nelle sue forme più pure.

Ma forse la via maestra, indicata dal Besta anche a commento della *Summa Perusina*, è quella di studiare l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario negli altri territori bizantini, e confrontarla poi colla storia del processo sardo; ciò che il Checchini promette.

Riconoscendomi studioso *minorum gentium*, non mi stupirò se queste obiezioni saranno tutte dimostrate vane dall'ulteriore svolgimento dell'opera del Checchini; è appunto in vista di questa seconda parte che mi sono indotto ad avanzarle. Intanto possiamo tutti ammirare, anche nel breve scritto sul diritto processuale sardo, quelle doti di geniale multiforme erudizione, che nel Checchini rammentano la grande scuola da cui proviene.

A. LATTES, *L'assicurazione e la voce « securare » in documenti genovesi del 1191 e 1192*, in « *Rivista di Diritto Commerciale* », a. 25, n. 1 - 2, parte I, Milano, Vallardi, 1927, pp. 64 - 73.

Pubblica e commenta coll'usata dottrina due documenti di mutuo a cambio marittimo e traiettizio, in cui una delle due parti, con apposita clausola, *securat* l'altra da tutti i danni e imposte straordinarie che possano provenire da re Tancredi di Sicilia (col quale Genova si trovava in istato di guerra) e suoi sudditi. Di questi documenti mi occupo, in altra sede, con apposito scritto.

P. S. LEICHT, *Gasindii e vassalli* in « Rendiconti Accad. Lincei », Scienze morali, ser. VI, vol. III, fasc. 3-4, Roma, Bardi, 1927, pp. 291 - 307.

Riesamina l'influenza che il gasindiato longobardo poté avere sul costituirsi del sistema vassallatico-beneficiario della prima età franca in Italia. Mentre il Del Giudice accostava il gasindiato alla *trustis franca*, egli preferisce metterlo a confronto col vassatico. Ancora sotto l'ultimo re longobardo il vincolo di accomodazione, rappresentato dal gasindiato, non pare molto diffuso e — rifiutata l'identificazione dei gasindii coi « *fideles* » in senso tecnico — è quasi senza conseguenza pel diritto pubblico. Colla conquista franca i gasindii longobardi non scompaiono — il nome sopravvive fino alla fine del sec. IX — ma rimangono come commendati di basso rango, accanto ai nuovi venuti di Francia, vassalli del re o dei maggiori signori, dai quali furono dotati di grandi benefici, più tardi anche con giurisdizione; ed accanto ai longobardi entrati coi dominatori in rapporto di vassatico. Anche la parola *fidelitas* non perde subito il significato più lato che aveva nelle fonti longobarde, per assumere quello tecnico di vassallaggio. Ciò avviene, secondo il Leicht, solo durante gli ultimi anni del regno di Ludovico il Pio. La lotta con Lotario porta a stendere la mano sui grandi beni d'Italia stati donati alle chiese francesi, per dotarne dei *fideles*; porta a collocare vassalli in punti strategici, i quali circondandosi di loro vassalli costituiscono vere colonie militari. Contemporaneamente s'avanza e ingrossa la schiera dei vassalli dei signori ecclesiastici. Nella Pentapoli e nella stessa Campagna romana si ha dapprima un tentativo dell'imperatore, del re d'Italia e del duca di Spoleto di costituirvi propri vassalli, tentativo rintuzzato anche dal concilio di Ravenna (a. 877). Per i territori romano-ravennati resta però più frequente l'accomodazione, mascherata sotto concessione enfiteutica, da dignitarii ecclesiastici e dallo stesso Pontefice. Pel territorio beneventano il Leicht, dissentendo dall'Hartmann, non crede nell'esistenza di rapporti di vassallaggio, fino ai Normanni; vi resistono invece i rapporti di gasindiato, ma con scarsa influenza sul diritto pubblico.

P. S. LEICHT, *La « romana ancilla » del c. 194 dell'editto di Rotari*, in « Nuovi Studi Medievali », fasc. cit., p. 29 - 33.

Il c. 194 stabilisce che chi abbia fornicato con serva altrui, « *cum ancilla gentile, componat domino eius solidos XX* », chi invece « *cum romana ancilla, solidos XII* ». Il Muratori sostenne che la romana ancilla

era quella « nata in ditioe romana »; e lo seguì il Troya, ravvisando nelle ancillae romanae delle schiave di guerra prese nella Venezia e nella Liguria, mentre per gentiles (germaniche) si dovevano intendere le schiave nate nel regno o di stirpe germanica.

Non manca a questa interpretazione una base psicologica, giacchè per le schiave di guerra, avulse dal loro ambiente, ci si adattava più facilmente alla credenza che fossero portate alla dissolutezza; e siccome a priori si ritenevano meno fidate, meno venivano apprezzate e meno pericoloso poteva essere il rapporto con estranei. Ma che si designassero poi come « gentiles » tutte le schiave nate nel territorio del regno, mi pare dubbio, anche perchè nelle fonti più tarde gentilis continuò a designare solo una parte della popolazione, i così detti lombardi. (Come curiosità varrà la pena di ricordare l'ipotesi del Manzoni che la romana ancilla fosse la cattolica, e l'altra l'acattolica). Ed ecco che il Leicht, sviluppando un'idea accennata già dal Bethmann - Hollweg a proposito di una differenza di guidrigildo tra romani e longobardi, nonchè applicando una osservazione del Wilda, ritiene che « ancilla gentilis » sia la schiava del longobardo, « romana ancilla » quella del romano.

P. S. LEICHT, *Note di letteratura giuridica prebolognese*. (estratto dal Rendiconto R. Accad. delle Scienze dell'Istit. di Bologna, Serie III, vol. I), Bologna, Azzoguidi, 1927, pag. 9.

Il Leicht espone le linee fondamentali del recente breve scritto del Naber, « De Brachylogi auctore coniectura » e, in parte accettandole e in parte dissentendo, vi aggiunge alcune interessanti osservazioni critiche. Il Naber prospetta quelle che secondo lui furono le prime fasi del risorgimento del diritto romano in Italia. Egli ravvisa la vitalità di quel diritto in Roma, ancora nel sec. IX; ma poi ritiene che a metà del sec. X il giure romano vi fosse del tutto offuscato, sì che solo di nome si distingueva dal longobardo. L'asserzione pare troppo assoluta al Leicht, e lo dimostra con qualche buon argomento. Conviene ad ogni modo col Naber nell'ammettere che già al principio del sec. XI il diritto romano abbia preso decisamente il sopravvento nell'Urbe.

Egli stesso aveva sostenuto, e il Naber ora riafferma, che il « mandatum de lege Romana » spetta a Corrado II, e non a Corrado III. Però anche nell'interpretazione di esso c'è divergenza tra il Leicht e il Naber. Questi opina che il mandatum togliesse la possibilità di professare in Roma e suo territorio altra legge che non fosse quella romana. Invece il Leicht ritiene che esso prescrivere soltanto che in caso di conflitto di

leggi, il diritto romano doveva prevalere. La seconda questione considerata dal Naber è quella delle origini delle « Quaestiones de juris subtilitatibus »; egli vuole attribuirle a ignoto autore romano della fine del sec. X o del principio del sec. XI (non dopo il 1038). Perciò interpreta i « transalpini reges » come i re longobardi; cosa che punto persuade. Inoltre la datazione è determinata dalla interpretazione del Mandatum, già rifiutata dal Leicht.

Infine, affrontando l'argomento principale, cioè l'origine del Brachilogo, il Naber esclude l'età dei glossatori, perchè vi si cita il Breviario, e l'origine pavese, perchè la legge longobarda vi compare una sola volta; esclude Roma, per questa citazione, ancorchè isolata, e la Francia, perchè il Digesto è citato secondo la *litera Pisana*. Tra Ravenna e Bologna, propende per quest'ultima, anzi ne vuol fare autore Pepone, specialmente dando importanza al fatto che nel Brachilogo è citato lo stesso passo del Digesto che è citato nel famoso placito di Marturi, cui intervenne Pepone. A quest'ultima ipotesi il Leicht dice di far buon viso, pur dichiarandola arditamente.

G. M. MONTI, *Il dominio universale feudale e l'« ius cunnatici » in terra d'Otranto*. Annali del Seminario Giurid. - Econ. dell'Università di Bari, I, 2; Bari, Cressati, 1927, pagg. 3 - 22.

La terra d'Otranto è certamente tra le terre del Regno ove la signoria feudale fu più gravosa; tanto che dai vecchi giuristi si pretese che tutto il suolo vi fosse feudale, che cioè i baroni vi avessero l'« universale diretto dominio » e anche i possessi dei privati non fossero che concessioni dei baroni; e così si vollero giustificare le decime che su ogni cosa si pagavano ai feudatarii.

Il Winspeare, negli anni dell'eversione, parlò di « dominio vettigale », pensando che i Normanni trovassero quella terra pressochè spopolata, e la dichiarassero del fisco concedendola poi a decima; i legali delle università diedero molta colpa ai soprusi secolari. Il Monti crede invece che i conquistatori normanni ne « abbiano preso possesso secondo le regole del diritto feudale », e che poi essi e i feudatarii svevi ve l'abbiano perpetuate nelle loro forme più rigide e schiette, secondo il diritto di Francia e non secondo quello elaboratosi nel resto del Regno. Quindi il principio « nulle terre sans seigneur » vi si riferisce al diretto dominio, e qui il feudo non viene inteso, come altrove, « quoad iurisdictionem, non quoad dominiun ». (Con quest'ultima ammissione mi pare che il Monti si porti assai vicino se pure addirittura, senza accorgersi, non accede alla

opinione sopra accennata). Nella seconda parte dello studio il M. affronta, e tratta da quel signore dell'erudizione che egli è, *caste et caute*, l'argomento dell'*ius cunnatici* in terra d'Otranto, che taluno volle identificare coll'*ius primae noctis*, affermato da molte parti ma inafferrabile, vera araba fenice. (Noterò che per le Canarie un vero *ius primae noctis* è segnalato dal veneziano Alvise da Ca' da Mosto, sec. XV. [*Le navigazioni atlantiche*, Milano, Alpes, 1928, p. 178], e confermato dal De Barros. Possono le narrazioni dei mercanti viaggiatori aver contribuito al sorgere della leggenda? O bastarono abusi isolati, come quello documentato per Pergine nel sec. XII?). Qui sono tutte prestazioni di danaro, a favore dei feudatarii.

Dei casi che egli cita solo uno si riferisce a tributo pecuniario dovuto da persone « che nuovamente si accasavano », mentre gli altri, numerosi, si riferiscono a persone già accasate e che, nell'anno o nella settimana, continuano lo stato matrimoniale: in un caso anzi c'è l'esenzione pel primo anno di matrimonio.

Non so quindi come, seguendo un'ipotesi del Pertile (III, 58) e del Salvioli sull'origine della tassa di formaritaggio, possa in questo specifico caso pensare a una derivazione dalla oblazione che i novelli sposi avrebbero compiuta per poter addivenire alla immediata coabitazione contravvenendo alla raccomandazione della Chiesa, ribadita dal concilio di Trento, di differirla di tre notti dopo la benedizione (le notti di Tobia). Non è qui il luogo per sfoggiare citazioni di passi, dai quali si vede che nel Medioevo, nonchè dover pagare tasse o contravvenire all'uso, se qualcuno deliberava di conformarsi a quella raccomandazione meritava che un Santo predicatore lo citasse in pulpito per uomo di virtù preclara. Ma soltanto dobbiamo chiedere: che c'entravano in questo i baroni? Coerentemente alle sue conclusioni sulla natura della feudalità otrantina, il Monti avrebbe dovuto cercare più addentro le analogie nel diritto feudale francese e inglese. Oppure (è l'opinione mia), considerando maggiormente la teoria classica dell'« universale diretto dominio », avrebbe potuto vedere il solo antecedente di questi tributi nel *nuptiale commodum* pagato dai coloni siciliani del sec. VII al padrone, secondo la lettera di Gregorio M. che egli cita (*Ep.*, I, 42). Tanto più che lo stesso pontefice ammonisce i suoi coloni che non si sposino fuor della « massa »; (*Ep.*, X, 28) regola che il Monti denuncia anche per parecchi di questi feudi. Pur trattandosi di padrone ecclesiastico, va da sè che il diritto canonico non c'entra. Negli istituti del colonato, spezie dopo gli studi del Fustel, si vollero cercare troppo spesso le origini dei più svariati diritti feudali dei più svariati paesi; ma

se c'è un caso in cui quel criterio mi pare ragionevole, è proprio questo, poichè il Monti localizza questi diritti di cunnatico in limitate zone. Comunque, queste poche osservazioni dicono il vivo interesse suscitato anche da questa nota del Monti, dove, come sempre nei suoi scritti, corre la fresca linfa che egli sa trarre da fonti ancora non sfruttate e spese volte non conosciute.

G. M. MONTI, *Sparano da Bari junior*, *ibid.*, pp. 22 - 38.

È il logoteta del regno di Sicilia, feudatario, lettore e cultore del dir. romano, autore del *Rosarium vitium et virtutum*, vissuto nella seconda metà del sec. XIII. Già il Besta lo distinse da Sparano da Bari, redattore tra il 1180 e il 1200 delle consuetudini di Bari nonchè cultore del diritto longobardo. Il M. non solo potè trovare diverse notizie per la biografia dello Sparano junior, ma anche il testo originale del *Rosarium*, che è opera giovanile (composta a Mascali, prima del 1277), antologia di passi filosofici, patristici e letterari, e di leggi romane e canoniche. Forse il suo autore la destinava, con intenti morali, agli scolari dello Studio giuridico napoletano.

Finora il lavoro era conosciuto attraverso una disgraziata riduzione, a stampa, del 1571. Il Monti pubblica la *tavola* o sommario del *Rosarium*, e il proemio che, come parte originale dell'opera, maggiormente interessa gli storici della giurisprudenza.

P. SELLA, *La eulogia negli statuti bolognesi*, estratto da « L'Archiginasio », a. 27, n. 5 - 6, Bologna, 1927, p. 4.

Gli statuti del sec. XIII delle corporazioni bolognesi attestano l'usanza di distribuire tra i soci una focaccia benedetta (*benedictio*, *benedesona*). Molti di quei consorzi dovevano essere relativamente recenti; ma il Sella ritiene che quel rito liturgico sia da riattaccarsi al rito domenicale dei conventi, specialmente benedettini (Francia, Germania, secc. VIII - X) e si sia diffuso in Bologna pel tramite di antichi centri religiosi benedettini (S. Stefano, S. Procolo, S. Agricola e Vitale), cioè in associazioni di laici che facevano capo a quei conventi. Questo sarebbe un altro elemento per ritenere molto antiche almeno le principali corporazioni bolognesi. Forse, poi che il Sella aveva richiamato una *benedictio*, o distribuzione di cosa benedetta praticata da un prete secolare, in chiesa rurale lucchese, del 749, avrebbe fruttuosamente cercato altri esempi nella storia della parrocchia e della vicinia, della quale ultima egli fu così erudito illustratore; senza

dover pensare a influssi benedettini o oltremontani. Frattanto, per certa analogia, segnalerò la consuetudine del consorzio della vicinia di S. Alessandro della Croce, in Bergamo, del 1272, svoltosi da « consorzio assai più antico, là dove tra i suoi obblighi mantiene anche quello di distribuire a Pasqua, indistintamente a ricchi e poveri, l'agnello benedetto, e ciò in ossequio ad una antica consuetudine » (Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, p. 57). E la costumanza vigente nella diocesi milanese nei secc. XII - XIII, segnalata dal Biscaro (*Arch. Stor. Lomb.*, 1907, I, p. 538), per la quale chi riscuoteva la decima in un determinato luogo era tenuto a distribuire ai vicini, nella Domenica delle palme o in quella di Resurrezione, una certa quantità di olive, ed anche di pane e vino che i vicini « *debebant comedere et bibere ibi presentialiter* ». Sarebbe stato opportuno che il Sella avesse messo in rilievo in quali giorni la distribuzione doveva avvenire, nelle corporazioni bolognesi.

A. SOLMI, *La « braganìa » nei documenti lombardi*, in « *Nuovi Studi Medioevali* », fasc. cit. pagg. 78 - 92.

In sette documenti del territorio milanese (studiati già dal Bassani e dal Landogna), della fine del sec. XI e del secolo successivo, compare un tipo malnoto di negozio giuridico, designato perifrasticamente « *braganiam facere de aliqua re cum aliquo* » (doc. n. 5, 5 gen. 1129: *genitor meus de predictis rebus tecum braganias fecit in integrum...*). Il nome di braganìa vi designa pure una *universitas rerum* (nei casi noti, più immobili colle loro pertinenze: *ess. docc. n. 1, 2, 7*), cioè verosimilmente l'oggetto del negozio stesso. Per assodarne la natura il Solmi parte dalla voce *barcaniare* dei diplomi carolingi e delle leggi anglosassoni, e dal *bragagnare* di ben più recenti statuti delle arti veronesi. Il Du Cange aveva riconnesso il *barcaniare* a *barca*, e poichè nei diplomi carolingi era accanto al *teloneo*, pensò a un tributo sulle merci trasportate per nave. Tutto questo contestò il Meyer - Lübke.

Il Solmi ritorna alla vecchia etimologia, ma, ravvisato nei testi anglofranchi e veronesi il significato di *tassa sul commercio*, di *mercanteggio*, di *accordo preliminare*, di *compravendita fuori dalle forme solenni* (perciò *barcaniant* anche le donne) prende *barca*, *barcaula*, in senso figurato, quasi piatto della simbolica bilancia delle contrattazioni sfocianti nella *compravendita*. Quale il nesso tra un tale *barcaniare* e il *bragagnare* dei documenti lombardi, che, negli esempi noti, riguarda degli immobili? Il Bonomi, fin dal Settecento aveva emessa l'ipotesi più confacente agli

esempi milanesi: « Contractus rerum immobilium, stipulatus veluti ad modum pignoris, nondum per scriptum completus ».

Il Solmi pensa ad un contratto di prestito su gli immobili, o a una vendita condizionata con patto di riscatto, o a un accordo relativo a vendita di immobile. Di qui una coincidenza, parziale ma non soltanto di nome, col *bargain and sale* del diritto inglese. E prospetta la possibilità di un nesso tra il *fraganarius* della Lex rom. *curiensis*, nel senso di prodigo, e colui che ricorre abitualmente alla *bragania*, prestito su immobili. Il carattere esauriente della bella nota del Solmi non esclude pertanto l'augurio che nuovi e magari più espliciti documenti sulla *bragania* vengano alla luce.

Anche come conclusione di questa rassegna mi piace rilevare che nel mentre i più giovani cultori della storia del diritto italiano indugiano di preferenza nei campi e campicelli della storia del diritto pubblico, donde è facile evadere per pigre o disorientate divagazioni nella storia politica o letteraria, questo ritorno dei Maestri al lavoro, non sempre facile e remunerativo, ma necessario, nel solco della storia del diritto privato, costituisce un eloquente anche se amorevole ammonimento.

GIAN PIERO BOGNETTI.

---

---

## CRONACA UNIVERSITARIA

---

---

Il giorno 27 maggio u. s., accettando l'invito del Corpo accademico, S. E. il sen. prof. Giovanni Gentile teneva nell'Aula Magna dell'Università un discorso sul tema: « Diritto e Stato nel pensiero fascista ». Pubblicheremo nel fascicolo prossimo, il testo di quell'elevata orazione.

Anche quest'anno, nella sede della nostra Università, si svolse il corso dell'Università Fascista di Cultura, inaugurato il giorno 11 marzo u. s., col discorso dell'on. Rossoni sul tema: « Cultura fascista e Popolo ».

Dalle cronache d'oggi a quelle di mezzo secolo fa. L'illustre prof. Lando Landucci rammenta con giusta compiacenza che il 26 novembre 1927 si compirono cinquant'anni dal giorno in cui egli tenne la sua prima prolusione, nella nostra Università, chiamato a quella cattedra di dottrine romanistiche, che subito dopo doveva essere tenuta da Biagio Brugi. È tra i più cari ricordi di queste libere Università l'essere state, dopo il conseguimento dell'unità nazionale, quasi il seminario di ogni giovane forza dell'insegnamento universitario italiano.

Col dicembre scorso è passato alla R. Università di Cagliari, professore di ruolo di Storia del Diritto Italiano, il prof. G. Ermini, che per un biennio fu apprezzatissimo docente di quella materia nella nostra Università, e, colla sua alacrità, diede impulso al sorgere di questa Rivista, di cui era condirettore.

Al docente di cinquant'anni or sono come al docente di ieri vanno le nostre congratulazioni e il nostro augurio.

---

---

LUIGI RENZETTI, *Direttore responsabile*

---

---

Coi tipi del Premiato Stabilimento Tipografico "GENTILE" in Fabriano